

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	35
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	63
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	75
DIFESA (IV)	»	81
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	112
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	124
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	130
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	139
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	143
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	146
AFFARI SOCIALI (XII)	»	156
AGRICOLTURA (XIII)	»	163

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	196
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	198

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo) (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	4
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa	6
<i>ALLEGATO (Relazione dell'onorevole Dadone sul ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa)</i>	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il relatore per la VI Commissione Giuliadori.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1789 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 24 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 31 articoli; in termini di commi si è passati dagli 82 originari a 100; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a tre finalità di ampia portata: regolamentazione dei rapporti giuridici in diversi settori che potrebbero essere interessati dalle conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, con particolare ma non esclusivo riferimento ai

settori bancario e finanziario; altre disposizioni relative ai settori bancario e finanziario; rafforzamento del personale del Ministero dell'economia in vista della presidenza italiana del G20 nel 2020; singolarmente il preambolo non dà conto di una quarta finalità, assai significativa; l'aggiornamento, recato dall'articolo 1, della normativa sui poteri speciali con riferimento alla tecnologia 5G;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che solo 3 dei 100 commi complessivi rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista in particolare l'adozione di 1 DPCM e 2 decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbero approfondite, all'articolo 21, comma 1, lettera a), le ragioni della soppressione del riferimento alla data della cessione come momento di definizione del valore contabile netto dei crediti bancari e finanziari cartolarizzati; a seguito della soppressione non appare infatti chiaro in quale momento debba essere stabilito il valore contabile netto dei crediti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni appaiono caratterizzate da un utilizzo non corretto delle diverse fonti normative; in particolare, il comma 2-*quater* dell'articolo 17 reca una modifica del regolamento di organizzazione del Ministero della salute di cui al DPCM n. 59 del 2014; l'articolo 17-*quater* appare operare una novella, peraltro solo implicita, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 marzo 2000, n. 15; il comma 1-*bis* dell'articolo 19, appare recare una novella solo implicita all'articolo 1, comma 350, lettera c), della legge n. 145 del 2018 (L. di bilancio per il 2019), in contrasto con il paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formula-

zione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire il contenuto dell'articolo 21, comma 1, lettera a);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione degli articoli 17, comma 2-*quater*; 17-*quater* e 19, comma 1-*bis*. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1816 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 16 articoli e da 56 commi, contiene disposizioni riconducibili a due distinte finalità: da un lato quella di supportare l'azione commissariale di risanamento del servizio sanitario regionale in Calabria; dall'altro lato quella di adottare più generali misure in materia di carenza di personale sanitario, di formazione sanitaria e di carenza di personale sanitario;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 aprile 2019, è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" a distanza di 14 giorni, il 2 maggio 2019; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 56 commi 11 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista in particolare l'adozione di un DPCM, 2 decreti ministeriali, un decreto dirigenziale del Ministero della salute, una convenzione, un protocollo, un piano di rientro, una verifica straordinaria, due atti di nomina, di cui uno d'intesa con la regione interessata, e un accordo con le regioni e le province autonome;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il testo dell'articolo 8 fa riferimento all'"Agenzia per i servizi sanitari regio-

nali"; tale denominazione appare però superata ad opera dell'articolo 2, comma 357, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che ha adottato per l'organismo la denominazione di "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali", denominazione peraltro utilizzata dal provvedimento alla rubrica dell'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 14;

il comma 1 dell'articolo 11 prevede, all'ultimo periodo, che dal 2021 l'incremento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e provincia autonoma sia subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale; non sono tuttavia fornite indicazioni sulla procedura e sulla tipologia di provvedimento con le quali tale metodologia sarà stabilita;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 3 prevede un procedimento di nomina del Commissario straordinario (nomina da parte del Commissario *ad acta* previa intesa con la Regione o, in assenza d'intesa, nomina con decreto del Ministero della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è invitato a partecipare il presidente della giunta regionale calabrese) che appare derogare, peraltro in modo solo implicito, al modello di carattere generale indicato dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 (nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri); ciò in un contesto normativo – quello delle procedure di rientro dalle situazioni di disavanzo sanitario – già caratterizzato da significative deroghe a tale modello (lo stesso commissario *ad acta* di cui all'articolo 2 è stato nominato con DPCM); con riferimento alla procedura che prevede in caso di mancata intesa con la Regione, la nomina con decreto del Ministro della salute previa delibera del

Consiglio dei ministri si ravvisa anche una deroga, solo implicita, alla legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia intervenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica;

il provvedimento non risulta corredata né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

- sostituire, nel testo dell'articolo 8, la denominazione "Agenzia per i servizi sanitari regionali" e l'acronimo "AGENAS" con la denominazione: "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali";

- approfondire la formulazione dell'articolo 11, comma 1, ultimo periodo.

Il Comitato formula altresì la seguente raccomandazione:

abbia cura il Legislatore di compiere una riflessione sulle procedure di nomina dei commissari straordinari che ormai sovente si allontanano dal modello generale previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta inizia alle 15.10.

Sul ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'on. Dadone svolgerà una relazione sul ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa che si è svolto durante il suo turno di presidenza. Esprime soddisfazione per il fatto che questa relazione si svolga nella prima seduta del suo turno di presidenza a testimonianza della continuità istituzionale che deve caratterizzare il lavoro del Comitato, un lavoro che auspica continui ad essere proficuo e condiviso. Auspica poi che la relazione possa costituire una base di discussione, in questa e nelle prossime sedute, per individuare come mettere a frutto gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni.

Fabiana DADONE ringrazia innanzitutto il presidente Russo per la disponibilità a tenere questa seduta di comunicazioni. Avverte di aver predisposto, a conclusione del ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa, una relazione per sintetizzare gli elementi emersi e avanzare alcune proposte sul seguito che il ciclo potrebbe avere. Segnala che la relazione è stata anticipata ai colleghi nella giornata di ieri ed è in distribuzione (*vedi allegato*) e che ne esporrà ora solo un sunto. Includerà poi nel consueto rapporto sul mio turno di presidenza, che sto predisponendo, tutto il materiale depositato nel corso delle audizioni e un'ampia sintesi di tutti gli interventi svolti.

Ciò premesso, sottolinea preliminarmente come le ragioni che hanno spinto il Comitato a promuovere il ciclo di audizioni siano state ben sintetizzate nel corso dell'ultima audizione del ciclo, quella del presidente del Consiglio di Stato. Il presidente Patroni Griffi ci ha infatti ricordato come la qualità della legislazione abbia « un forte impatto su aspetti che

concorrono a definire la qualità della democrazia ».

In questo quadro, dalle audizioni sembra emergere in primo luogo la consapevolezza che la soluzione dei problemi che affliggono la legislazione italiana richiede una svolta anzi tutto culturale da parte della burocrazia e un più convinto impegno da parte delle forze politiche. In tal senso quello del Comitato per la legislazione è un modello prezioso. Occorre per questo tutelare la sua attuale composizione paritetica con presidenza a rotazione, al fine di mantenere una sede di riflessione condivisa sui problemi della legislazione.

Dato che l'assetto complessivo della produzione normativa necessita di essere migliorato, ritiene che proprio i componenti del Comitato potrebbero lavorare all'elaborazione di una proposta di riforma del Regolamento diretta ad introdurre misure per migliorare la qualità della legislazione.

Esprime al riguardo la convinzione maturata nel corso della sua esperienza da parlamentare e, da ultimo, nello svolgimento del mio mandato da presidente del Comitato ed a seguito delle audizioni svolte, è che molti dei problemi di scarsa qualità della legislazione discendano in realtà da carenze nelle prassi parlamentari in materia di formazione delle leggi. Ciò in primo luogo con riferimento allo svolgimento della fase istruttoria e, in secondo luogo, con riferimento alle modalità di applicazione della regola costituzionale che prevede l'approvazione articolo per articolo, oltre che con votazione finale, dei testi normativi. Nel rinviare alla relazione scritta per una completa descrizione, indica quindi qui alcune possibili soluzioni che si potrebbero ipotizzare per arginare alcune prassi distorsive e migliorare il livello della qualità della legislazione.

Con riferimento all'istruttoria legislativa, si potrebbe in particolare pensare a un netto rafforzamento delle disposizioni del regolamento che prevedono tempi minimi di esame per le Commissioni, abban-

donando definitivamente il ricorso alla calendarizzazione in Assemblea con la clausola ove concluso in Commissione e garantendo in generale il rispetto – non aggirabile né derogabile, se non all'unanimità – di congrui termini minimi per l'esame, istruttorio e complessivo, delle proposte di legge; a questo proposito andrebbero anche distinti i tempi previsti per la fase istruttoria (audizioni e indagini conoscitive) e quelli per l'esame vero e proprio, in modo da consentire che l'istruttoria non si svolga « solo » secondo « tempi certi », ma anche secondo « tempi veri ». Insieme le audizioni andrebbero impostate secondo tempistiche più congrue e logiche maggiormente dialogiche. Andrebbero poi approfonditi, nell'ambito dell'istruttoria, degli aspetti relativi alla copertura finanziaria, anche coinvolgendo l'Ufficio parlamentare di bilancio. Andrebbe anche formalizzata nel regolamento la possibilità di richiedere, nell'ambito dell'istruttoria, la predisposizione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, anche ad esperti della materia e a centri di ricerca indipendenti, da parte delle Commissioni competenti in sede referente, ma anche (seppur entro certi limiti) dei singoli Gruppi. Altra possibile modifica consisterebbe nel consentire la richiesta da parte delle Commissioni (ma anche eventualmente, sempre entro certi limiti, dai Gruppi), del parere del Consiglio di Stato su un progetto di legge, rendendo eventualmente vincolante una simile richiesta avanzata da una minoranza qualificata o su raccomandazione del Comitato. Si potrebbe infine rendere obbligatorio prendere in considerazione gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes), ma anche i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs nell'acronimo inglese) nella predisposizione dell'AIR e nella redazione delle VIR.

Nell'ambito dell'istruttoria emerge anche il tema del potenziamento del ruolo del Comitato. Potrebbe per questo innanzitutto rendersi maggiormente vincolante l'obbligo della sua consultazione in fase

istruttoria qualora ne sia fatta richiesta da una minoranza qualificata o, entro certi limiti, dai Gruppi, sopprimendo formalmente la possibilità di non dare seguito alla richiesta in ragione dei tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Inoltre, si potrebbe pensare a formalizzare la possibilità per il Comitato di esprimere nei suoi pareri condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 76 sulla delegazione legislativa e dell'articolo 77 sulla decretazione d'urgenza (per come questo articolo è poi « declinato » dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988); la presenza di tali condizioni potrebbero, se non accolte, costituire parametro di valutazione da parte del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e, successivamente, da parte della Corte costituzionale, in analogia a quanto avviene per le condizioni della Commissione bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81. Ribadisce, però, a questo proposito, la sua convinzione di non abbandonare la composizione paritaria dell'organismo. Il Comitato dovrebbe inoltre essere chiamato ad esprimere il proprio parere su tutti i provvedimenti all'esame delle commissioni, come avviene per le « commissioni filtro ». Inoltre il Comitato dovrebbe avere il potere di richiedere alle Commissioni di merito la predisposizione di analisi tecnico-normative, analisi di impatto della regolamentazione o di pareri del Consiglio di Stato.

Con riferimento alle modalità di applicazione della regola costituzionale che prevede l'approvazione articolo per articolo, oltre che con votazione finale, dei testi normativi, appare evidente la necessità di abbandonare il possibile ricorso alla triade « decreto-legge – maxiemendamento (o comunque testo compatto in un solo articolo) – fiducia ». A tale riguardo si potrebbe pensare a salvaguardare nel corso del procedimento il lavoro istruttorio (governativo e parlamentare) svolto a monte, nonché ad aumentare la comprensibilità dei testi sottoposti all'esame del Parlamento e a chiarire (ad uso « interno » ed « esterno ») il significato delle singole disposizioni normative. In

quest'ottica si potrebbe pensare a richiedere il necessario accompagnamento anche per le proposte emendative (e subemendative), sia governative che parlamentari, di un adeguato supporto istruttorio; richiedere che anche le iniziative legislative parlamentari siano corredate di un supporto istruttorio in forma di AIR e di ATN semplificata; « preservare » il testo normativo da inserimenti emendativi dell'ultim'ora, cercando di ristabilire la parità tra i soggetti del procedimento legislativo e introducendo la riapertura dei termini per emendare in Assemblea anche per i deputati qualora il Governo o la Commissione referente di turno decidano di emendare il testo in corso di seduta; far precedere gli articolati legislativi da una serie di considerando che giustifichino le ragioni dell'intervento normativo e ne spieghino il contenuto; ripristinare la regola (spesso disattesa nella prassi) della presentazione di una relazione scritta all'Aula che fornisca in anticipo a tutti i parlamentari i dettagli degli approfondimenti e dei dibattiti svolti in Commissione; imporre al legislatore statale l'onere di « autoqualificare » la normativa quadro nella quale sono inseriti, di volta in volta, i principi delle materie di potestà legislativa concorrente e, eventualmente, anche di evidenziare le disposizioni normative che si ritiene possano avere un impatto « trasversale » sulle competenze regionali.

Su un diverso versante, per andare al cuore del problema che affligge la nostra legislazione, si dovrebbe intervenire sulla disciplina della questione di fiducia per impedire l'effetto di « voto bloccato » derivante dalla posizione della fiducia su maxiemendamenti – cosa che ormai avviene al Senato – o su testi compatto in un solo articolo, oppure sull'articolo unico del disegno di legge di conversione col quale si approva il testo allegato del decreto-legge con gli emendamenti indicati dal Governo. A tale proposito si potrebbe ipotizzare di ripristinare, ed anzi forse allargare, l'operatività della regola ormai caduta in desuetudine di cui al comma 2 dell'articolo 116, che mantiene fermo l'obbligo di illustrare tutti gli emendamenti

all'articolo sul quale il Governo pone la fiducia; introdurre l'aggravio procedurale di un obbligo di lettura in Aula del testo su cui è posta la questione di fiducia; rendere vincolante la regola di drafting secondo la quale un singolo articolo può contenere al massimo di dieci commi (come previsto dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1 del 2 maggio 2001), accompagnata dalla previsione di un numero massimo di caratteri per ciascun comma; precludere la possibilità di richiedere la fiducia sui progetti di legge recanti deleghe legislative; valutare l'opportunità di consentire il contingentamento dei tempi nel procedimento di conversione dei decreti-legge, ma solo alla luce di un effettivo ridimensionamento dell'utilizzo di questo strumento, che dovrebbe essere riportato entro i canoni della piena legalità costituzionale (infatti, l'assunzione di una simile misura lasciando immutata la disciplina regolamentare e l'attuale prassi applicativa sarebbe viceversa certamente da evitare).

L'entrata a regime delle soluzioni proposte, tanto con riguardo all'implementazione dell'istruttoria legislativa quanto rispetto alle misure per evitare il ricorso alla triade «decreto-legge, maxi-emendamento, questione di fiducia», dovrebbe peraltro dimostrarsi in grado di incidere positivamente anche su un'altra patologia che affligge il sistema di assunzione della decisione normativa che è stata oggetto di analisi nel corso del ciclo di audizioni, ossia il fenomeno della c.d. «fuga del regolamento».

Osserva che quello descritto è dunque il «segno» che, alla luce delle risultanze emerse dal ciclo di audizioni, dovrebbe assumere a mio giudizio un possibile percorso di riforma volto a migliorare il livello qualitativo della legislazione. Esprime l'auspicio che queste riflessioni possano essere un valido punto di par-

tenza per l'apertura di un dibattito che coinvolga tutti i membri del Comitato e che possa poi sfociare nella definizione di una proposta di riforma del Regolamento il più possibile efficace e condivisa.

Stefano CECCANTI ringrazia la collega Dadone per il prezioso lavoro svolto durante il suo turno di presidenza. Segnala, pur nella consapevolezza che si tratta allo stato di un tema conflittuale, come dimostrato dalla discussione in corso in Assemblea, un ulteriore profilo problematico: quello dei criteri di ammissibilità degli emendamenti e del rapporto, sul punto, tra presidenza di Commissione e dell'Assemblea, da un lato, e decisioni della maggioranza sul perimetro della discussione, dall'altro lato. Si riserva poi di approfondire il contenuto della relazione della collega Dadone.

Fabiana DADONE concorda sul fatto che anche il punto segnalato dal collega Ceccanti sia meritevole di essere affrontato nell'ottica di un miglioramento della qualità della legislazione.

Andrea GIORGIS rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente e ringrazia la collega Dadone per l'ottimo lavoro svolto. Esprime poi massima disponibilità ad approfondire gli elementi contenuti nella relazione nell'ottica di un lavoro da proseguire sui temi affrontati.

Paolo RUSSO, *presidente*, si associa ai ringraziamenti all'onorevole Dadone per l'autorevole lavoro svolto nel suo turno di presidenza e ribadisce che lo svolgimento della relazione nella prima seduta del nuovo turno di presidenza rappresenta il miglior viatico per proseguire nel lavoro di approfondimento delle tematiche affrontate nel ciclo di audizioni.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**Relazione dell'on. Dadone sul ciclo di audizioni
sulle attuali tendenze della produzione normativa.**

Nel tirare le fila, al termine del mio turno di Presidenza, di quanto emerso nello svolgimento dell'attività conoscitiva portata avanti negli ultimi mesi da parte del Comitato per la legislazione, desidero innanzitutto fare mia una considerazione di fondo dalla quale ha preso le mosse il ragionamento effettuato dal Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, sentito dal Comitato lo scorso 27 marzo proprio a conclusione del ciclo di incontri con gli esperti avviato a ottobre dell'anno scorso. Il Presidente Patroni Griffi ha in particolare giustamente sottolineato, in apertura del suo intervento, come la qualità delle leggi abbia « un forte impatto su aspetti che concorrono a definire la qualità della democrazia ».

In effetti, è proprio partendo da questa condivisa convinzione che i membri del Comitato hanno convenuto, sin dal momento del suo insediamento, sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa, nel solco dell'importante attività istruttoria già svolta dallo stesso Comitato nelle scorse legislature.

L'attività conoscitiva da ultimo condotta si è concentrata essenzialmente su tre tematiche.

1) La prima riguardava gli sviluppi del sistema delle fonti, in riferimento, in particolare: al sempre più problematico ricorso alla decretazione d'urgenza in assenza dei requisiti costituzionalmente previsti facendo confluire nei testi dei decreti-legge la disciplina di un numero elevato di questioni disomogenee e aventi spesso natura ordinamentale; alla crescente precarietà delle relazioni tra fonte legislativa e fonte secondaria, come testimoniato dai pareri del Comitato per la legislazione che

sovente lamentano l'utilizzo della fonte primaria per la modifica frammentaria di atti di natura secondaria; al proliferare dell'utilizzo di fonti « atipiche », o comunque prive di una chiara definizione normativa, quali linee guida e DPCM.

2) La seconda si incentrava sugli strumenti dell'istruttoria legislativa, in riferimento ai risultati conseguiti dal loro utilizzo e alla loro possibile implementazione in vista di un innalzamento della qualità legislativa, con particolare riferimento alla portata delle analisi di impatto della regolamentazione, delle valutazioni di impatto della regolamentazione e delle consultazioni.

3) La terza concerneva un approfondimento delle modalità di redazione tecnica dei testi normativi, che appaiono costantemente discostarsi dalle indicazioni delle circolari dei Presidenti delle Camere e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia.

Il ventaglio di opinioni raccolto dal Comitato su queste tematiche è stato ampio e diversificato, in linea con lo spirito pluralista che dove sempre caratterizzare l'attività parlamentare. Proprio per poter dare la giusta attenzione ai diversi contributi offerti, l'attività conoscitiva è stata inoltre portata avanti secondo modalità atte a consentire un fruttuoso scambio dialogico tra gli esperti auditi e i membri del Comitato, sia dando adeguato spazio alla durata degli interventi, sia evitando lo svolgimento di troppe audizioni contestualmente.

Nello specifico, nell'ambito del ciclo la Commissione ha proceduto all'audizione, oltre che del già citato Presidente del

Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, e del vice-capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, avvocato Stefano Varone, dei Professori Francesco Clementi, Francesco Dal Canto, Tommaso Edoardo Frosini, Eduardo Gianfrancesco, Nicola Lupo, Antonio Palma, Paolo Passaglia, Marina Pietrangelo, Guido Rivosecchi e Roberto Zaccaria. Il Comitato ha inoltre proceduto, in videoconferenza, all'audizione di esperti stranieri, per acquisire uno sguardo comparato sulla materia. In particolare, sono stati auditi i Professori Olivier Rozenberg e Georges Bergougnous, con riferimento alla realtà francese, e il Professor Stephen Laws, con riferimento alla realtà britannica.

Dal ciclo sono emerse una serie di utili considerazioni, largamente condivise, sui problemi che affliggono il sistema delle fonti e la produzione normativa del nostro Paese, che in parte convergono anche nell'individuazione delle cause che li determinano. Gli esperti auditi, a seconda dei casi, hanno proposto delle possibili soluzioni alle denunciate problematiche oppure hanno indicato l'opportunità di attuare taluni interventi tesi, se non a risolvere, quanto meno a migliorare le criticità della situazione esistente, essendo quest'ultima per certi versi ormai « cronicizzata », fino al punto da essere, secondo alcuni, solo parzialmente rimediabile senza che ci si possa illudere di poter effettivamente invertire la rotta e ripristinare un corretto uso delle fonti.

In linea generale, è stato in effetti osservato come, con riferimento al rispetto delle regole sulla produzione normativa, la sanzione giuridica risulti difficilmente attivabile e che, come evidenziato dai più, essa in ogni caso da sola non sia sufficiente ad evitare il perpetrarsi delle cattive prassi invalse denunciate. Questa considerazione suggerisce che la soluzione dei problemi che affliggono la legislazione italiana richiede una svolta anzi tutto culturale da parte delle burocrazie e un più convinto impegno da parte delle forze politiche.

In questo senso, è importante sottolineare che l'attività svolta dal Comitato per la legislazione, organismo paritetico le cui deliberazioni sono assunte per consenso, ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento importante che, grazie all'autorevolezza e imparzialità – in particolare – dei pareri espressi, contribuisce a implementare e diffondere la « cultura » della qualità della legislazione. Proprio per tale ragione, è opportuno rimarcare che, se da un lato vanno senz'altro viste di buon occhio le diverse iniziative volte all'eventuale rafforzamento del ruolo e delle competenze del Comitato (proponendo dunque di intervenire sull'articolo 16-*bis* del Regolamento), dall'altro occorre ponderare accuratamente ogni prospettiva di modifica della sua composizione e delle sue funzioni al fine di non alterare quel fragile equilibrio attuale che consente a quest'organo di operare e di essere riconosciuto quale soggetto squisitamente tecnico e *super partes*. Piuttosto, in una diversa prospettiva, credo che il Comitato, avvalendosi delle competenze di cui già attualmente dispone e sulla scorta della propria esperienza nonché dei risultati delle attività conoscitive svolte (anche nelle legislature precedenti), possa proficuamente lavorare alla presentazione di alcune proposte condivise di modifica del Regolamento dirette ad introdurre misure volte a migliorare la qualità della legislazione, eventualmente da sottoporre poi alla Giunta per il Regolamento, anche cercando di sfruttare la possibilità di una convocazione congiunta dei due organi da parte del Presidente della Camera, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16-*bis* del Regolamento.

Si tratterebbe, credo, di un'iniziativa utile per ribadire e meglio « fissare », anzi tutto proprio sul un piano culturale, punti fermi spesso disattesi nella prassi, nonché per provare comunque, contestualmente, ad affrontare pragmaticamente il nodo dell'effettività delle regole sulla produzione normativa, intervenendo dunque anche sul piano giuridico alla ricerca di soluzioni concrete senza abbandonarsi alla

strisciante e per certi versi diffusa forma di rassegnazione sopra descritta sullo stato della legislazione del nostro Paese.

Da quest'ultimo punto di vista, bisogna in effetti osservare che, benché — come è stato evidenziato in particolare dal Professor Passaglia e dal Professor Dal Canto — una riforma di rango costituzionale potrebbe costituire la via preferibile per inserire nuove e più stringenti regole procedurali cui sia assicurato — tramite il (così) possibile intervento della Corte costituzionale — un sufficiente grado di effettività, un'azione a livello di disciplina regolamentare non deve certo per questo essere ritenuta inutile, specie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. Se infatti una riforma «meramente» regolamentare rischierebbe di produrre solo pochi effetti «interni» alla Camera che potrebbero proprio per questo venire disattesi, la fissazione di nuovi principi e regole procedurali nel Regolamento non costituirebbe affatto un'operazione del tutto «neutra». Un simile sforzo, oltre a costituire come detto un importante segnale, potrebbe risultare determinante in chiave interpretativa, contribuendo a «fare sistema», come del resto è accaduto, da ultimo, in occasione della recente ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, con la quale la Consulta ha rimarcato l'importanza del «segno» delle riforme dei regolamenti parlamentari come elemento utile per la valutazione circa la legittimità costituzionale di determinati accadimenti occorsi durante l'*iter legis*. Occorre inoltre tener presente che proprio con questa pronuncia la Consulta ha sostanzialmente aperto la via al ricorso per conflitto di attribuzioni da parte del singolo parlamentare a difesa delle prerogative che la Costituzione riconosce a ciascun componente delle Camere nel corso del procedimento legislativo. Si è affermato dunque un nuovo strumento di salvaguardia della legittimità formale delle leggi in grado di rendere più probabile in futuro la sanzione da parte del giudice costituzionale delle più vistose violazioni delle regole essenziali sulla formazione delle leggi. D'altra parte, bisogna

anche considerare che, come è stato rimarcato in particolare dal Professor Frosini, l'assenza di attenzione da parte del legislatore sugli aspetti più rilevanti della qualità della legislazione potrebbe di per sé condurre in futuro a una pronuncia della Corte costituzionale che dichiari incostituzionali disposizioni normative oscure e non suscettibili di essere chiarite nemmeno alla luce dei (carenti) lavori parlamentari che le abbiano precedute e che avrebbero dovuto spiegarne (e giustificarne) il significato.

Fra gli adempimenti costituzionalmente richiesti per lo svolgimento del procedimento di formazione delle leggi vengono a tal proposito in rilievo, in particolare, l'esame istruttorio dei progetti di legge compiuto dalle Commissioni parlamentari e la approvazione articolo per articolo, oltre che con votazione finale, dei testi normativi. In effetti, su entrambi questi fronti le regole e — soprattutto — le prassi parlamentari appaiono oggi gravemente carenti; non a caso proprio da questi passaggi originano le principali problematiche, segnalate anche dagli esperti, della nostra produzione normativa. È dunque su questi due fronti che vorrei sollecitare il Comitato a farsi promotore di proposte di riforma del Regolamento che, dando corpo alle citate norme costituzionali, siano dirette ad arginare gli aspetti più problematici delle distorsioni procedurali registrate nella prassi, così da indurre comportamenti maggiormente conformi al dettato costituzionale da parte degli attori politici e da agevolare l'eventuale intervento sanzionatorio da parte degli organi di garanzia, a partire dai Presidenti delle Camere e delle Commissioni, oltre che, dall'esterno, da parte del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale.

I) L'esame istruttorio.

Per quanto riguarda la fase istruttoria, in particolare, è stato concordemente segnalato dagli esperti come il primo, principale e imprescindibile fattore da prendere in considerazione sia quello del «tempo». Il rispetto di tempistiche —

almeno – sufficienti costituisce infatti la condizione necessaria per dare un significato sostanziale agli approfondimenti istruttori necessari (sia di quelli che competono al Governo nella fase della progettazione normativa, sia di quelli svolti nel corso dell'esame parlamentare) richiesti dalle regole esistenti (e che, se applicate, risulterebbero nel complesso già adeguate) sulla qualità della normazione.

Da questo punto di vista risulta particolarmente interessante quanto emerso dall'audizione del Professor Stephen Laws, il quale ha evidenziato come nel sistema britannico per far passare riforme importanti, comprese le « riforme manifesto », il Governo deve tener conto di due vincoli decisivi: uno, ordinamentale, che consiste nella necessità di concludere il procedimento legislativo entro la fine della annuale sessione parlamentare, e uno politico, dato dal fatto che il Parlamento può « assorbire » solo una certa quantità di provvedimenti controversi, i quali in genere consumano più tempo rispetto a quelli meramente tecnici. Questi elementi generano comportamenti virtuosi quanto all'approfondimento dei temi in discussione e ai rapporti fra gli attori della forma di governo (dalla necessità di programmare con largo anticipo le proposte legislative, al ricorso al *pre-legislative scrutiny*, all'incentivo al dialogo e alla mediazione fra le parti politiche all'interno dell'arena parlamentare).

Anche i dati di comparazione elaborati dall'Osservatorio sulla legislazione evidenziano, del resto, come gli ordinamenti più efficienti non siano quelli che producono più norme in poco tempo ma quelli che, al contrario, concentrano i loro sforzi su un numero ridotto di riforme spesso lungamente elaborate prima della loro definitiva approvazione parlamentare, ma poi destinate ad essere più facilmente attuate in fase esecutiva e a durare tendenzialmente a lungo negli anni.

Da questi elementi, dunque, non mi pare si possa prescindere se davvero si vuole rendere anche il nostro sistema delle fonti più equilibrato e razionale.

D'altra parte, la diretta proporzionalità esistente fra il tempo dedicato all'assunzione della decisione normativa e la qualità della legislazione è stata rimarcata anche dal Presidente Patroni Griffi, il quale, nell'ammettere come sia inevitabile che le qualità della normazione rallenti il processo decisionale sia del Governo sia del Parlamento, ha tenuto a rimarcare come non possano essere trascurati gli « effetti negativi, se non perversi » di una legislazione di scarsa qualità; il che dovrebbe far propendere gli attori istituzionali per l'assunzione della decisione normativa in tempi congrui e non irrazionalmente celeri.

Il « fattore tempo » è in effetti decisivo anzi tutto per consentire lo svolgimento di analisi di impatto da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte nella progettazione legislativa dell'Esecutivo. Invece, la necessità politica di procedere rapidamente all'approntamento di nuove riforme, che servano sostanzialmente solo a dimostrare il dinamismo e l'efficienza dei Governi agli occhi dell'opinione pubblica, insieme ad un certo costume radicato nelle burocrazie ministeriali di considerare le analisi di impatto come meri adempimenti formali, si traduce nell'elaborazione frettolosa e – inevitabilmente – superficiale di numerosi provvedimenti da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Tale modo di procedere pregiudica così la bontà e la completezza delle verifiche istruttorie già sul versante governativo di elaborazione delle proposte, così che esse, pur quando non siano omesse, si riducono spesso a mere giustificazioni *ex post* di scelte politiche già assunte senza che vi sia reale consapevolezza delle premesse ordinamentali e delle conseguenze di sistema delle riforme in programma, come sottolineato ancora una volta dal Presidente Patroni Griffi, ma in qualche misura anche dallo stesso vice-capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, Stefano Varone. Tanto più ciò accade in relazione ai decreti-legge, i quali, sebbene non siano di fatto quasi mai necessitati da straordinarie situazioni di necessità ed

urgenza, si prestano ad essere utilizzati anche proprio al fine di aggirare le regole sugli approfondimenti istruttori normalmente richiesti. In questo senso, è stata giustamente sottolineata la contraddittorietà (già messa in luce nel parere del Consiglio di Stato sul DPCM n. 169 del 2017) di richiedere l'AIR anche per i decreti-legge e, in ogni caso, la difficoltà far valere effettivamente tale requisito rispetto a questa fonte.

Più in generale, il vice-capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio ha evidenziato come, nonostante lo sforzo compiuto per migliorare il ciclo della regolamentazione attraverso la nuova disciplina dell'AIR e della VIR contenuta nel DPCM n. 169 del 2017, resti il problema dei tempi di svolgimento dell'AIR da parte dei competenti soggetti istituzionali, che continuano ad essere inadeguati, e le relative relazioni sono ancora prodotte troppo a ridosso dei pre-Consigli dei Ministri, così che ne risulta intaccata di fatto in molti casi l'utilità.

Sul versante parlamentare, il «fattore tempo» condiziona in maniera ancor più determinante lo svolgimento della necessaria attività all'istruttoria. Infatti, come è stato messo in evidenza nel corso delle audizioni, se si tiene conto della asimmetria informativa esistente tra Governo e Parlamento, si capisce come lo svolgimento della fase istruttoria parlamentare debba necessariamente passare dalla collaborazione con i soggetti istituzionali in grado di fornire i dati necessari (a partire da quelli richiesti dall'articolo 79, comma 4, del Regolamento) all'elaborazione di una legislazione di qualità. Per formulare le richieste istruttorie, per avere risposte complete ed esaustive, per poterle prendere in considerazione, ci vuole, indubbiamente, tempo. Ed invece, è proprio l'esiguità del tempo concretamente messo a disposizione per lo svolgimento dell'istruttoria parlamentare a livello di prassi che rende quasi sempre impossibile attivare un effettivo controllo democratico sulle proposte di riforma esaminate, specie quelle elaborate in sede governativa.

Alla luce delle considerazioni svolte dagli esperti, credo dunque che la formulazione di proposte di riforma del Regolamento della Camera dei deputati volte a riportare a livelli accettabili la qualità della normazione italiana dovrebbero anzitutto occuparsi della **tempistica del procedimento** legislativo, dilatandone (e meglio definendone) le diverse fasi.

a) Un primo intervento dovrebbe puntare innanzitutto a porre rimedio al costante aggiramento dei termini minimi di svolgimento della fase referente (anche abbandonando definitivamente l'utilizzo della clausola «ove concluso l'esame in Commissione»), quali sarebbero attualmente già ricavabili da una corretta interpretazione dal combinato disposto degli articoli 23, comma 5, e 81 del Regolamento. Proprio per questo si potrebbe pensare di fissare più chiaramente nella disciplina regolamentare il principio che vuole il necessario rispetto di termini minimi nello svolgimento della fase referente, procedendo al contempo al loro «irrigidimento», consentendo così alla Commissioni di avere a disposizione un congruo (minimo) lasso di tempo garantito per il compimento della loro imprescindibile attività istruttoria. Si risponderebbe così all'esigenza, evidenziata in particolare dal Professor Rivosecchi, di avere il tempo di acquisire nel corso dell'esame referente gli elementi documentali e informativi necessari. Una modifica regolamentare volta a imporre il rispetto di tempistiche (minime) adeguate sarebbe dunque la prima via da seguire, come sottolineato dallo stesso Professor Rivosecchi, per poter consentire un ordinato procedimento legislativo sin dal suo avvio. A tal fine, si potrebbe nello specifico intervenire sul disposto dell'articolo 81 del Regolamento, rimarcando che il termine di due mesi per lo svolgimento dell'esame referente va considerato come termine minimo fisso, derogabile solo tramite voto unanime della Commissione stessa. Traendo spunto dall'esperienza francese e britannica, si potrebbe poi prevedere un termine dilatorio tra l'annuncio dei progetti di legge e la loro presa in considerazione da parte delle

Commissioni di merito, così come si potrebbe fissare anche un termine ordinario minimo per l'esame complessivo di un progetto di legge.

b) Nel tentativo di valorizzare i lavori delle Commissioni, si potrebbe, in secondo luogo, ripensare la loro organizzazione attraverso delle proposte di modifica all'articolo 79 del Regolamento, i cui contenuti normativi potrebbero essere riformulati e rimodulati al fine di garantire che l'istruttoria non si svolga « solo » secondo « tempi certi », ma — seguendo l'impostazione assunta dal Professor Dal Canto nella sua audizione — anche secondo « tempi veri ». Infatti, solo assicurando « tempi reali » dedicati allo svolgimento dell'attività istruttoria si evita che il tempo trascorra inutilmente e che dunque la fissazione di termini minimi si risolva in una mera dilazione del procedimento. Da queste considerazioni potrebbe discendere la proposta di differenziare lo svolgimento della fase istruttoria in senso stretto dallo svolgimento della fase referente di esame dei testi (oggi indistinte), prevedendo che un certo numero di giorni e/o di sedute sia dedicato esclusivamente alla prima. Inoltre, al fine di dare rilevanza sostanziale a quanto emerso dall'attività istruttoria, si potrebbe inserire un termine dilatorio inderogabile fra la fine dello svolgimento di quest'ultima e la data di scadenza per il deposito degli emendamenti, nonché un ulteriore termine dilatorio tra il deposito degli emendamenti e il loro esame. Con riferimento all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge occorrerebbe stabilire degli adattamenti che seguano però questa medesima direttrice di fondo, consentendo perciò alle Commissioni, anche nell'ambito di questo procedimento caratterizzato da tempi stretti e rigidi, di svolgere comunque un minimo sufficiente approfondimento istruttorio.

Un ulteriore indirizzo di riforma dovrebbe intervenire sul **contenuto degli adempimenti istruttori** attualmente previsti, razionalizzando ed integrando la disciplina vigente.

a) In questa prospettiva, le stesse modalità, di cui si è detto in apertura, con cui si è cercato di svolgere il ciclo di audizioni sulla qualità della legislazione da parte del Comitato potrebbero rappresentare un primo punto di partenza nell'ottica di un rilancio dello strumento delle audizioni di esperti sui testi in esame: le indagini conoscitive potrebbero infatti essere utilmente « proceduralizzate », per evitare che esse si risolvano in un inutile mero rituale stancamente ripetuto nel quale in poco tempo vengono contestualmente ascoltati numerosi punti di vista senza una reale possibilità di « scambio » con i parlamentari; impostare le audizioni secondo tempistiche più congrue e logiche maggiormente dialogiche sarebbe infatti indispensabile per mettere i parlamentari nelle condizioni di parteciparvi attivamente e con cognizione di causa, in modo da trarre le informazioni necessarie per giungere all'elaborazione di testi normativi di maggiore qualità.

b) Essendo il tema delle « coperture » un aspetto centrale, di rilevanza costituzionale, troppo spesso disatteso nell'elaborazione dei testi normativi, si potrebbero inserire nelle regole sull'istruttoria legislativa delle misure atte a rendere obbligatoria la chiarificazione circa equilibrio tra entrate e uscite dei testi esaminati, nonché a permettere la verifica della qualità e dell'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni. In questa prospettiva sarebbe utile pensare ad un possibile maggior coinvolgimento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, azionabile non solo dalle Commissioni competenti in materia economico-finanziaria, ma anche su impulso dei singoli Gruppi.

c) Per dare organicità alla riforma, si dovrebbe intervenire anche sull'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in modo da esplicitare espressamente che le Commissioni possono richiedere anche autonomamente al Governo la predisposizione di un'analisi tecnico-normativa o di un'analisi di impatto della regolamentazione, al fine di incentivare l'utilizzo di tale possibilità e di pervenire alla sistematica

predisposizione di questi fondamentali documenti istruttori. Inoltre, recependo un altro elemento di riflessione apportato dalle audizioni, alle Commissioni dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di richiedere – anche in questo caso autonomamente o su raccomandazione del Comitato – lo svolgimento di una valutazione indipendente sull’analisi di impatto della regolamentazione ad esperti della materia e centri di ricerca indipendenti, secondo un’ipotesi di riforma attualmente allo studio anche in Francia. L’opportunità di poter « esternalizzare », seppur entro certi limiti, il compimento di alcuni adempimenti istruttori è stata sottolineata in particolare dal Professor Rivosecchi, ma anche il vice-capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio Varone ha convenuto sull’opportunità di prevedere delle verifiche esterne sulle analisi tecniche svolte dai ministeri; in effetti questa possibilità costituirebbe di per sé un incentivo ad un miglior svolgimento dei prescritti adempimenti da parte degli uffici governativi. Come notato dal Professor Rivosecchi, in questa prospettiva si potrebbe « attingere » dall’importante esperienza maturata dalle « Agenzie », strutture ricche di professionalità che potrebbero essere utilmente valorizzate per attività di supporto dell’attività legislativa, naturalmente assicurando l’indipendenza degli organismi coinvolti. Nell’ottica di stabilire utilmente il coinvolgimento di organismi esterni nello svolgimento dell’istruttoria legislativa – su suggerimento dei professori Bergougnous e Rozenberg – si dovrebbe altresì opportunamente permettere ai singoli Gruppi di richiedere una sorta di contro-analisi tecnica commissionata ad organismi esterni indipendenti e dotati della necessaria professionalità, coi quali la Camera dovrebbe, a tal fine, stipulare apposite convenzioni. Per evitare l’abuso di questo strumento si potrebbe stabilire un numero massimo di richieste in tal senso avanzabili da ciascun Gruppo (ad esempio una o due all’anno). Il coinvolgimento di specifiche professionalità esperte nel merito dei settori coinvolti dagli interventi normativi potrebbe

inoltre essere preso in considerazione anche « a monte » per valorizzazione le burocrazie parlamentari e ministeriali, cercando di dotarle di professionalità ed *expertise* ulteriori.

d) Ancora con riguardo al possibile coinvolgimento di organi esterni nell’istruttoria legislativa, dovrebbe rendersi possibile richiedere da parte delle Commissioni (ma anche eventualmente, sempre entro certi limiti, dai Gruppi), il parere del Consiglio di Stato su un progetto di legge, rendendo eventualmente vincolante una simile richiesta avanzata da una minoranza qualificata o su raccomandazione del Comitato. Si tratterebbe di una riforma da approntare sulla scorta ancora una volta del modello francese, nel quale gli orientamenti del Conseil d’État sulla qualità della legislazione assumono un grande rilievo. Anche in questo caso si dovrebbe inserire una norma apposita nel Regolamento (magari modellata su quanto già previsto dall’articolo 145 per i rapporti con l’ISTAT, implementato con un esplicito riferimento laddove si disciplina l’esame istruttorio in Commissione). Proprio con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato, il Presidente Patroni Griffi si è in effetti dimostrato favorevole alla possibilità che una Camera richieda il parere del Consiglio di Stato su un disegno di legge, sull’intero testo o su parte di esso.

e) Potrebbe utilmente essere presa in considerazione la proposta avanzata dal portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, audito il 2 aprile scorso presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in relazione al possibile inserimento dell’obbligo di prendere in considerazione gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes), ma anche i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs nell’acronimo inglese) nella predisposizione dell’AIR e nella redazione delle VIR, specie con riferimento alle manovre di bilancio.

f) Per quanto concerne invece nello specifico il ruolo del Comitato per la

legislazione, potrebbe innanzitutto rendersi maggiormente vincolante l'obbligo della sua consultazione in fase istruttoria qualora ne sia fatta richiesta da una minoranza qualificata o, entro certi limiti, dai Gruppi, sopprimendo formalmente la possibilità di non dare seguito alla richiesta in ragione dei tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Sviluppando fino in fondo questa prospettiva, potrebbe stabilirsi l'intervento d'ufficio del Comitato su tutti i progetti di legge all'esame delle Commissioni e non più solamente sui decreti-legge e sui progetti di legge contenenti deleghe e delegificazioni. In questo modo, il suo ruolo verrebbe parificato, con riferimento ai profili della qualità della legislazione, a quello delle altre Commissioni « filtro » come la Commissione Affari costituzionali e la Commissione bilancio. Pur richiamando le avvertenze già espresse circa la necessità di preservare sempre e comunque il carattere tecnico che connota il Comitato, stante la maggiore mole di lavoro che conseguirebbe all'accoglimento di una simile proposta, si potrebbe pensare di incrementare leggermente il numero dei componenti di quest'organo: si potrebbe ad esempio ipotizzare un aumento dei componenti a 14, mantenendo la composizione paritetica tra maggioranza e opposizione e, al contempo, garantendo la presenza nel Comitato di un componente di ciascuna delle Commissioni permanenti. In questo modo si potrebbe ottenere un maggiore « raccordo » tra Comitato e Commissioni permanenti, data l'applicazione discontinua della norma regolamentare (articolo 16-bis, comma 3) che prevede la partecipazione ai lavori del Comitato del relatore presso la Commissione di merito. Contestualmente all'aumento del numero di componenti si potrebbe pensare di aumentare ad un anno della durata del mandato del presidente: in occasione della riforma regolamentare del '97, la previsione di un mandato di sei mesi fu infatti pensata per consentire a tutti i componenti, nel caso in cui la Legislatura giungesse al suo termine naturale di 5 anni, di assumere la presidenza. Si tratta di un'i-

potesi già ora non più attuabile, in considerazione dell'aumento in via sperimentale della durata del mandato, con il parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, a 10 mesi. Né vi sarebbe modo di soddisfarla con un numero di componenti elevato a 14, se non prevedendo una durata del mandato del presidente eccessivamente breve. Di contro, un incremento della durata del mandato a 12 mesi potrebbe garantire una maggiore continuità nell'azione della presidenza. Con l'occasione potrebbero inoltre essere « codificati » i criteri di successione alla presidenza contenuti nel medesimo parere della Giunta per il Regolamento (in particolare l'alternanza tra maggioranza e opposizione).

L'individuazione di modalità idonee a rafforzare l'effetto procedurale dei pareri resi dal Comitato può invece risultare complessa. Al riguardo, anche dalle audizioni non è emerso un orientamento univoco. L'ipotesi di attribuire ai pareri del Comitato un carattere vincolante o sostanzialmente tale, come avviene per le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenute nei pareri della Commissione bilancio le quali, se riproposte in occasione dell'esame in Assemblea, si trasformano automaticamente in emendamenti, presenta secondo alcuni la necessità dell'abbandono della composizione paritetica del Comitato. Quest'ultima non rappresenterebbe certo una soluzione auspicabile, poiché la politicizzazione dell'organo lo esporrebbe al rischio di intaccarne il prestigio, oltre che di condizionare impropriamente l'oggettività dei pareri resi.

Volendo ricercare soluzioni alternative, si potrebbe ad esempio ipotizzare un ampliamento del ventaglio di strumenti a disposizione del Comitato da utilizzare nel dispositivo dei pareri. In particolare, oltre alle condizioni, alle osservazioni e alle raccomandazioni, il Comitato dovrebbe poter esprimere condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 76, per i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa, e dell'articolo 77 della Costituzione, come declinato dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, con riferimento alle

regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto, per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Ciò al fine di segnalare macroscopici profili problematici in ordine alla formulazione dei criteri di delega e alle procedure di delega ovvero al rispetto del requisito dell'omogeneità di contenuto e dell'immediata applicabilità dei decreti-legge. A differenza delle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nei pareri della Commissione bilancio, queste condizioni, relative agli articoli 76 e 77 della Costituzione, non si trasformerebbero automaticamente in emendamenti. Esse tuttavia potrebbero rappresentare un monito comunque dotato di una sua forza perché – in questo caso come le condizioni che fanno riferimento all'articolo 81 – potrebbero costituire un parametro di valutazione per il Presidente della Repubblica al momento della promulgazione e, successivamente, anche per la Corte costituzionale qualora venisse adita sul punto.

Si potrebbe poi ampliare la possibilità per il Comitato di rivolgere raccomandazioni alle Commissioni di merito. In primo luogo, il Comitato dovrebbe poter raccomandare alla Commissione di merito di richiedere al Governo la predisposizione di un'analisi tecnico-normativa o di un'analisi di impatto della regolamentazione, sul modello di quanto avviene con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sui profili finanziari. In questo modo, troverebbe soddisfazione un'altra esigenza emersa nel corso del ciclo di audizioni, vale a dire quella di potenziare gli strumenti di valutazione della qualità dei testi e delle politiche pubbliche.

II) L'approvazione articolo per articolo e con votazione finale delle leggi

L'altro punto nodale del procedimento legislativo si rintraccia nel disposto del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, che stabilisce l'approvazione articolo per articolo e con deliberazione finale dei disegni di legge. Esso pone una regola procedurale invero assai precisa e che sottende alcuni principi fondamentali

che dovrebbero guidare l'esercizio della funzione legislativa.

Infatti, questa regola è fissata dalla Costituzione perché è in grado di orientare correttamente l'assunzione della decisione normativa su due versanti: essa è innanzitutto una essenziale regola di funzionamento interna al Parlamento in grado di incidere sul concreto dipanarsi della forma di governo parlamentare e, prima ancora, della forma di Stato democratica; essa costituisce inoltre un'indispensabile regola di scrittura delle leggi direttamente collegata al principio della certezza del diritto e – come ha chiaramente sottolineato il Presidente Patroni Griffi nel corso della sua audizione – al connesso principio di uguaglianza.

Si tratta insomma di una regola che, contestualmente, incide sulla legge nel suo farsi e ne condiziona poi la successiva attuazione.

Quanto al primo profilo, la Costituzione richiede lo svolgimento di una deliberazione consapevole e specifica (oltre che eventualmente aperta al formarsi di maggioranze « variabili » su uno stesso testo di legge) su ciascun singolo aspetto (ossia su ciascuna « unità logica », fino ad arrivare a ciascuna singola disposizione) da parte di ciascun parlamentare presente e votante, il cui apporto è necessario per raggiungere i quorum partecipativi e deliberativi fissati del terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione. Ogni parlamentare deve quindi poter conoscere il contenuto delle proposizioni normative sottoposte a votazione e deve potersi esprimere su ognuna di esse, nonché sulle eventuali proposte di modifica, in modo distinto, informato, consapevole e chiaro. Solo così la deliberazione legislativa assume la forma e la sostanza di decisione che scaturisce dalla volontà della (almeno) maggioranza parlamentare, e acquista quella legittimazione ordinamentale che la colloca in una posizione primaria nel contesto delle fonti nazionali, in quanto atto espressivo della rappresentanza democratica. Sempre con riguardo agli effetti sul funzionamento delle istituzioni democratiche, la regola procedurale fissata

dal primo comma dell'articolo 72 dalla Costituzione consente inoltre di imputare con chiarezza (fatta salva la marginale ipotesi del voto segreto) la responsabilità politica delle decisioni normative di volta in volta assunte, quanto meno con riguardo all'identificazione da parte degli elettori di quali degli eletti l'abbiano infine sostenuta, ovvero avversata, o si siano altrimenti astenuti al momento del voto.

Quanto al secondo profilo, la suddivisione delle leggi in singole proposizioni normative che si susseguono secondo una sequenza logica (derivante dalla votazione articolo per articolo) e che contribuiscono nel loro insieme a realizzare un indirizzo politico complessivo (da approvare con distinto voto finale) appare senz'altro essere una, sia pur minimale, regola (anche) di *drafting* normativo connessa (anche) alla successiva fase applicativa. La correttezza della procedura parlamentare si riverbera infatti direttamente sulla comprensibilità delle leggi, sull'inequivocabilità delle intenzioni del legislatore, e in ultimo, sulla forza stessa della legge come fonte quadro di successivi interventi normativi o direttamente regolativa di rapporti e produttiva di situazioni giuridiche soggettive.

Queste considerazioni preliminari risultano necessarie, sulla scorta degli spunti emersi negli interventi degli esperti, per chiarire una volta di più la portata macroscopica e a più livelli del problema che si concreta nel ricorso – per usare le parole del Professor Francesco Clementi – alla triade « decreto-legge – maxiemendamento – fiducia ». La combinazione degli istituti della « triade » (che si riscontra soprattutto nel caso della legge di bilancio), di fatto annulla la regola procedurale della approvazione articolo per articolo e con votazione finale delle leggi. Da questo punto di vista, bisogna notare che, se è vero che formalmente alla Camera dal 2010 non sono più approvati maxiemendamenti, rimane il fatto che per le leggi di bilancio la Commissione bilancio fa sistematicamente ricorso alla possibilità di compattare, al termine dell'esame in sede referente, il testo in un unico articolo per consentire di mettervi la fiducia. Il che

non è invece necessario per i decreti-legge dove la questione di fiducia è posta sull'articolo unico del disegno di legge di conversione (mentre i singoli articoli del decreto-legge non sono oggetto di votazione).

Benché si debba necessariamente prendere coscienza del fatto che, per « sciogliere la triade » della quale ogni Governo ha abusato e rispetto alla quale nessuna maggioranza parlamentare ha saputo finora opporre resistenza, ben poco si può fare sul piano delle sole regole procedurali se queste (come detto) non vengono accompagnate – ed anzi precedute – da una svolta innanzitutto culturale degli attori istituzionali, nondimeno credo che la strada delle riforme regolamentari possa essere comunque utilmente percorsa anche su questo versante. Credo infatti una volta di più che anche su questo terreno il Comitato possa far valere la propria esperienza e la sua caratura tecnica per cercare innanzitutto di lasciare un « segno » indicando la direzione da seguire nel necessario cambio di rotta da intraprendere per riportare l'esercizio della funzione legislativa sui binari della piena legalità costituzionale.

Dunque, anche sulla scorta dei contributi offerti dagli esperti nel ciclo di audizioni svolto, risulta possibile suggerire alcuni possibili interventi che, più o meno direttamente, potrebbero servire a frenare le descritte cattive prassi invalse.

In primo luogo, il Comitato potrebbe avanzare una serie di proposte che mirino a **salvaguardare nel corso del procedimento il lavoro istruttorio** (governativo e parlamentare) svolto a monte, nonché ad **aumentare la comprensibilità dei testi** sottoposti all'esame del Parlamento e a chiarire (ad uso « interno » ed « esterno ») **il significato delle singole disposizioni normative**.

a) In questo senso, molti degli esperti hanno convenuto sull'opportunità di richiedere il necessario accompagnamento anche per le proposte emendative di un adeguato supporto istruttorio, ad esempio

recependo anche nelle disposizioni regolamentari quel riferimento che, come ricordato dal Professor Dal Canto, è già contenuto nell'articolo 28 del DPCM 1 ottobre 2012 sull'ordinamento della PCM e stabilisce che il DAGL provvede all'analisi istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi.

b) Inoltre, anche i parlamentari potrebbero essere obbligati a redigere una « nota esplicativa » degli emendamenti (e dei subemendamenti) che presentano, al fine di rendere più facilmente intellegibile la ratio delle singole proposte di modifica avanzate. Nella stessa logica è emersa la necessità di pensare alla possibilità di richiedere che anche le iniziative legislative parlamentari siano corredate di un supporto istruttorio in forma di AIR e di ATN semplificata. Si tratterebbe insomma di imporre un contenuto minimo di carattere tecnico per la relazione illustrativa delle proposte di legge di iniziativa parlamentare; la relazione illustrativa dovrebbe in particolare contenere alcune delle indicazioni che, in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008, devono appunto rientrare all'interno dell'analisi tecnico-normativa.

Queste ultime ipotesi di riforma, necessarie anche ad evitare che si possano aggirare le regole sugli adempimenti istruttori del Governo attraverso la presentazione « ad arte » di proposte governative « mascherate » da proposte parlamentari, nonché utili nell'ottica di una razionalizzazione dei lavori parlamentari, inciderebbero dunque sulle prerogative parlamentari dell'iniziativa legislativa e del potere di emendamento. Rispetto a questa possibilità alcuni degli esperti si sono in effetti espressi in senso contrario, ritenendo inopportuno « colpire » la già fragile posizione del parlamentare, andando ad onerare i deboli poteri del singolo deputato di ulteriori vincoli finora non previsti. Tuttavia, vale la pena di considerare che, da un lato, la proliferazione di proposte d'iniziativa parlamentare non è di per sé un'attività realmente utile ad arricchire il discorso democratico in quanto, come

noto, esse sono destinate per lo più a non venire mai prese in considerazione nel corso della legislatura, o semmai solo a venire abbinate (esaurendo in ciò il loro effetto) ad altre iniziative aventi un oggetto comune ma spesso di tenore affatto differente; viceversa, dall'altro lato, le regole sugli adempimenti istruttori di accompagnamento dovrebbero indurre i parlamentari a concentrare i loro sforzi progettuali su poche iniziative considerate realmente prioritarie, curandone al meglio la preparazione e la elaborazione, così da renderle anche più efficaci, in quanto meno facilmente ignorabili. Quanto alle proposte emendative, benché vada riconosciuto che la possibilità di presentare emendamenti senza particolari formalità costituisce in effetti uno degli ultimi strumenti utilizzabili dalle opposizioni in chiave ostruzionistica, bisogna considerare che questo avviene in un contesto procedurale nel quale complessivamente, senza neppure dover ricorrere a forzature e grazie all'utilizzo delle ordinarie possibilità di contingentamento dei tempi dei lavori della Commissione e dell'Aula previste dal Regolamento, è sostanzialmente vanificata ogni effettiva possibilità, per le minoranze, di impedire e persino di rallentare significativamente il processo decisionale. Quindi, in definitiva, alla agevole redazione e presentazione di un elevato numero di emendamenti da parte dei parlamentari e dei Gruppi, non consegue oggi di fatto alcun effetto reale sul procedimento, nemmeno di tipo ostruzionistico, fatta solo salva la possibilità per le minoranze di dare una minima visibilità, attraverso gli organi di stampa, alla volontà di opporsi ad un certo provvedimento.

c) Durante il ciclo di audizioni si è inoltre considerato il problema dell'incidenza degli emendamenti « fuori sacco » rispetto al testo di legge sottoposto alle analisi di impatto del Governo e successivamente sottoposto all'esame parlamentare. Si avverte in effetti la necessità di « preservare » il testo normativo da inserimenti emendativi dell'ultim'ora che ne ampliano e ne stravolgano il contenuto vanificando l'utilità degli approfondimenti

precedentemente condotti. In questa logica si potrebbe intervenire sull'articolo 86, comma 5, del Regolamento, laddove si consente al Governo e alla Commissione di presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, cercando di ristabilire la parità tra i soggetti del procedimento legislativo. In particolare, occorrerebbe prevedere in tali casi la riapertura dei termini per emendare in Assemblea anche per i deputati qualora il Governo o la Commissione referente di turno decidano di emendare il testo in corso di seduta. Una simile previsione avrebbe il pregio di indurre il Governo e le Commissioni a riflettere sull'opportunità di avvalersi del potere emendativo « dell'ultim'ora », poiché in quel caso si avrebbe la contestuale riapertura dei termini per emendare anche in favore dei Gruppi. Il Governo e la maggioranza rischierebbero così di veder allungati i tempi del procedimento per aver deciso di intervenire con nuove proposte di modifica su un testo già « maturo » per la decisione. Per un esempio offerto dal panorama comparato che sembra andare in questa direzione è possibile rimandare all'articolo 99 del Regolamento dell'Assemblea nazionale francese, ove al quarto comma si prevede in particolare la non applicazione dei termini ordinari stabiliti per la presentazione degli emendamenti, oltre che ai subemendamenti, alle proposte di modifica che vertono su articoli riguardo ai quali il Governo o la Commissione competente per il merito presenti uno o più emendamenti dopo lo scadere di tali termini, nonché a quelle suscettibili di essere poste in discussione congiunta con articoli aggiuntivi presentati dal Governo o dalla Commissione competente per il merito dopo lo scadere di tali termini.

d) Nella logica di aumentare la consapevolezza dei parlamentari in sede di votazione delle leggi e la comprensibilità dei testi da parte dei destinatari delle norme, si potrebbe percorrere la strada, suggerita nel corso delle audizioni in particolare dal Professor Lupo, di far prece-

dere gli articolati legislativi da una serie di considerando che giustifichino le ragioni dell'intervento normativo e ne spieghino il contenuto (con le accortezze linguistiche suggerite dalla Prof.ssa Pietrangelo), sull'esempio del diritto europeo. Inoltre, i rimandi e i riferimenti ai testi di altre leggi contenuti nelle proposte di legge, specie laddove si utilizza la tecnica della « novella » o del « rinvio », dovrebbero essere accompagnati, per la loro consapevole approvazione da parte dei parlamentari, da note esplicative che, su modello di quelle già predisposte su alcune piattaforme informatiche ad uso dei destinatari delle norme una volta che le leggi siano state pubblicate, riportino per esteso i testi cui si fa riferimento.

g) Al fine di consentire una migliore conoscibilità degli esiti dell'esame istruttorio e referente dei provvedimenti, potrebbe ripristinarsi la regola (spesso disattesa nella prassi, in quanto sostituita dall'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea) della presentazione di una relazione scritta all'Aula che fornisca in anticipo a tutti i parlamentari i dettagli degli approfondimenti e dei dibattiti svolti in Commissione. Nell'ottica inoltre di valorizzare le competenze e, dunque, la capacità di interlocuzione col Governo dei relatori dei progetti di legge, si potrebbe accogliere la proposta avanzata dal Professor Zaccaria – che però richiederebbe una riforma legislativa – volta a coinvolgere i parlamentari relatori dei provvedimenti anche nella fase successiva alla loro approvazione, ad esempio controllando la loro esecuzione nella fase attuativa e prendendo parte al processo di elaborazione della VIR.

e) Allo scopo di aumentare la chiarezza degli interventi normativi che toccano specificamente l'ambito, particolarmente conflittuale, dei rapporti Stato-Regioni, si potrebbe, raccogliendo i suggerimenti del Professor Gianfrancesco, imporre al legislatore statale l'onere di « autoqualificare » la normativa quadro nella quale sono inseriti, di volta in volta, i principi delle materie di potestà legisla-

tiva concorrente e, eventualmente, anche di evidenziare le disposizioni normative che si ritiene possano avere un impatto « trasversale » sulle competenze regionali. Tali specificazioni – è stato ben spiegato – non sarebbero certamente sottratte alla verifica da parte della Corte costituzionale sul rispetto del riparto verticale delle competenze, ma potrebbero piuttosto assumere così una veste formale che ne faciliti l'individuazione e dunque anche il controllo, a partire da quello svolto nella stessa sede parlamentare.

Su un diverso versante, e per andare al cuore del problema che affligge la nostra legislazione, si dovrebbe intervenire, come suggerito in particolare dal Professor Clementi, sulla **disciplina della questione di fiducia** per impedire l'effetto di « voto bloccato » derivante dalla posizione della fiducia su maxiemendamenti, oppure sull'articolo unico del disegno di legge di conversione col quale si approva il testo allegato del decreto-legge con gli emendamenti indicati dal Governo.

a) In particolare, per contenere il fenomeno occorrerebbe anzi tutto ripristinare, ed anzi forse allargare, l'operatività della regola ormai caduta in desuetudine di cui al comma 2 dell'articolo 116, che mantiene fermo l'obbligo di illustrare tutti gli emendamenti all'articolo sul quale il Governo pone la fiducia. Essa è stata, come noto, superata dal c.d. lodo Iotti, in un contesto ordinamentale, però, ancora fortemente condizionato dall'impianto – in realtà solo per alcuni versi – « consociativo » del Regolamento del 1971, ormai certamente largamente superato – ed anzi, per certi versi completamente stravolto – in virtù delle numerose riforme regolamentari che si sono succedute.

b) Si dovrebbe inoltre ripristinare la prassi che accompagnò la posizione delle prime questioni di fiducia, finché si mantennero « fisiologicamente » su interventi normativi dalla portata singolarmente individuabile, di richiedere al Governo, al momento dell'annuncio del ricorso alla fiducia, di esporre i contenuti, dandone

lettura, del testo legislativo di cui richiede l'approvazione quale condizione per la propria permanenza in carica. In questo modo si otterrebbe l'effetto di evitare la presentazione di fiducie « al buio », magari a trattative ancora in corso, ed il così più facile inserimento, in questa fase convulsa, di disposizioni ignote ai più. Si eviterebbe insomma di poter porre la questione di fiducia su testi non ancora disponibili o, peggio, di cambiare in corso d'opera il testo la cui approvazione sarebbe ritenuta dirimente in relazione alla permanenza del vincolo fiduciario. Si costringerebbe, inoltre, il Governo ad assumersi pubblicamente e solennemente la responsabilità del testo di cui viene data lettura, con un possibile effetto di deterrenza verso la formulazione di articolati interminabili e, appunto, « illeggibili ». L'effetto dilatorio prodotto dalla lettura del testo renderebbe peraltro meno conveniente l'utilizzo dello strumento fiduciario a meri scopi procedurali di strozzamento del dibattito parlamentare, già peraltro sufficientemente « razionalizzato » dal quadro regolamentare, nonché dalla prassi, vigente.

c) Un intervento ancora più incisivo potrebbe essere proposto per contrastare il fenomeno dei maxiemendamenti, ma anche per rendere più in generale maggiormente intellegibile il contenuto dei testi normativi, ossia rendere vincolante la regola di *drafting*, che come è stato notato dagli esperti auditi viene costantemente disattesa, che prevede che ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi, secondo quanto indicato nella Circolare dei Presidenti delle Camere del 20 aprile 2001 e per come specificato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 2 maggio 2001, nella quale si individua orientativamente in dieci il numero massimo di commi che dovrebbe avere ciascun articolo. Se infatti, in generale, tutte le regole contenute in queste circolari sono, come evidenziato dalla Prof.ssa Pietrangelo, di buon livello e dunque meritevoli di essere implementate nella loro effettività ai fini dell'innalzamento della qualità legislativa, rendere vincolante in particolare la regola dei dieci

commi per articolo potrebbe condurre a risultati immediati piuttosto efficaci. Questa regola potrebbe infatti essere combinata con l'inserimento della « sanzione » regolamentare di impedire, eventualmente, al Governo di porre la fiducia su testi di articoli o su emendamenti che non rispondano a tali regole redazionali. Nel caso del decreto-legge, si dovrebbe introdurre l'obbligo di porre la fiducia non sull'articolo unico che converte il decreto, ma solo sui singoli articoli del decreto (il che implicherebbe più in generale l'introduzione dell'obbligo di votare, a differenza di quanto avviene attualmente i singoli articoli) nel testo originario o eventualmente emendato, conformemente ai suddetti criteri redazionali. Anche per evitare il possibile aggiramento sul piano sostanziale di tale regola, si dovrebbe peraltro parallelamente prevedere l'obbligo di contenere, seppur con qualche elasticità, il contenuto di ciascun singolo articolo entro un congruo numero di caratteri.

d) Dovrebbe, inoltre, essere precluso l'utilizzo della fiducia per la concessione di deleghe legislative al Governo da parte del Parlamento, la cui dubbia compatibilità costituzionale è stata da tempo sottolineata da una parte della dottrina costituzionalistica, poiché la messa in campo del rapporto fiduciario appare, in questa circostanza, quantomeno impropria.

e) L'inserimento di regole volte a restringere il possibile ricorso alla posizione della questione di fiducia, secondo alcuni degli esperti auditi, dovrebbe essere accompagnato dalla concessione di una corsia preferenziale in favore del Governo, riconoscendo a quest'ultimo il ruolo di « comitato direttivo » della « propria » maggioranza. Rispetto a questo punto, tuttavia, bisogna notare come le attuali regole parlamentari già consentano all'Esecutivo di realizzare i propri indirizzi di politica legislativa in tempi certi e relativamente rapidi, del tutto in linea con quanto accade nelle altre democrazie parlamentari, dove peraltro il Governo non necessariamente gode, come da noi, dell'appoggio politico di entrambe le Camere. Alla luce

di ciò non pare in effetti necessario dotare l'Esecutivo di ulteriori strumenti di accelerazione del procedimento legislativo, che anzi rischiano di rendere quest'ultimo ancor più frenetico di quanto già non avvenga oggi, con un conseguente ulteriore abbassamento della qualità legislativa. D'altronde, prendendo l'esempio della Gran Bretagna, secondo quanto ha avuto modo di precisare il Professor Law, nel Regno Unito solo in situazioni eccezionali il Governo accelera le procedure e, quando lo fa, deve necessariamente « dare qualcosa in cambio »; il modo in cui il Parlamento è organizzato rende cioè difficile che si possa accelerare l'*iter legis* senza che siano accolte le procedure di accelerazione da parte dei parlamentari che, in contropartita, strappano delle « concessioni » all'Esecutivo sul merito dei provvedimenti.

Alla luce di ciò si potrebbe forse valutare l'opportunità di consentire il contingentamento dei tempi nel procedimento di conversione dei decreti-legge (transitoriamente congelato dal nostro Regolamento che non consentirebbe di ghigliottinare – a dispetto di un unico precedente, occorso come noto la scorsa legislatura – questo dibattito se non con il ricorso alla fiducia), ma solo alla luce di un effettivo ridimensionamento dell'utilizzo di questo strumento, che dovrebbe essere riportato entro i canoni della piena legalità costituzionale, nell'ottica di un non più aggirabile riequilibrio dei ruoli di Parlamento e Governo nell'esercizio della funzione legislativa, oltre che di un più corretto e ordinato svolgimento dell'*iter legis*. L'assunzione di simili misure lasciando immutate la disciplina regolamentare e l'attuale prassi applicativa sarebbe viceversa certamente da evitare.

Mi pare infine utile sottolineare che l'entrata a regime delle soluzioni proposte, tanto con riguardo all'implementazione dell'istruttoria legislativa quanto rispetto alle misure per evitare il ricorso alla triade decreto-legge, maxiemendamento, questione di fiducia, dovrebbe dimostrarsi in grado di incidere positivamente anche su

un'altra patologia che affligge il sistema di assunzione della decisione normativa che è stata oggetto di analisi nel corso del ciclo di audizioni, ossia il fenomeno della c.d. « fuga del regolamento ». Come è stato efficacemente rimarcato da molti degli esperti auditi, il frequente mancato ricorso da parte del Governo alla fonte regolamentare in favore dell'utilizzo di fonti atipiche, da un lato, e della decretazione d'urgenza, dall'altro, è legato in particolare alla volontà di bypassare i passaggi procedurali di adozione delle fonti governative secondarie disciplinati dalla legge n. 400/del 1988, ma anche al tentativo di trattenere, ai fini della gestione di certe materie, la potestà regolamentare allo Stato, laddove, ai sensi all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, essa sarebbe di competenza regionale (come ricordato in particolare dal Professor Zaccharia). Si capisce infatti come rendere meno « appetibile » il ricorso alla decretazione d'urgenza sanerebbe il paradosso attuale per cui risulta proceduralmente più agevole per il Governo adottare un decreto-legge piuttosto che un regolamento, mentre un'assunzione più ponderata delle scelte che confluiscono nella legislazione primaria dovrebbe quanto meno contrastare il « vizio originario », evidenziato in particolare dal Professor Gianfrancesco, per cui l'autorizzazione alla decretazione non regolamentare risiede di norma direttamente nella legge;

d'altra parte, come sottolineato dal Professor Palma, il Consiglio di Stato ha avuto modo di sancire il principio per cui sono le fonti primarie a legittimare le fonti secondarie aventi natura non regolamentare. A sua volta, la previsione dell'espressione del parere del Consiglio di Stato anche sui progetti di legge, nei termini di cui si è detto, potrebbe aiutare una più corretta gestione delle fonti secondarie da parte del legislatore. Più in generale, può senz'altro dirsi che un'assunzione della decisione legislativa più ponderata potrebbe avere effetti positivi anche sul successivo versante applicativo a livello di normazione secondaria.

* * *

Quello descritto è dunque il « segno » che, alla luce delle risultanze emerse dal ciclo di audizioni, dovrebbe assumere a mio giudizio un possibile percorso di riforma volto a migliorare il livello qualitativo della legislazione. Mi auguro davvero che queste riflessioni possano essere un valido punto di partenza per l'apertura di un dibattito che coinvolga tutti i membri del Comitato e che possa poi sfociare nella definizione di una proposta di riforma del Regolamento il più possibile efficace e condivisa.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 25

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che nella giornata di martedì 16 aprile 2019 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dalla Corte d'appello di Palermo – sezione I civile, nell'ambito di un procedimento civile (il n. 2051/2013 RG NR) nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti. I fatti all'origine della querela risalgono all'ottobre del 2009 e scaturiscono da un atto di citazione di Salvatore Cuffaro.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale

pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 17 aprile 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma, esame iniziato nella seduta del 3 aprile scorso e proseguito in quella del 10 aprile, nel corso della quale è stato ascoltato l'interessato. Come richiesto da alcuni membri della Giunta, la seduta odierna è dedicata alla visione del filmato delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Crosetto durante la trasmissione « *Porta a Porta* » del 12 gennaio 2012, da cui è originata la querela per diffamazione del dottor Quatrano, nonché del filmato degli interventi degli onorevoli Lehner e Contento nel corso della seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 2012.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, dopo aver proceduto alla visione dei filmati, chiede se vi siano interventi.

Catello VITIELLO (MISTO-SI-10VM) rileva che, anche alla luce di quanto visionato, le dichiarazioni dell'on. Crosetto ben potevano rappresentare un'esplicitazione delle ragioni sottese al voto da lui appena espresso in Aula, di per se stesse connesse a una forma tipica dell'attività parlamentare.

Ivan SCALFAROTTO (PD) osserva che, da un lato, occorre tenere adeguatamente conto di quanto testé esposto dal collega che lo ha preceduto, poiché nel caso di specie Guido Crosetto – pur riportando quanto detto da altri deputati nel dibattito in Assemblea – stava offrendo la spiegazione del proprio voto di quella mattina; d'altro lato, tuttavia, nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia di nesso funzionale, che era stata oggetto di approfondimento anche in occasione della discussione svolta nella scorsa legislatura sul medesimo caso, ravvisa l'esigenza di dedicare una riflessione ulteriore alla questione.

Catello VITIELLO (MISTO-SI-10VM), nuovamente intervenendo, sottolinea la contenenza delle espressioni usate da Guido Crosetto, di stretta attinenza al voto appena espresso e limitate alla semplice

citazione del dibattito, senza aggiunta di alcun commento.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che la visione dei filmati rafforza la convinzione che Guido Crosetto si sia limitato sostanzialmente a ripetere nel corso della trasmissione televisiva le ragioni espresse nel dibattito in Assemblea. La giurisprudenza della Corte costituzionale, in linea con quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, indica tuttavia che non esiste insindacabilità laddove un parlamentare riproduca *extra moenia* una posizione manifestata in sedi proprie da un Gruppo o da un altro deputato. Prospetta pertanto l'opportunità di ulteriori approfondimenti prima di pervenire alla deliberazione.

Gianluca VINCI (Lega) ricorda che occorre distinguere le considerazioni sul merito della vicenda – in cui comunque ritiene non ravvisabili gli estremi della diffamazione – da quelle sugli accertamenti di competenza della Giunta; ritiene inoltre che la giurisprudenza costituzionale richiamata non appare del tutto pertinente al caso in esame.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, ringrazia i colleghi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi C. 1807 Governo (*Esame e rinvio*) 27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella riunione di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, è stato stabilito il programma dei lavori sul provvedimento. In particolare, nelle giornate del 9 e 10 maggio prossimo, sarà svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge. Rammenta altresì che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 18 di mercoledì 15 maggio.

Invita quindi i relatori Centemero, per la VI Commissione, e Raduzzi, per la V Commissione, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2019 (C. 1807), del quale le Commissioni riunite Bilancio e Finanze avviano oggi l'esame, reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del *made in Italy* e ulteriori misure per la crescita.

Preannuncia che si soffermerà sugli articoli da 1 a 29, che recano in prevalenza disposizioni di più diretta competenza della Commissione Finanze, nonché sull'articolo 36, che interviene sulla riforma delle banche popolari e modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

L'articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Ri-

spetto alle norme previgenti, l'articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES) – disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni – con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Si dispone il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo, fino a prevedere – a regime, dal 2022 – un'aliquota pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Dall'agevolazione sono espressamente esclusi gli intermediari finanziari e le banche.

L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).

L'articolo 4 mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta *patent box*, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

L'articolo 6 stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute

alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche.

L'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

L'articolo 9 prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche, derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

L'articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

L'articolo 11 ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cd. *bonus* aggregazione. L'agevolazione consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al

regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

L'articolo 12 intende estendere l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

L'articolo 13 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore. Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.

L'articolo 14 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi. Ricordo che la disposizione è stata già affrontata dalla Commissione Finanze in sede di esame della proposta di legge C. 1074 in materia di semplificazioni, attualmente all'esame dell'Assemblea.

L'articolo 15 consente alle regioni e agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l'esclusione delle sanzioni.

L'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni

effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (comma 924 della legge n. 205 del 2017 – Legge di bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. L'articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.

L'articolo 17 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011).

L'articolo 18 interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

L'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'articolo 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

L'articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della cd. «Nuova Sabatini», misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di ottenere un correlato contributo statale in

conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. «Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.

L'articolo 22, novellando il decreto legislativo n. 231 del 2002, reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

L'articolo 23 apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.

L'articolo 24 è volto a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni (mediante modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011).

L'articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L'obiettivo delle modifiche è l'estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici e l'allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

L'articolo 26 concede finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.

L'articolo 27 introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato.

L'articolo 28 reca una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le *start-up* innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

L'articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari prevista dal decreto-legge n. 3 del 2015. Esso inoltre modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) disponendo – accanto alle ordinarie procedure disciplinate dalla legge di bilancio 2019, con esame delle domande da parte di una Commissione tecnica – anche una procedura di indennizzo forfettario. A tal fine viene definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, come già preannunciato dal relatore per la VI Commissione, onorevole Centemero, fa presente che nel corso della propria esposizione si soffermerà sulle parti del provvedimento prevalentemente di competenza della V Commissione, vale a dire sugli articoli da 30 a 35 e da 37 a 50. In proposito segnala quanto segue.

L'articolo 30 prevede l'assegnazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

L'articolo 31 modifica il codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), introducendo:

la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale;

la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, isti-

tuito presso l'UIBM, presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione;

il logo « marchio storico di interesse nazionale » che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, per lo svolgimento dei nuovi adempimenti – in particolare, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici – il Ministero dello sviluppo economico viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità di personale.

L'articolo 32 introduce, in primo luogo, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*italian sounding*.

Contestualmente, la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'*italian sounding* viene inserita nel codice della proprietà industriale.

Si apportano poi ulteriori modifiche al codice della proprietà industriale, volte:

a specificare che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle

forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia;

ad estendere la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*italian sounding*. A tal fine ne viene modificata la denominazione in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*italian sounding*. Viene altresì ampliata la composizione dell'organo.

La norma introduce, inoltre, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – « investire in innovazione », destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative. Viene inoltre riconosciuta un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. Sono poi introdotte nel codice della proprietà industriale ulteriori norme che disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

L'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni, con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

L'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017, specificando la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza.

L'articolo 37 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria.

In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, quantificato nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro. I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000.

Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

I commi da 3 a 6 intervengono sulla disciplina della restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in amministrazione straordinaria. In particolare, il comma 3 prevede che Alitalia corrisponda gli interessi sul finan-

ziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella relazione illustrativa al decreto, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.

Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura.

A tale norma si collega la modifica del comma 6, che ridefinisce le modalità ed i tempi di restituzione del prestito: il finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Vengono pertanto soppresse le modalità che erano state precedentemente definite nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e che prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019.

L'articolo 38 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.

L'articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società *in house* già esistenti del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 40 riconosce una indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna.

L'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concesso, in presenza di determinate condizioni, il trattamento di mobilità in deroga.

L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.

L'articolo 43 modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

L'articolo 44 prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato « Piano sviluppo e coesione » per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

L'articolo 45 proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine, fissato dalla legge di bilancio 2019, entro il quale le regioni devono rideterminare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disci-

plina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.

L'articolo 46 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto. In particolare, la norma limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.

L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, allo scopo di rendere più efficiente e celere lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.

L'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.

L'articolo 50 contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 51 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda, infine, i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Luigi MARATTIN (PD) chiede chiarimenti in merito alla prosecuzione dei lavori delle Commissioni, anche in considerazione dei lavori dell'Assemblea nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 maggio.

Carla RUOCCO, *presidente*, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal deputato Marattin successivamente alla definizione dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	35
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Atto n. 79.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la deputata Ascani è intervenuta per chiedere che si proceda allo svolgimento di audizioni informali. Della richiesta di audizioni informali, che è venuta anche da altri gruppi, si occuperanno gli uffici di presidenza delle due Commissioni, le cui riunioni sono previste tra oggi e domani. Comunica che, salvo diversa determinazione degli stessi uffici di presidenza, le audizioni saranno svolte la prossima settimana. Ricorda quindi che le Commissioni dovranno esprimere il parere al Governo entro il 17 maggio 2019.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	36
5-02042 Prisco: Sulle cariche della polizia durante la commemorazione, svoltasi a Milano il 29 aprile 2019, della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52
5-02043 Gebhard: Sull'integrazione del personale delle forze dell'ordine in servizio nella città di Firenze	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	54
5-02044 Iezzi: Sulle problematiche di sicurezza conseguenti all'utilizzo abusivo da parte di un gruppo Sintì di un terreno agricolo sito nel Comune di Roncadelle (BS)	38
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	55
5-02045 Migliore: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Napoli e nella sua provincia	38
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	57
5-02046 Macina: Sull'equiparazione del personale inserito nel ruolo direttivo a esaurimento della Polizia di Stato all'omologo personale di altre forze di polizia	39
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	59
5-02047 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Bari	40
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	61

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che il deputato Fiano ha sottoscritto l'interrogazione 5-02045 Migliore.

5-02042 Prisco: Sulle cariche della polizia durante la commemorazione, svoltasi a Milano il 29 aprile 2019, della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi.

Paola FRASSINETTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, concernente gli episodi verificatisi il 29 aprile a Milano in occasione della manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi.

Sottolinea infatti come il Questore e il Prefetto di Milano abbiano negato, a suo avviso ingiustificatamente, l'autorizzazione allo svolgimento di una fiaccolata silenziosa, nonostante in occasione delle fiaccolate consentite nei decenni precedenti non si siano mai verificati episodi di violenza, e chiede quali siano i motivi per cui è stato ordinato agli agenti di caricare uno sparuto gruppo di persone inermi, provocando peraltro alcuni feriti.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola FRASSINETTI (FdI), replicando, rileva come non sia stata data risposta al quesito posto dall'interrogazione, concernente i motivi per cui si è fatto ricorso all'uso della forza caricando i manifestanti in occasione della richiamata commemorazione.

Evidenzia al riguardo come, a fronte del divieto di svolgimento del corteo in ricordo di Sergio Ramelli, sia stata invece autorizzata la contromanifestazione promossa dai centri sociali, e stigmatizza l'utilizzo, nelle due circostanze, di un diverso metro di valutazione.

Segnala inoltre come la condotta dei funzionari di polizia impegnati nel servizio di ordine pubblico in tale occasione sia

risultata ingiustificata – anche in considerazione della disponibilità degli organizzatori a cambiare il percorso – e non consona al ruolo da essi ricoperto, facendo presente come in tale occasione rimasto ferito da alcune manganellate alla testa l'architetto Lorenzo Valcepina, esponente di Fratelli d'Italia che non si era certo macchiato di alcun comportamento violento.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo affinché siano adottati provvedimenti al riguardo, anche al fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi, in occasione delle future manifestazioni in ricordo di Sergio Ramelli.

5-02043 Gebhard: Sull'integrazione del personale delle forze dell'ordine in servizio nella città di Firenze.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, facendo presente di averne già presentata una analoga nello scorso mese di settembre 2018, rispetto alla quale il Governo, fornendo una specifica risposta al riguardo, indicò alcune carenze di organico del personale delle forze dell'ordine in servizio nella città di Firenze. Fa quindi presente che, con la presente interrogazione, si intende proprio chiedere al Governo se vi siano novità, rispetto ai dati precedentemente forniti, in ordine all'assegnazione del personale delle forze dell'ordine mancante nella città di Firenze.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, soprattutto laddove ha richiamato la necessità di prevedere incrementi di organico delle forze di polizia tenendo in considerazione la peculiare valenza turistica della città e della provincia di Firenze.

Fa notare, infatti, che, ai fini di un'adeguata definizione delle dotazioni orga-

niche di tale personale appare opportuno considerare, oltre che il numero dei residenti, l'elevato flusso di turisti che visitano quei territori.

Prende quindi atto dello sforzo compiuto dal Governo sul versante degli incrementi di organico, facendo notare, tuttavia, che, in considerazione delle uscite per pensionamento, la dotazione organica delle forze dell'ordine appare sostanzialmente stabile.

Dopo aver preso atto che gli incrementi di organico appaiono soddisfacenti solamente per l'Arma dei Carabinieri, evidenzia come la situazione appaia invece molto critica sul fronte del personale della Guardia di Finanza.

Ritiene che le promesse formulate in passato dal Ministro Salvini siano state dunque disattese, dal momento che, sul versante dell'effettivo impiego delle forze dell'ordine, continuano a mancare, rispetto alle previsioni organiche, circa 250 unità di personale, ritenendo pertanto che su una materia così delicata si debba procedere con provvedimenti concreti, non con slogan.

5-02044 Iezzi: Sulle problematiche di sicurezza conseguenti all'utilizzo abusivo da parte di un gruppo Sinti di un terreno agricolo sito nel Comune di Roncadelle (BS).

Simona BORDONALI (Lega) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, facendo notare come l'insediamento, nel comune di Roncadelle, in provincia di Brescia, in un'area destinata ad uso agricolo di una comunità allargata di Sinti abbia determinato forti tensioni con la locale cittadinanza. Dopo aver richiamato che tale comunità si è insediata con roulotte e ha costruito in quella zona manufatti abusivi, ricorda che la Lega, nel Consiglio comunale di Roncadelle, ha già sostenuto le proteste dei cittadini.

Fa quindi presente che nel mese di aprile 2019, a seguito di un tavolo svoltosi sulla questione presso la competente prefettura, il Sindaco Spada – che già aveva scritto al Prefetto e alla questura – ha

emesso un'ordinanza per il ripristino del campo agricolo e il trasferimento dei nomadi in aree pubbliche del comune e ne ha dato notizia nel corso di un consiglio comunale. Nel constatare il carattere provvisorio della soluzione individuata e l'eccessiva genericità di tale ordinanza, rileva tuttavia come i problemi tra il gruppo Sinti e i cittadini del comune interessato persistano, nonostante il Sindaco abbia assicurato alla cittadinanza di aver scritto nuovamente al Prefetto, il quale, nonostante operativo sul territorio da poco tempo, si è già attivato per risolvere la questione.

In tale contesto l'interrogazione chiede quindi al Governo se intenda chiarire quali richieste di intervento il Sindaco abbia inviato al Prefetto e al Questore e, rispetto alle ordinanze emesse, come il prefetto intenda intervenire per risolvere questa situazione complicata.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simona BORDONALI (Lega) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che testimonia l'ottimo lavoro svolto dal Prefetto dal giorno del suo insediamento.

Si augura quindi che si ponga dunque rimedio ad una situazione problematica generata, a suo avviso, dal comportamento dello stesso Sindaco, che ritiene sia più incline a fare concessioni a tale comunità di Sinti, peraltro rivelatasi irrispettosa delle regole e violenta – piuttosto che preoccuparsi del resto della cittadinanza.

Auspica, in conclusione, che i tavoli di confronto avviati dal Prefetto conducano ad un risultato positivo a favore dei cittadini residenti in quei territori.

5-02045 Migliore: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Napoli e nella sua provincia.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario,

che fa seguito alla sparatoria verificatasi il 3 maggio a Napoli, in pieno giorno, in piazza Nazionale, a seguito della quale è rimasta gravemente ferita una bambina di quattro anni, che proprio nella giornata di ieri ha ricevuto la visita in ospedale del Presidente della Repubblica.

Nel ricordare che il primo firmatario dell'interrogazione ha presentato più volte negli ultimi mesi, a seguito di numerosi attentati a Napoli e nella provincia, analoghi atti di sindacato ispettivo per chiedere uomini e mezzi adeguati e una presenza costante dello Stato, al fine di ripristinare quanto prima la legalità e il pieno controllo del territorio, chiede quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per contrastare il sistematico ripetersi di attentati a Napoli e nella sua provincia e per garantire la sicurezza dei cittadini di quest'area, con particolare attenzione al possibile coinvolgimento dei soggetti più deboli quali i minori di età.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, prende atto dell'invio a Napoli nell'ultimo anno di 137 agenti di polizia, ma rileva come tale dato non sia di per sé indicativo di un effettivo incremento degli operatori delle forze dell'ordine, in quanto occorre tener conto delle cessazioni dal servizio nel frattempo intervenute.

Prende altresì atto dell'impegno del Governo per la realizzazione della cosiddetta « super questura », ma rileva come a tale impegno debbano fare seguito interventi strutturali e provvedimenti concreti, di cui finora non si hanno segnali, al fine di attuare una vera e propria rivoluzione nella strategia di lotta contro la camorra e tutte le altre mafie.

5-02046 Macina: Sull'equiparazione del personale inserito nel ruolo direttivo a esaurimento della Polizia di Stato all'omologo personale di altre forze di polizia.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, ricor-

dando che, dopo 17 anni di elusione normativa ed una *class action* vittoriosa presso il TAR Lazio, il decreto legislativo n. 95 del 2017, attuativo della legge delega cosiddetta « Madia », ha istituito il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, che, per sanare un'annosa questione, ha sostituito il ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000, il quale tuttavia non era stato istituito nella Polizia di Stato, danneggiando conseguentemente gli ispettori della polizia di Stato *ex lege* n. 121 del 1981.

Al riguardo fa tuttavia notare come l'istituzione del predetto ruolo direttivo ad esaurimento non abbia risolto la questione, comportando una regressione di 12 parametri economici, e non restituendo neanche le prerogative annullate dal 2000, dopo che gli stessi soggetti interessati, con il decreto legislativo n. 197 del 1995, erano stati retrocessi e demansionati, caso unico nella storia della Repubblica, violando dunque apertamente il principio di equiordinazione indicato nella richiamata normativa di delega.

In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali iniziative il Governo intenda adottare per sanare l'iniqua e penalizzante situazione del richiamato personale della Polizia di Stato – questione che, ricorda, è già stata rimessa alla Corte costituzionale dal Tar Abruzzo – al fine di equiordinare gli interessati ai loro omologhi delle altre forze di polizia civili e militari ai quali, prima del decreto legislativo n. 197 del 1995, erano sovraordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabiana DADONE (M5S) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario.

Fa quindi notare come la questione dell'equiordinazione di tale personale della

Polizia di Stato sia nota da tempo, essendo stata affrontata nella scorsa Legislatura, e appaia particolarmente meritevole di risoluzione.

Ritiene pertanto opportuno che, anche sulla base dei futuri pronunciamenti in materia della Corte costituzionale, il Governo intervenga con i necessari provvedimenti correttivi, di cui si augura che il Parlamento sia messo a conoscenza.

5-02047 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Bari.

Francesco Paolo SISTO (FI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO (FI), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita, ritenendo che invocare la strategia di prevenzione e il contrasto della criminalità in nome di un sostegno corale delle istituzioni sia come pretendere di placare la sete solo mostrando bottiglie di acqua minerale.

Sottolinea quindi come la « coesione sociale e il tessuto economico » invocati dal Governo nella risposta dovrebbero lasciare spazio e interventi concreti in favore della gente del quartiere Libertà di Bari, che ha diritto non solo alla sicurezza, ma anche alla vivibilità, intesa come effettiva liberazione dalla presenza di soggetti dimostratamente inclini all'illegalità. Da questo punto di vista ritiene che non bastino le sensibilizzazioni e le intenzioni, ma sia indispensabile che le assicurazioni non siano solo verbali, ma siano caratterizzate da una maggiore presenza delle forze dell'ordine, di un'attività di indagine continua, e di un effettivo presidio del territorio, che è invece allo stato inesistente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile scorso.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, rileva come la Commissione sia a suo avviso chiamata preliminarmente a decidere se limitare l'intervento normativo alla sola riforma dell'ordinamento della polizia locale, di cui si occupano tutte le proposte di legge in esame, riforma che appare peraltro ormai necessaria, in quanto l'attuale legge quadro in materia risale al 1986, ovvero se estenderlo, secondo quanto previsto da cinque proposte di legge sulle sette complessivamente in discussione, anche al tema delle politiche integrate per la sicurezza, dichiarando fin d'ora di essere favorevole a tale seconda opzione.

In tale contesto rileva come gli interventi sulle politiche integrate per la sicurezza concernano in primo luogo la collaborazione, a suo avviso essenziale, tra la polizia locale e le altre forze dell'ordine e la conseguente delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza, attinenti alla sicurezza urbana, per quanto concerne la polizia locale, e all'ordine pubblico nel suo complesso, per quanto riguarda le altre forze dell'ordine. Ricorda come il concetto

di sicurezza urbana sia stato introdotto con i decreti-legge n. 125 del 2008 e n. 187 del 2010, promossi dall'allora Ministro dell'Interno Maroni, e successivamente approfondito anche dal Ministro Minniti.

Sottolinea, in particolare, come la proposta di legge C. 451 preveda la possibilità di stipulare, da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, accordi territoriali in materia di politiche integrate per la sicurezza, al fine di rendere più efficace il controllo del territorio, nonché la valorizzazione del ruolo delle regioni e l'istituzione di una conferenza regionale per la sicurezza urbana.

Ricorda quindi che il tema delle politiche integrate per la sicurezza riguardi anche altri temi, come la disciplina delle associazioni di cittadini, che già oggi sono presenti sul territorio e in relazione alle quali si ravvisa la necessità di definire una normativa chiara, in particolare per quanto concerne i relativi compiti e limiti.

Rileva altresì come una ulteriore questione da affrontare in tale ambito tematico riguardi i poteri sanzionatori delle violazioni del codice della strada, che le proposte di legge C. 242, C. 705 e C. 837 attribuiscono al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale e ai dipendenti di società di gestione dei parcheggi, sottolineando come tale questione sia anche oggetto di un autonomo provvedimento, la proposta di legge C. 680, all'esame dell'Assemblea.

Venendo agli aspetti concernenti il tema della riforma della polizia locale, il cui ordinamento è disciplinato attualmente dalla legge n. 65 del 1986, rileva come le proposte in esame siano simili per quanto concerne l'individuazione delle funzioni, riconducibili alla polizia amministrativa locale, polizia edilizia, polizia commerciale e tutela del consumatore, polizia ambientale, polizia ittico-venatoria. Per quanto riguarda, in particolare, la polizia ambientale ed ittico-venatoria rileva come le relative competenze spettino essenzialmente alle polizie provinciali, le quali, tuttavia, a causa del ridimensiona-

mento delle province, si trovano spesso in una situazione di difficoltà nello svolgimento dei propri compiti.

Sottolinea, inoltre, come la proposta di legge C. 451 rechi disposizioni volte a promuovere il coordinamento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, pur senza configurare l'istituzione di un corpo di polizia regionale, rilevando come tale coordinamento possa risultare particolarmente efficace in materia di polizia ambientale o per fare fronte a situazioni contingenti di emergenza, citando al riguardo, quale modello positivo, l'esperienza di coordinamento realizzata in Lombardia in occasione dell'Expo di Milano nel 2015.

Rileva altresì come le proposte di legge in esame rechino disposizioni in materia di qualifiche e ruoli del personale della polizia locale e di distinzione di funzioni tra i vari livelli di governo, ravvisandosi al riguardo la necessità di una disciplina uniforme a livello nazionale. Ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo delle regioni e ricorda come la proposta di legge C. 451 preveda l'istituzione di accademie regionali per la formazione del personale della polizia locale.

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione su alcune specifiche previsioni, contenute in forme parzialmente differenti nelle proposte di legge in esame, meritevoli di essere prese in considerazione, quali ad esempio quelle relative all'esenzione dal pagamento del canone per gli apparecchi radio delle polizie locali, opportunamente prevista dalla proposta di legge C. 837, alla possibilità di portare armi anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, nonché alla patente di servizio.

Richiama, infine, l'attenzione sull'esigenza, anch'essa considerata dalle proposte in esame, che il personale della polizia locale sia oggetto di una contrattazione autonoma, che tenga conto, ad esempio in materia di copertura assicurativa e di indennizzi, della specificità dei compiti svolti e dell'esigenza di assicurare una armonizzazione rispetto alle altre forze di polizia.

Ritiene quindi opportuno procedere ad un ciclo di audizioni per approfondire meglio le questioni affrontate dai provvedimenti in esame.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, condive l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sul tema in oggetto, tenuto conto che la tematica in esame, la quale presenta una certa complessità, appare meritevole di un serio approfondimento. Ritiene opportuno concentrarsi soprattutto su taluni aspetti, tra i quali richiama quelli connessi alla contrattazione del personale interessato, segnalando altresì l'esigenza di intervenire sul versante delle funzioni della polizia locale, a fronte dell'evidente sovrapporsi di compiti ed attribuzioni, rispetto al quale si riscontra al momento un vuoto normativo.

Emanuele FIANO (PD), nel riservarsi di approfondire le questioni di merito nel prosieguo dell'esame, auspica l'elaborazione di un testo unificato di ampio respiro, che tragga spunto dalle numerose proposte presentate.

Emanuele PRISCO (FdI) ritiene che l'esame dei provvedimenti in oggetto rappresenti una grande occasione per affrontare tematiche rilevanti, confidando nell'egregio lavoro della relatrice, di cui apprezza la competenza acquisita anche in virtù delle sue precedenti esperienze maturate in ambito locale.

Nel condividere l'opportunità di avviare una discussione di ampio respiro, affrontando il tema delle politiche integrate della sicurezza, segnala la necessità di svolgere un adeguato lavoro di approfondimento, al fine di adeguare ai tempi correnti l'ordinamento vigente della polizia locale, il quale appare particolarmente risalente e che nel corso del tempo ha subito rilevanti modifiche, anche a seguito di interventi della Corte costituzionale.

Giudica quindi necessario approfondire seriamente la materia, nel rispetto delle rispettive competenze tra i diversi livelli territoriali, sottolineando in particolare la necessità di definire fin da subito la pro-

spettiva dalla quale inquadrare la questione del personale della polizia municipale. Si chiede, infatti, se sia opportuno inquadrare le questioni relative a tale personale nell'ambito di un ordinamento speciale oppure rimanere nell'alveo della disciplina generale del pubblico impiego, facendo notare che, qualora si propendesse per la seconda soluzione, potrebbe risultare poi complicato richiedere a tale personale un rilevante ampliamento di funzioni e responsabilità.

Auspica, in conclusione, l'elaborazione di un testo unificato efficace, augurandosi sia possibile anche un confronto serio con i rappresentanti, tecnici e politici, del Ministero dell'interno.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, nel far presente che il Governo presta la massima attenzione alle tematiche oggetto dei provvedimenti, osservando, peraltro, come taluni dei punti in esame rientrino nel contratto di governo. Ritiene altresì che sull'argomento in questione debba esservi unità d'intenti, al fine di perseguire con efficacia il condivisibile obiettivo di aggiornare il quadro normativo vigente, risalente agli anni '80. Manifesta dunque soddisfazione per il contributo sinergico offerto dalle forze politiche sul tema, osservando che il Governo, nell'offrire il proprio punto di vista, ritiene opportuno inquadrare gli interventi da definire in tale sede nell'ambito di talune linee guida generali, che riguardino, in particolare, alcuni filoni tematici specifici.

Fa riferimento, in particolare, all'esigenza di concentrarsi sulla questione della tutela della sicurezza degli agenti di polizia e della loro formazione, tenendo in considerazione, in particolare, l'evoluzione – registratasi dagli anni '80 in poi – del ruolo degli operatori di polizia di prossimità, di cui ritiene opportuno un riconoscimento normativo.

Evidenzia, in ogni caso, che le questioni sul tavolo sono molteplici, segnalando come esse, da un lato, attendano da tempo una risposta concreta, imponendo soluzioni celeri e, dall'altro, richiedano comunque approfondimenti seri, soprattutto laddove riguardino problematiche più

complesse connesse al quadro ordinamentale e agli ambiti organizzativi di carattere generale.

Fa presente, in ogni caso, che il Governo si riserva di intraprendere eventuali iniziative nei prossimi mesi, valutando l'inserimento di specifici interventi nell'ambito dei prossimi veicoli normativi che saranno individuati e adottati.

Emanuele FIANO (PD) chiede al Governo di fare chiarezza circa la sua intenzione – peraltro già in precedenza preannunciata – di assumere iniziative normative autonome sul tema in oggetto, non comprendendo come si possa lavorare con efficacia in presenza di due parallele iniziative normative intraprese da Esecutivo e Parlamento.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA ritiene che Parlamento e Governo debbano lavorare per perseguire il medesimo obiettivo, senza alcuna volontà di ostacolarsi, utilizzando tutti gli strumenti normativi disponibili e adeguati al raggiungimento dello scopo, tenendo in considerazione anche il grado di urgenza degli interventi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendo imminente l'avvio della seduta dell'Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana, nel corso della quale i temi in discussione potranno essere ulteriormente approfonditi con tempi più ampi. Rileva inoltre come nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere definite le audizioni da svolgere ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti.

La seduta termina alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Al fine di inquadrare politicamente il provvedimento, il quale non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione, fa presente, in via preliminare, che, a seguito del *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea svoltosi il 23 giugno 2016, il cui esito risultò favorevole al recesso del Regno Unito dall'UE (51,9 per cento, con un'affluenza alle urne del 72 per cento), il Governo britannico ha avviato le procedure previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea – mai applicato sinora – il quale prevede che ciascuno Stato membro possa recedere dall'Unione, secondo le proprie norme costituzionali. In tal caso, infatti, lo Stato membro che intende recedere e l'Unione europea negoziano e concludono un « accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni ».

La Prima ministra britannica, Theresa May, ha avviato le relative procedure, notificando l'intenzione del recesso del Regno Unito con lettera del 29 marzo 2017. Da tale data erano calcolati pertanto i due anni previsti dall'articolo 50 TFUE per la conclusione del negoziato, scaduti inutilmente i quali vi sarebbe stato il recesso unilaterale nella forma cosiddetto *No deal* (la decadenza dallo status di Paese membro senza regolazione alcuna). Il negoziatore per l'Unione europea è stato individuato in Michel Barnier.

Successivamente, il Regno Unito, da un lato, ha prodotto un libro bianco sulle sue posizioni; dall'altro, ha approvato una legge sulle modalità da seguire per il recesso (lo *European Union Withdrawal Act 2018*). Vi si stabiliva – conformemente allo spirito di una sentenza della Corte Suprema del gennaio 2017 – che l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE dovesse essere ratificato dal Parlamento, a seguito dell'apposita procedura ivi prevista.

Il 14 novembre 2018, il Governo del Regno Unito e il negoziatore per l'Unione europea Barnier hanno concluso l'accordo di recesso, accompagnato da una dichiarazione politica sulle future relazioni.

Il Governo britannico ha presentato alla Camera dei comuni la mozione volta alla ratifica dell'accordo e della dichiarazione politica il 26 novembre 2018. Inizialmente fissato per l'11 dicembre 2018, il relativo voto – nel contesto di vicende parlamentari assai intricate – è stato rinviato al 15 gennaio 2019.

L'accordo May-Barnier è stato respinto con 432 voti contrari e 202 favorevoli. Dopo ulteriori sviluppi politico-parlamentari e interlocuzioni con l'Unione europea, Theresa May ha domandato e ottenuto un nuovo voto sulle intese per il 12 marzo 2019. Anche questa volta è risultata soccombente per 391 voti a 242.

In data 29 marzo 2019, presso la *House of Commons* si è tenuta un'ulteriore votazione che ha avuto per oggetto non già il « pacchetto » di accordo di recesso e dichiarazione politica (già respinto due volte) ma il solo accordo di recesso. Anche in questa circostanza sono prevalsi i voti

contrari (344 a 286). Il Presidente del Consiglio Europeo Tusk ha pertanto convocato un Consiglio europeo straordinario per il 10 aprile 2019, poco prima del quale il Regno Unito ha approvato una legge che obbligava il Governo britannico a un passaggio parlamentare che individuasse la data del rinvio della Brexit da domandare all'Unione Europea. Pertanto, il Primo Ministro May ha reiterato la richiesta di differimento del recesso al 30 giugno 2019 (che era già stata formulata al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk il 20 marzo).

Al termine del Consiglio europeo, i 27 Paesi dell'UE hanno accordato al Regno Unito una proroga del termine di recesso (non già al 30 giugno 2019 ma al 31 ottobre 2019). Si è concordato che, in questo lasso di tempo, il Regno Unito potrà approvare il pacchetto (già peraltro respinto dai Comuni) e in tal caso la Brexit avverrà anche prima del 31 ottobre. Altrimenti, potrà riconsiderare tutta la sua strategia: potrà avanzare proposte nuove inerenti alla dichiarazione politica (ma non all'accordo di recesso) e potrà revocare unilateralmente la notifica di recesso.

Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge n. 22 del 2019, rileva in generale come esso, originariamente composto di 24 articoli, abbia subito diverse aggiunte nel corso dell'*iter* di conversione al Senato.

Fatta eccezione per l'articolo 1 (di cui si compone il Capo I), che inerisce alla materia delle telecomunicazioni e – modificando il decreto-legge n. 21 del 2012 – estende l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo alla banda larga cosiddetta 5G, le altre disposizioni, recate dal Capo II (composto dagli articoli da 2 a 19-*quinquies*), attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Capo III (composto dagli articoli da 20 a 24) del provvedimento consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti

nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), già disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2016.

Resta inteso che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato ex articolo 50 TUE e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme del decreto-legge sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).

Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'articolato, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 21 del 2012, recante « norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ».

In particolare, nel predetto decreto-legge n. 21 del 2012 viene inserito un nuovo articolo 1-bis, recante poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

La norma ha la finalità di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. A tal fine, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G sono qualificati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato.

L'articolo 2, che apre il Capo II, Sezione I, recante la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo, fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.

L'articolo 3 disciplina la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio).

L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia.

Per i soggetti che possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica secondo quanto disposto dall'articolo 3 viene disposta la cessazione di specifiche attività ovvero la cessazione integrale dell'operatività nel caso in cui non vengano soddisfatti gli obblighi di notifica e la richiesta di autorizzazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge, fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita di specifici contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (derivati OTC).

L'articolo 5 indica i soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, fermo restando quanto specificamente previsto dal successivo articolo 6 con riferimento ai gestori di sedi di negoziazione, possono continuare a operare nel Regno Unito nel periodo transitorio determinati soggetti aventi sede legale in Italia, tra i quali vengono indicati banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile e fisso (Sicav e Sicaf), gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani

possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario (TUB) e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dall'articolo 32-*ter* del Testo unico della finanza (TUF). I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto si applica anche ai soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di garanzia ovvero di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Vengono infine stabiliti obblighi informativi nei confronti dei depositanti e degli investitori, che consentano loro di essere correttamente informati sulle tutele loro applicabili.

L'articolo 9 dispone che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei

servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

L'articolo 10 prevede che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari.

Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione; a tali fini la disposizione assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei.

L'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso.

L'articolo 14 dispone in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

In particolare, i commi da 1 a 5 definiscono una disciplina transitoria, valevole fino al 31 dicembre 2020, per far sì che tali soggetti conseguano (al ricorrere di determinate condizioni) o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno « per residenza ».

Decorso il periodo transitorio – e dunque a decorrere dal 1° gennaio 2021 – tali soggetti sono considerati, ai fini del sog-

giorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea.

Tali disposizioni si applicano solo per il caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, con decorrenza dall'effettivo recesso.

In particolare, il comma 1 ha per destinatari: i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente; i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno.

Tali soggetti possono richiedere – entro il 31 dicembre 2020 – il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

La richiesta è indirizzata al questore della provincia in cui dimorino.

Condizione per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo – come prescrive il comma 2 – è un soggiorno regolare in territorio italiano, protrattosi in modo continuativo da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Con le modifiche introdotte al Senato al comma 2 si prevede l'applicazione, ai fini della continuità del soggiorno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007. Tale norma prevede che la continuità del soggiorno non sia pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il comma 3 specifica – per il caso sopra ricordato di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, da parte del cittadino del Regno Unito iscritto in anagrafe e del suo familiare cittadino non UE – mediante una serie di rinvii normativi, le disposizioni vigenti da applicare a tale fattispecie.

Il comma 4 dispone per il caso in cui difetti il requisito di regolare soggiorno

continuativo in Italia da almeno cinque anni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Si prevede allora che i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno possano richiedere al questore – entro il 31 dicembre 2020 – un permesso di soggiorno « per residenza ».

Il comma 5 prevede che i titolari del permesso di soggiorno « per residenza » possano ottenerne la conversione in permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, qualora abbiano maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno nel territorio nazionale.

I commi 6 e 7 recano invece la disciplina « a regime », a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In tale ambito il trattamento giuridico dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari diviene pari a quello riservato dalla normativa vigente (di cui al Testo unico recato dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e al regolamento attuativo recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) ai cittadini di Stato non membro dell'Unione europea – salvo che quelli non abbiano conseguito un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno « per residenza », secondo la disciplina innanzi sunteggiata.

In caso di mancato conseguimento di tali permessi – o di non intervenuta loro richiesta da parte del cittadino del Regno Unito iscritto in anagrafe – entro il 31 dicembre 2020, si « azzera », per così dire, la validità dell'attestazione di regolare soggiorno, di cui quei soggetti siano titolari.

Si prevede inoltre che colui il quale esibisce del titolo di soggiorno non più valido, sia soggetto alle disposizioni poste dall'articolo 6 del Testo unico dell'immigrazione, circa l'obbligo di esibire alle pubbliche autorità, oltre al documento di identificazione, documento attestante la regolare presenza nel territorio italiano (pena l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 2.000 euro).

Si stabilisce altresì l'espulsione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico dell'immigrazione, in caso di assenza di documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

Il comma 8 specifica che la disciplina recata dall'articolo 14 del decreto-legge si applichi solo in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, e dalla data di effettivo recesso.

L'articolo 15 detta una disciplina transitoria per i cittadini del Regno Unito, circa l'applicazione delle norme relative alla concessione della cittadinanza italiana.

Al riguardo ricorda che la legge n. 91 del 1992 (recante «Nuova norme sulla cittadinanza») disciplina, all'articolo 9, la concessione a stranieri della cittadinanza italiana (con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno). Tra le fattispecie previste, figura (alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 9) il conferimento della cittadinanza a cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea il quale risieda legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano.

In tale contesto normativo l'articolo 15 del decreto-legge prevede che ai fini del conferimento della cittadinanza, i cittadini del Regno Unito siano equiparati (fino al giuramento) ai cittadini dell'Unione europea, se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea – e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.

Diversamente, è da ritenersi permanere l'altra (più lunga) via di acquisizione della cittadinanza, prevista dalla lettera f), comma 1, del medesimo articolo 9 della richiamata legge n. 91, vale a dire la concessione della cittadinanza allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Rimane fermo che la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia ovvero quando ricorra un eccezionale in-

teresse dello Stato (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 91 del 1992).

L'articolo 16 mira al potenziamento dei servizi consolari e reca, a tal fine, stanziamenti di somme finalizzati all'acquisto di immobili adibiti ai servizi consolari e alla ristrutturazione degli stessi; al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia; all'assunzione di personale. Sono quindi dettate le disposizioni per la copertura dei relativi oneri.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita in tale ambito una norma riguardante i rimborsi spese per il personale a contratto in occasione di viaggi di servizio.

Inoltre, l'articolo novella le disposizioni sulla decorrenza degli effetti delle dichiarazioni – rese agli uffici consolari dai cittadini italiani – di trasferimento di residenza all'estero ovvero di trasferimento di residenza o di abitazione all'interno dello Stato estero di residenza.

L'articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo.

Nel corso dell'esame al Senato è stata disposta l'estensione della suddetta normativa transitoria anche alle altre prestazioni di sicurezza sociale, nonché l'autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero della salute per il triennio 2019-2021.

L'articolo 17-*bis*, introdotto al Senato, fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.

L'articolo 17-*ter*, introdotto anch'esso dal Senato, interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 5 della legge n. 324 del 1976, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su

voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità.

Si stabilisce che ciò avvenga fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.

L'articolo 17-*quater*, introdotto a sua volta al Senato, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea « *point to point* », mediante aeromobili del tipo « *narrow body* » (a corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.

La finalità della norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro.

La partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della BEI si rende necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. L'aumento di capitale avviene nella forma di sottoscrizione di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale.

In dettaglio, i commi da 1 a 3 disciplinano le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze connesse alla Presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria e reca le coperture finanziarie per le assunzioni, mentre il comma 4 dispone in materia di riassegnazione delle risorse residue nei conti speciali CEE allo stato di previsione del MEF.

Con le modifiche introdotte al Senato è stato modificato il comma 1 e sono stati inseriti i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*. Le modifiche proposte incrementano lo stanziamento per indennità destinate al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione e recano disposizioni inerenti le articolazioni periferiche degli uffici del medesimo Ministero.

L'articolo 19-*bis*, introdotto al Senato, inserisce nel Titolo II, Capo II, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extra-comunitarie.

L'articolo 19-*ter*, inserito dal Senato, ammette la Cassa depositi e prestiti (CDP) alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato.

L'articolo 19-*quater*, inserito anch'esso dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

L'articolo 19-*quinquies*, introdotto a sua volta al Senato, estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale. (di cui all'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 119 del 2018, cosiddetto decreto fiscale).

L'articolo 20 (che apre il Capo III) – riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016 – definisce l'ambito di applicazione delle GACS (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza): la misura consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati, aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli

intermediari con sede in Italia. La misura è temporanea, destinata cioè a operare per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee.

L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina delle GACS contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016.

In sintesi:

si interviene sul momento in cui è calcolato il corrispettivo di trasferimento dei crediti cartolarizzati;

si prevede, a specifiche condizioni, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati possa essere sostituito;

si eleva la misura del *rating* minimo necessario perché i titoli senior accedano alla garanzia statale;

sono maggiormente dettagliate le condizioni alle quali è consentito il pagamento degli interessi dei titoli cosiddetti *mezzanine* e delle remunerazioni al cosiddetto *servicer*, in modo da ancorare tali emolumenti alla tempistica degli incassi delle operazioni di cartolarizzazione;

viene modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, anche a seguito di specifiche indicazioni della Commissione UE;

si chiarisce che le suddette modifiche sono applicabili alle garanzie di nuova concessione, successivamente alla data del 6 marzo 2019.

L'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le – già emanate – disposizioni di attuazione dello schema di garanzia disciplinato dal decreto-legge n. 18 del 2016, per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio.

Più in dettaglio, l'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione, già adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge n. 18 del 2016, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio, ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti. Secondo le modifiche introdotte al Senato, l'integrazione delle disposizioni di attuazione già adottate non debba determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23 reca la copertura finanziaria per il prolungamento delle GACS, a tal fine rifinanziando di 100 milioni di euro per il 2019 l'apposito Fondo, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2016 e alimentato a valere sul Fondo per le garanzie dello Stato.

In particolare, il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per il 2019 la dotazione dell'apposito fondo GACS, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CONSAP.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che è vigente dal 26 marzo 2019.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le disposizioni del provvedimento appaiano sostanzialmente riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, della Costituzione.

Con riferimento a specifiche disposizioni, assumono rilievo anche le seguenti materie, tutte di competenza esclusiva dello Stato:

« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione – con riferimento agli articoli 17, comma 2-*bis*, e 19 del decreto-legge;

« norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione – con riferimento all'articolo 17-*bis* del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-02042 Prisco: Sulle cariche della polizia durante la commemorazione, svoltasi a Milano il 29 aprile 2019, della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, signori deputati,

in merito alla manifestazione cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, si rappresenta che il 17 aprile scorso esponenti dei movimenti di estrema destra, Casapound, Lealtà e Azione e Forza Nuova, hanno preavvisato alla Questura di Milano lo svolgimento di un corteo indicando un percorso che da Piazzale Susa si sarebbe concluso in via Paladini, nei pressi della lapide commemorativa di Sergio Ramelli.

Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, e tenuto conto delle tensioni registratesi negli anni precedenti, il successivo 23 aprile – anche in base alle valutazioni emerse in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – è stato prescritto ai promotori della predetta iniziativa che la stessa si svolgesse in forma esclusivamente statica in viale Argonne, e non in forma di corteo.

Nonostante ciò, gli organizzatori hanno lanciato e pubblicizzato attraverso manifesti, affissi in varie zone della città, lo svolgimento del preavvisato corteo, dandosi appuntamento nella piazza di partenza per le ore 20 del 29 Aprile.

In segno di dissenso all'iniziativa della destra radicale, il movimento « Milano Antifascista, antirazzista, meticcias e solidale », con preavviso del 25 aprile, ha manifestato la volontà di effettuare, nella stessa giornata del 29 aprile, una pubblica manifestazione, con raduno in Piazzale Loreto e successivo corteo, fino a raggiungere Piazza Novelli.

Considerata l'estrema vicinanza di tale percorso non solo a quello preavvisato dagli esponenti della destra, ma anche alla località in cui è stato prescritto loro di svolgere l'iniziativa in forma statica, anche per questa iniziativa, sono state indicate delle prescrizioni e consentito lo svolgimento lungo un itinerario diverso.

Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento di entrambe le manifestazioni, sin dal mattino del 29 aprile sono stati adottati progressivi dispositivi di ordine pubblico.

Dalle ore 18 i militanti dei movimenti di destra hanno iniziato a radunarsi in piazzale Susa, ed agli stessi è stato ribadito, per il tramite degli organizzatori, che, come prescritto dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, non sarebbe stata consentita una manifestazione in forma itinerante.

Questi, tuttavia, raggiunto il numero complessivo di circa 1300 persone, alle ore 20.50, con una avanguardia di oltre 300 unità a cui poi si sono compattati tutti gli altri presenti, con un movimento improvviso, hanno imboccato viale Romagna, tentando di intraprendere il percorso non autorizzato, venendo, però, dopo alcune decine di metri immediatamente bloccati dalle forze dell'ordine che, nell'azione di contenimento necessaria per contrastare la spinta dei soggetti che cercavano di forzare il blocco, sono venute a contatto con gli stessi.

Il contatto è durato pochissimi minuti, il tempo strettamente necessario perché il blocco delle forze di polizia fosse rinforzato da altri contingenti.

In tali circostanze uno di questi, identificato per Lorenzo Valcepina, ha riportato delle contusioni al capo, per le quali è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale Fatebenefratelli. Un altro manifestante, non identificato, che aveva richiesto l'intervento del 118 per delle escoriazioni alla fronte, è stato medicato sul posto, per poi ricongiungersi al gruppo. Un ulteriore manifestante, identificato per Manolito Favasuli, colto da crisi epilettica, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo presso l'ospedale Fatebenefratelli.

Hanno fatto ricorso alle cure mediche anche 4 operatori del Terzo Reparto Mobile di Milano, trasportati presso l'Ospedale Policlinico, tutti in codice verde, per contusioni di lieve entità per le quali hanno riportato prognosi sino a 5 giorni.

I manifestanti, dopo essere rimasti bloccati a lungo in viale Romagna, attraverso la mediazione di esponenti istituzio-

nali (i deputati Carlo Fidanza, Marco Osnato e Paola Frassinetti ed i Consiglieri Regionali Viviana Beccalossi e Massimiliano Bastoni), hanno ottenuto di poter percorrere, in forma non organizzata e senza esposizione di simboli, via Beato Angelico, sino a giungere all'intersezione con via Illirico. Qui hanno tenuto una breve commemorazione, per poi percorrere, dietro uno striscione con la scritta « NEL LORO NOME » e sventolando alcune bandiere tricolore, i circa 200 metri necessari per raggiungere la lapide commemorativa in via Paladini, presso la quale hanno sostato in silenzio per circa 15 minuti. In seguito hanno ivi deposto una corona, dopodiché per tre volte è stato chiamato il « presente », a cui pressoché tutti i manifestanti hanno risposto con il « saluto romano ».

Alle ore 23.20 circa la manifestazione è stata dichiarata conclusa.

ALLEGATO 2

5-02043 Gebhard: Sull'integrazione del personale delle forze dell'ordine in servizio nella città di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, signori deputati,

l'organico della Polizia di Stato, operante nel territorio della provincia di Firenze, alla data del 1° maggio consta di 2097 unità suddivise tra i ruoli di dirigenti e funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti e ruoli tecnici.

Relativamente al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti, si rappresenta che sono stati disposti incrementi di personale; in particolare nell'Aprile del 2018 sono state assegnate 6 unità, nel successivo ottobre 11 unità, nel dicembre dello stesso anno 10 unità, e da ultimo, nel febbraio scorso, l'incremento è stato pari a 27 unità.

Nella provincia di Firenze, L'Arma dei Carabinieri opera: con un Comando Provinciale, 8 Compagnie, 58 Stazioni, 1 Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, 1 Nucleo Antisofisticazione e Sanità, 1 Nucleo Ispettorato del Lavoro, 1 Sezione Anticrimine, il Battaglione Carabinieri « Toscana », i reparti dell'organizzazione per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare. Il personale impiegato nei servizi operativi sono, al momento, pari a 994 unità, con un incremento di 38 unità rispetto all'organico comunicato nello scorso settembre in occasione dello svolgimento dell'analogo atto di sindacato ispettivo.

In ambito comunale la forza effettiva presenta un rapporto Carabinieri/abitanti favorevole rispetto alla media regionale e leggermente inferiore a quella nazionale.

Il dispositivo territoriale dell'Arma è stato oggetto di una recente valutazione nell'ambito del Tavolo interforze per la

rimodulazione dei presidi nelle 14 città metropolitane, all'esito della quale, per Firenze, sono stati previsti: interventi di potenziamento organico per 9 Stazioni Carabinieri maggiormente impegnate, l'istituzione di un Reparto Servizi Magistratura presso il Tribunale nonché l'elevazione a « Tenenza » della Stazione Carabinieri di Fucecchio.

Quanto alla Guardia di Finanza, il dispositivo territoriale nella provincia è stato oggetto di una recente rivisitazione che ha, tra l'altro, modificato l'assetto dei reparti nel capoluogo.

Il Comando Provinciale e le altre articolazioni territoriali possono complessivamente contare su una forza effettiva di 543 unità. È stato, inoltre, previsto un incremento complessivo delle dotazioni organiche di personale pari a 9 unità della categoria ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari.

L'assetto del Corpo in detta provincia costituisce, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli analoghi impegni su tutto il territorio nazionale.

Si rappresenta, infine, che in considerazione della peculiarità della città e della provincia di Firenze, poli di attrazione ad altissima valenza turistica, nonché della connessa crescente domanda di sicurezza legata alla presenza di numerosi obiettivi sensibili, il Governo assicurerà i necessari incrementi di organico delle forze di polizia nel contesto delle prossime pianificazioni degli impieghi e nel quadro del piano delle assunzioni straordinarie previsto dall'ultima legge di bilancio.

ALLEGATO 3

5-02044 Iezzi: Sulle problematiche di sicurezza conseguenti all'utilizzo abusivo da parte di un gruppo Sinti di un terreno agricolo sito nel Comune di Roncadelle (BS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, signori deputati,

sul territorio del comune di Roncadelle, sin dall'anno 2013, è presente un gruppo di persone, di cittadinanza italiana e regolarmente iscritte all'anagrafe comunale senza fissa dimora dal 2014, del quale fanno parte principalmente componenti di una famiglia appartenente alla comunità Sinti.

La famiglia in questione è proprietaria di un terreno agricolo a Roncadelle che è stato utilizzato per lo stazionamento delle loro roulotte e dei loro camper, in genere durante il periodo invernale.

Tuttavia, tale terreno, in base alla destinazione urbanistica, non può essere utilizzato a tale scopo e, pertanto, il comune, avendo anche rilevato una serie di difformità di carattere edilizio urbanistico nell'area, ha disposto con un'ordinanza dell'ottobre del 2018 il ripristino delle condizioni originarie del luogo.

L'esecuzione dell'ordinanza ha innescato una certa conflittualità tra l'Amministrazione Comunale e la predetta famiglia, conflittualità che peraltro si innestata su tensioni già manifestatesi negli anni pregressi tra il gruppo di nomadi e numerosi residenti.

In particolare, si ricorda che il 9 febbraio 2019 è scoppiata una rissa tra i residenti e il gruppo dei Sinti a seguito di minacce e aggressione fisiche da parte di questi ultimi, con intervento sul posto di Carabinieri e Polizia Locale.

Il successivo 21 febbraio, poi, una ventina di soggetti appartenenti al gruppo di occupanti ha cercato di ostacolare fisica-

mente il capo dell'Ufficio Tecnico del comune e il comandante della Polizia Locale impegnati nell'operazione di rilievi per verificare se gli occupanti del campo stessero effettivamente procedendo alla rimozione della ghiaia dall'area dalla superficie dell'area occupata, come previsto dall'ordinanza emessa dal comune lo scorso ottobre. L'ordinanza prevedeva, infatti, oltre all'obbligo di rimuovere uno strato d'asfalto e un container (rimozione avvenuta al momento del controllo), anche la ghiaia usata dagli stessi per coprire il terreno agricolo e renderlo funzionale allo stazionamento dei loro camper. L'ordinanza era stata impugnata dai Sinti, ma il ricorso era stato successivamente rigettato dal Tar a metà febbraio 2019.

Nei giorni seguenti, il problema degli accampamenti abusivi delle roulotte dei Sinti si è intensificato nelle vie cittadine. Anche in quella occasione l'azione di persuasione delle Forze dell'Ordine ha prodotto un momentaneo allontanamento del gruppo.

A seguito, poi, di una riunione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica tenutasi il 13 marzo scorso presso la Prefettura di Brescia, il sindaco del comune di Roncadelle ha emanato un provvedimento, in via straordinaria e temporanea, con il quale è stata individuata per la localizzazione della comunità predetta una porzione di strada non ultimata, e quindi al momento inutilizzabile e non transitabile, comunemente denominata « Ramo P », lontana dal centro abitato.

Malgrado l'adozione del provvedimento, i Sinti si sono spostati in altre zone del territorio creando nuovo malcontento nei residenti.

Peraltro, gli stessi hanno anche sconfinato nel Comune limitrofo di Travagliato che, a seguito di ciò, ha emanato un'ordinanza di immediato sgombero dell'area occupata determinando il ritorno dei Sinti nel comune di Roncadelle.

Da un recente controllo interforze, deciso in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento ed effettuato dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale è emerso che il nucleo complessivamente è costituito da 26 soggetti, 6 dei quali minorenni, tutti cittadini italiani, residenti nello stesso comune di Roncadelle.

Il Prefetto di Brescia, ha recentemente tenuto tre Comitati Provinciali dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica (rispettivamente in data 11, 17 Aprile e 3 Maggio) per affrontare la questione segnalando al Sin-

daco l'opportunità di promuovere la realizzazione di un'area di sosta dedicata, in conformità alla normativa regionale, disponendo l'intensificazione delle misure di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia al fine di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini residenti a ridosso dell'area sopra indicata.

Al momento la zona in cui gravitano i sinti è oggetto di una vigilanza mobile radiocollegata da parte delle forze dell'ordine per la prevenzione di comportamenti antisociali e antiggiuridici da parte dei membri del gruppo.

Per la soluzione definitiva della questione, è stato istituito un tavolo di confronto con rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Locale e del Sindaco di Roncadelle al fine di individuare un percorso nel rispetto delle normative internazionale, nazionale e regionale circa l'insediamento di popolazioni nomadi in aree attrezzate.

ALLEGATO 4

5-02045 Migliore: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Napoli e nella sua provincia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, signori deputati,

ringrazio il deputato Migliore per aver richiamato l'attenzione sullo stato della sicurezza nella città di Napoli, dopo l'inaccettabile episodio di criminalità che ha coinvolto la piccola Noemi, ancora oggi sospesa tra la vita e la morte, per la ferocia incosciente di una criminalità che attanaglia una città dalle mille risorse come Napoli.

La speranza di tutti noi è che presto Noemi possa superare la fase critica in atto e tornare agli affetti della sua famiglia.

In merito all'episodio di piazza Nazionale sono in corso serrate indagini da parte della Squadra Mobile, coordinata dalla competente Procura della Repubblica per l'identificazione dell'autore dell'azione criminosa.

Quanto, invece, ai citati fatti del 9 aprile scorso, si rappresenta che la Squadra Mobile e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli il 4 maggio hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 7 soggetti, appartenenti al clan D'Amico, operante nel quartiere di S. Giovanni a Teduccio, gravemente indiziati, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo, ricettazione, favoreggiamento personale e incendio, delitti tutti aggravati dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Le indagini hanno, quindi, consentito di individuare i mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio di Mignano Luigi e del tentato omicidio del figlio e del nipote di tre anni.

Giova precisare che nell'ultimo triennio la città di Napoli ha presentato significative criticità, oggetto di una speciale e straordinaria azione di prevenzione e contrasto, ancora in atto.

In particolare nel periodo 1° giugno 2018-30 aprile 2019, riferibile all'attuale Governo, nel capoluogo partenopeo si sono registrati 14 omicidi, di cui 5 di stampo camorristico; nel periodo 1° maggio 2017-31 marzo 2018 gli omicidi sono stati 17 di cui 12 riconducibili alla camorra e, infine, nel periodo 1° febbraio-31 dicembre 2016 gli omicidi sono stati ben 34 di cui 28 riconducibili alla camorra. Questi dati evidenziano che, seppur in un contesto che permane di indubbia criticità, le misure messe in campo in questi mesi dal Governo sul territorio di Napoli non sono rimaste prive di effetto.

Con riferimento all'impegno delle forze di polizia sul versante investigativo segnalo tra l'altro che proprio ieri, nel comune di Afragola, i carabinieri hanno catturato il latitante Giuseppe Monfregolo, reggente del gruppo camorristico « 167 di Arzano », ritenuto responsabile di estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

A dimostrazione della volontà del Governo di riaffermare la legalità, la sicurezza e la presenza dello Stato, in un territorio da troppo tempo esposto al condizionamento della criminalità organizzata, ricordo che nell'ultimo anno a Napoli sono arrivati 137 poliziotti in più. Sappiamo che non basta. Per questo intendiamo investire ancora di più per la sicurezza. Il piano di riorganizzazione dei presidi prevede una super questura che passerà dagli attuali 3.740 agenti a 4.332,

con un incremento di 592 unità. I militari impegnati nell'operazione Strade Sicure sono 690, di cui 100 per la Terra dei Fuochi.

Con i fondi del Decreto Sicurezza, Napoli ha beneficiato di 1,4 milioni di euro. Il Comune ha potuto assumere 53 agenti della Polizia Municipale grazie ai fondi della Sicurezza Urbana (altri 6,7 milioni di euro).

Per il progetto Scuole Sicure il capoluogo campano ha beneficiato di altri 243 mila euro, che si sommano alle risorse contro la dispersione scolastica. A questi stanziamenti si aggiungono quelli per i Comuni della Provincia: 150 mila euro nel 2018 per Spiagge Sicure (tre Comuni coinvolti), diventati 294 mila euro quest'anno

(sette Comuni coinvolti). Per la messa in sicurezza di scuole e strade nei piccoli comuni campani sono arrivati 4,21 milioni.

Sono queste misure concrete che dimostrano l'attenzione che il Governo, sin dal suo insediamento, ha dedicato a Napoli.

Siamo comunque consapevoli che estirpare un fenomeno così radicato come la camorra richieda azioni straordinarie dirette ad affrontare in modo strutturale i problemi dell'area. E per questo è necessario un impegno corale che superi le divisioni politiche in nome della legalità e del comune desiderio di far partire proprio da Napoli una riscossa civile che contagi l'intero Paese.

ALLEGATO 5

5-02046 Macina: Sull'equiparazione del personale inserito nel ruolo direttivo a esaurimento della Polizia di Stato all'omologo personale di altre forze di polizia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, signori deputati,

il recente « riordino » dei ruoli delle Forze di polizia, operato con il decreto legislativo n. 97 del 2017, nell'abrogare il « ruolo direttivo speciale » istituito nel 2000 lo ha sostituito con un « nuovo » ruolo direttivo, che non poteva che essere qualificato ad alimentazione limitata nel tempo, come emerge anche dalla denominazione « ad esaurimento », proprio alla luce di particolari agevolazioni che lo caratterizzano sul piano sia dell'accesso sia della progressione in carriera.

In particolare il nuovo ruolo ad esaurimento prevede:

una dotazione organica pari a 1.800 unità (a fronte delle 1.300 previste dal riordino del 2000);

un'alimentazione mediante 2 distinte procedure concorsuali, per soli titoli, senza prevedere il possesso della laurea. Un primo concorso, bandito per 1.500 posti, ha registrato domande di partecipazione inferiori alle disponibilità, ed un secondo, previsto per 300 unità poi elevate a 436 posti per dare copertura ai posti non assegnati con il primo concorso;

l'articolazione in 3 qualifiche (vice commissario, commissario e commissario capo), con notevole accelerazione nella progressione in carriera. In particolare, i vincitori del primo concorso raggiungeranno la qualifica apicale di commissario capo in 2 anni e 3 mesi di effettiva permanenza nella qualifica di commissario, a fronte dei previsti 6 anni per il

suddetto ruolo direttivo speciale del riordino del 2000 e dei 7 in caso di attuale accesso alla carriera dall'interno (con laurea triennale);

possibilità, fino al 2026, per i funzionari del ruolo ad esaurimento in possesso della prescritta laurea quinquennale, di partecipare, senza limiti di età e con riserva di posti, al concorso pubblico per commissario della carriera dei funzionari;

attribuzione di funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari e previsione di rapporti gerarchici basati sulle qualifiche ed anzianità e non sull'appartenenza a tale carriera piuttosto che al ruolo ad esaurimento.

Va anche rilevato che a circa il 99 per cento dei funzionari del primo concorso è stato garantito il mantenimento della precedente sede di servizio, mentre sul piano delle opportunità di progressione in carriera, già prima del riordino del 2017, l'ordinamento ha consentito ad oltre 650 già appartenenti, in possesso di laurea, di accedere alle qualifiche direttive, mediante concorsi.

Sul piano del contenzioso, va rilevato che, le doglianze dei funzionari del ruolo ad esaurimento in merito alla richiesta di essere inquadrati con decorrenza giuridica riferita agli anni in cui dovevano essere banditi i concorsi (2001-2005) secondo quanto previsto dal riordino del 2000 – sono state oggetto di vaglio in sede di giustizia amministrativa.

In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza n. 24 del febbraio 2019, riformando la decisione del Tar Lazio del febbraio 2016 – citata dagli onorevoli interroganti – ha confermato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento all'asserita inerzia circa la mancata indizione dei concorsi per l'alimentazione transitoria del precedente « ruolo direttivo speciale ».

Inoltre diversi Tar hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi in relazione sia alla forma collettiva sia al tipo di azione proposta.

Il solo Tar Abruzzo, a cui si è aggiunto, recentissimamente, il Tar Calabria-Reggio di Calabria, ha invece riconosciuto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti con riferimento all'a-

deguatezza delle misure compensative disposte per ovviare al ritardo dell'approvazione del riordino, sollevando la questione di legittimità costituzionale.

Fermo restando che l'Amministrazione sta ritualmente predisponendo il gravame dinanzi al Consiglio di Stato, è intendimento attendere le determinazioni della Giustizia costituzionale ed eventualmente intervenire sulla cosiddetta normativa di risulta, che dovesse sussistere all'esito del giudizio, in adeguamento ad esso.

In tale quadro, resta ferma la disponibilità di valutare l'utilizzo, anche a tale scopo, del potere legislativo delegato cosiddetto correttivo, a disposizione fino al 30 settembre 2019, per ogni possibile intervento volto ad eliminare le distonie ed iniquità che dovessero emergere.

ALLEGATO 6

5-02047 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, signori deputati,

fatti come quelli riferiti dall'onorevole interrogante, l'esibizione cioè di autovetture di grosso valore e l'accensione di fuochi pirotecnici in occasione eventi religiosi o privati, possono in effetti veicolare messaggi negativi verso la società civile fino a rappresentare, in alcuni, casi vere e proprie manifestazioni di potere da parte delle famiglie legate ai sodalizi criminali.

In relazione agli episodi avvenuti recentemente nel quartiere Libertà di Bari, si informa che nessuna segnalazione è pervenuta alla Questura ed alle altre Forze di polizia, peraltro diffusamente impegnate il 28 aprile sul territorio cittadino per garantire la necessaria cornice di sicurezza ad altre concomitanti manifestazioni in programma (Rievocazione del Gran Premio di Bari 2019 per auto d'epoca su percorso stradale cittadino, nonché l'ultima partita di campionato in casa della squadra del Bari, con relativi festeggiamenti dei tifosi per l'anticipata promozione in Serie C).

Il rilievo dato da alcuni organi di informazione ai fatti ha indotto la Questura a verificare la veridicità della notizia prendendo diretti contatti con il Parroco della Parrocchia del Santissimo Redentore.

Il Sacerdote ha confermato il fatto riconducendolo ai festeggiamenti tenuti da alcune famiglie in occasione della Messa per la celebrazione, in quella Chiesa, delle Prime Comunioni.

Alla luce di quanto accaduto, la Questura di Bari, con ordinanza del 4 maggio scorso, ha disposto una intensificazione dei servizi di vigilanza – già in atto presso i luoghi di culto, per motivi legati ai noti

rischi derivanti dal terrorismo internazionale – per prevenire accensioni pirotecniche non autorizzate. Per i medesimi fini, i predetti controlli sono stati estesi anche in prossimità di locali di intrattenimento e ristorazione.

Inoltre, per rendere più efficace l'incisività di detti controlli, sono stati sensibilizzati gli Uffici di Polizia coinvolti nel controllo del territorio della Città Metropolitana di Bari a svolgere la medesima attività preventiva d'intesa con le parrocchie insistenti nelle rispettive giurisdizioni.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che il quartiere Libertà, caratterizzato dalla pervasività di elementi legati alla criminalità locale e a clan storici del capoluogo, è sottoposto ad una incisiva azione di controllo da parte delle forze dell'ordine, costantemente calibrata attraverso ripetute e cadenzate predisposizioni di servi « ad alto impatto ».

Il quartiere Libertà è stato altresì dotato, di recente, del servizio del carabiniere di quartiere e della presenza di una stazione mobile dell'Arma proprio nei pressi della chiesa del Santissimo Redentore, che però nell'occasione in precedenza citata non era presente in loco perché impegnata nelle concomitanti manifestazioni.

Tale strategia di prevenzione e contrasto necessita tuttavia di un'azione di sostegno corale da parte di tutte le istituzioni operanti sul territorio nonché delle categorie economiche e del terzo settore al fine di realizzare le condizioni per un'effettiva coesione sociale e per l'inserimento nel tessuto economico dei tanti soggetti che vivono in condizioni di disagio e di marginalità.

ALLEGATO 7

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento siano sostanzialmente riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; si-

stema tributario e contabile dello Stato », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, della Costituzione;

evidenziato altresì come assumano rilievo anche le materie, tutte di competenza esclusiva dello Stato, « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione – con riferimento agli articoli 17, comma 2-*bis*, e 19 del decreto-legge – e « norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione – con riferimento all'articolo 17-*bis* del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	63
Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche. C. 86 Brambilla (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	64

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
DL n. 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione, per le valutazioni di competenza, copia di una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali in materia di possibili modifiche della disciplina delle intercettazioni tra presenti realizzate, in particolare, mediante captatore informatico. Comunica che il Presidente della Camera ha altresì trasmesso copia di due segnalazioni effettuate dall'Autorità garante per l'infanzia e

l'adolescenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2011, rispettivamente, in materia di violenza contro le persone di minore età e di tutela degli orfani per crimini domestici.

La Commissione prende atto.

Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche. C. 86 Brambilla.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 13 febbraio scorso il relatore, onorevole Casinelli, aveva illustrato il provvedimento.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, nel constatare come non vi siano richieste di intervento, ritiene, con soddisfazione, che l'atteggiamento dei colleghi sia da interpretare come una generale manifestazione di consenso sui contenuti del provvedimento in esame.

Cosimo Maria FERRI (PD) chiede che sia abbinata al provvedimento in discussione la proposta di legge a sua firma C. 950, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, con riferimento alla richiesta del collega Ferri, fa presente che la proposta di legge a sua firma C. 950 verte su materia diversa rispetto all'oggetto della proposta di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinvia al prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

C. 1603-ter Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1603-ter Governo, recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento, ricorda che il provvedimento in esame nasce dallo stralcio del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge

di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Ricorda altresì che il Governo ha dichiarato anche per il provvedimento in esame la natura di collegato nel Documento di economia e finanza del 2019.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge A.C. 1603-ter, recante « Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive ». Come anticipato dalla presidente, ricorda che tale provvedimento risulta dallo stralcio – disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019 – del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Nel rammentare che l'A.C. 1603 era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2019 e presentato alla Camera, in prima lettura, il 15 febbraio 2019 e che gli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 sono confluiti nell'A.C. 1603-bis, evidenzia che la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2020 del disegno di legge A.C. 1603-ter è stata dichiarata dal Governo nel documento di economia e finanza 2019. Avverte poi che in data 30 aprile la V Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere al Presidente della Camera con cui ha accertato che il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica C. 1603-ter non reca disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza. Esaminando il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione Giustizia, evidenzia che lo stesso, composto da 6 articoli: interviene sulla disciplina del divieto di accesso alle competizioni sportive (cosiddetto DASPO), per ampliarne la portata; estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni

sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; interviene sul cosiddetto Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati; affida al Governo una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.

Nel dettaglio, rammenta che l'articolo 6 del disegno di legge in discussione reca misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il comma 1 di tale articolo interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativa a interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare, la lettera *a*) di tale comma modifica l'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, che disciplina il DASPO che, ricordo, è una misura di prevenzione atipica.

Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge: aggiunge il reato di rissa (articolo 588 del codice penale) tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l'applicazione del DASPO (nuovo comma 1, lettera *c*), dell'articolo 6); specifica che i fatti che determinano il questore o l'autorità giudiziaria ad emettere il divieto di accesso alle competizioni sportive possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive (nuovo comma 1, lettera *c*) e *d*), dell'articolo 6); introduce un nuovo comma 1-ter, nel quale sposta il contenuto degli attuali secondo e ultimo periodo del comma 1, e precisa che il DASPO per fatti commessi all'estero può essere disposto a seguito di accertamenti svolti, non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva; aumenta al nuovo comma 5 la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASPO: nei confronti di persona già destinataria del DASPO, la durata del nuovo divieto – cui si accompagna sempre l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia in concomitanza con le manifestazioni sportive – non potrà essere inferiore a 6 anni né superiore a 10 (attualmente da 5 a 8 anni). In caso di violazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la durata del DASPO può essere aumentata fino a 12 anni (in luogo degli attuali 8) (numero 3, comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge); subordina (nuovo comma 8-*bis*) il provvedimento di riabilitazione, che il destinatario può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del divieto, a condotte di ravvedimento operoso consistenti nella riparazione dei danni causati, nel risarcimento del danno, nella collaborazione con le autorità ai fini dell'individuazione di altri autori delle violenze. La disposizione sembra fare esclusivo riferimento al DASPO applicato a seguito di violenze nell'ambito di manifestazioni sportive e non anche, invece, a quello che potrebbe essere ap-

plicato a soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico in base alle lettere *c*) e *d*) del nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 (gli indiziati di particolari reati); inserisce il comma 8-ter per consentire al questore, quando il DASPO colpisca soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi, di aggiungere al divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive anche i divieti normalmente impartiti ai destinatari dell'avviso orale (disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011): si tratta del divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. In analogia con quanto previsto per l'avviso orale dal Codice antimafia, anche in questo caso gli ulteriori divieti possono essere applicati in presenza di qualsiasi condanna per delitto non colposo: non si fa infatti riferimento a condanne per delitti ricompresi nell'elenco di quelli che giustificano il DASPO nei confronti dell'indagato. Contro l'applicazione di questi ulteriori divieti, il destinatario del DASPO può presentare opposizione davanti al tribunale in composizione monocratica.

In caso di violazione dei divieti, si applica l'articolo 76, comma 2, del Codice antimafia, che prevede la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i

programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. Le lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge intervengono, rispettivamente, sugli articoli 6-*quater* e 6-*quinqües* della legge n. 401 del 1989, per estendere anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti. In particolare: la lettera *b*), inserendo un ulteriore comma all'articolo 6-*quater*, prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni a carico di chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. È prevista infatti l'applicazione delle pene previste per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) e di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale); la lettera *c*), inserendo un ulteriore comma all'articolo 6-*quinqües*, prevede l'applicazione delle pene previste per il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-*quater* del codice penale) anche quando le lesioni siano arrecate ad arbitri o ad altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. In particolare, l'articolo 583-*quater* del codice penale, prevede la reclusione da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi e la reclusione da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime. Il comma 2 dell'articolo 6 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati. Rispetto alla normativa vigente, la riforma: specifica che tanto il divieto di corrispondere benefici, quanto quello di contrattare, opera nei confronti dei soggetti destinatari

di DASPO non solo per la durata del provvedimento, ma anche oltre la scadenza, finché non intervenga la riabilitazione; specifica, anche in relazione ai destinatari di una misura di prevenzione personale, che il divieto per le società opera anche oltre la scadenza della misura, finché non intervenga la riabilitazione disciplinata dal Codice antimafia.

Evidenzia che l'articolo 7 amplia le ipotesi di fermo di indiziato di delitto, intervenendo sul Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il disegno di legge in discussione interviene sull'articolo 77 del Codice antimafia per consentire il fermo degli indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive anche quando il reato commesso sia punito con pene inferiori rispetto a quelle richieste dall'articolo 384 del codice di procedura penale (ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo ai due anni e nel massimo ai sei anni); per procedere al fermo sarà comunque richiesto che il reato per il quale si procede sia contemplato tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

Segnala che l'articolo 8 stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto. Ai fini della stabilizzazione dell'istituto l'articolo 8 interviene, quindi, sull'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*) sopprimendo – ai commi 6-ter e 6-quater – il riferimento temporale (30 giugno 2020) al termine dell'efficacia delle disposizioni sull'arresto in flagranza differita per i reati collegati alle manifestazioni

sportive e per quelli commessi in presenza di più persone, anche nelle manifestazioni pubbliche. Alla soppressione di cui al comma 6-ter consegue, per i reati nelle manifestazioni sportive e in caso di violazione del DASPO, anche la messa a regime della possibile applicazione di misure coercitive in deroga ai limiti ordinari di pena previsti dal codice di rito penale.

Sottolinea che l'articolo 9 apporta modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale, ed è volto al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive. In particolare, il comma 1, lettera a) integra la formulazione dell'articolo 61, primo comma, del codice penale con l'introduzione di una nuova aggravante comune (nuovo numero 11-septies), consistente nell'aver commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Ai sensi dell'articolo 64 del codice penale – in assenza di concorso di circostanze – la presenza di tale nuova aggravante comune comporta l'aumento della pena edittale fino a un terzo. Con le stesse finalità il comma 1, lettera b), novella l'articolo 131-bis del codice penale relativo alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. All'articolo 131-bis è, infatti, aggiunto un periodo al secondo comma che prevede una ulteriore ipotesi di esclusione della particolare tenuità del fatto quando si procede per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi.

Evidenzia che l'articolo 10 amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. L'attuale formulazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 28 del 2013 limita la punibilità alla vendita abusiva e al bagarinaggio commesso in tutti i luoghi interessati dai singoli eventi sportivi, quali l'impianto sportivo, i parcheggi, le aree di sosta

autostradali. Rispetto alla disciplina vigente: tramite la soppressione (al comma 1 dell'articolo 1-*sexies* citato) del riferimento ai luoghi di commissione dell'illecito, si consente la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, dunque sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all'evento sportivo, sia quelle effettuate « *on line* »; si specifica (nuovo comma 1-*bis* del medesimo articolo 1-*sexies*) che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001).

Segnala che l'articolo 11 affida al Governo una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi. I primi criteri di delega (dettati dal comma 2) prevedono – con la ricognizione, il coordinamento, e l'armonizzazione della normativa in materia, anche penale e processuale, non disciplinata dai codici – le necessarie modifiche alla disciplina vigente per migliorarne la coerenza e sistematicità, adeguarne e semplificarne il linguaggio normativo (lettera *a*) nonché per adeguarne il contenuto alle novità introdotte dal provvedimento in esame (lettera *b*). Uno specifico criterio di delega (comma 2, lettera *c*) riguarda l'obbligo di espressa indicazione delle norme oggetto di abrogazione, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle preleggi. Ulteriori principi e criteri per l'attuazione della delega attengono agli obblighi in capo alle società sportive (comma 3). Il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia. Con un

ultimo criterio il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo. Il testo unico è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia. Il parere del Consiglio di Stato deve essere reso entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi i quali il Governo può comunque procedere (comma 4). Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il parere entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato (comma 5).

Viene prevista la consueta formula dello « scorrimento » del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (dodici mesi) è prorogata di 90 giorni. Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni ed eventuali modificazioni. In tal caso solo le Commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

È prevista la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive del testo unico, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo (comma 6).

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, anche un testo unico delle norme regolamentari in materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la potestà regolamentare del Governo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

C. 1797 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1797, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 ».

Rammenta che la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 – e firmata lo stesso giorno dagli Stati membri dell'Unione europea – è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne,

tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace.

Segnala che la Convenzione fatta a Dublino è la seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea. La prima convenzione, non ratificata dall'Italia, era stata stabilita e firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e verteva sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione.

Evidenzia, come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame, che le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene per la maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso. La Convenzione in titolo, infatti, completa e migliora il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: si tratta, in particolare, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e anche della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977. Nella medesima relazione illustrativa, si legge che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione d'interesse comune « che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea (nella forma vigente alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) ». La Convenzione di Dublino nasce quindi dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune – che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – e di considerare necessario, inoltre, integrare la disciplina prevista dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi.

Precisa che la Convenzione in esame, che ha come obiettivo l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'estradizione, riguarda realtà nazionali la cui normativa interna — quanto a diritti dell'imputato e del condannato — è caratterizzata da un elevato grado di omogeneità. In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. In particolare, vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina che garantiscono lo svolgimento delle procedure di estradizione dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci. Nella relazione illustrativa si afferma, in proposito, che «l'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito».

Nel passare ad esaminare il contenuto della Convenzione fatta a Dublino il 27 settembre 1996, evidenzia che la stessa consta di 20 articoli preceduti da un preambolo.

In particolare, sottolinea che l'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il riferimento è ai seguenti atti pattizi: la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977; la Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; il «Trattato Benelux» (tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione Benelux. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 della

Convenzione specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro.

Rammenta che l'articolo 2 individua i fatti che danno luogo all'estradizione precisando, al paragrafo 2, che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente. L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere. L'articolo 4 prevede che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale non possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

Fa presente che l'articolo 5 prevede che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici. Ai sensi dell'articolo 6, che dispone in materia di reati fiscali, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.

Rileva che l'articolo 7 detta la disciplina dell'estradizione dei nazionali. L'articolo stabilisce che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato membro richiesto, come invece previsto dall'articolo 6, lettera a) della Con-

venzione europea di estradizione. L'articolo 8 prevede che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte. È espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro. L'articolo 9 prevede che l'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto, qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

Evidenzia che l'articolo 10 dispone per i fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estrazione, stabilendo che per tali fatti, commessi anteriormente alla consegna, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto in alcuni casi specificamente individuati (paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)).

Precisa che l'articolo 11 riguarda la presunzione di consenso dello Stato membro richiesto, l'articolo 12 dispone in merito alla riestradizione da uno Stato membro verso un altro, mentre l'articolo 13 reca disposizioni in materia di Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax. L'articolo 14 riguarda le informazioni complementari, mentre l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione.

Segnala che l'articolo 16 disciplina le ipotesi in cui l'individuo estradato verso lo Stato richiedente viene fatto transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente. L'articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente, mentre gli articoli 18 e 19 stabiliscono rispettivamente l'entrata in vigore e l'adesione di altri Stati membri. L'articolo 20, infine,

individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.

Per quanto concerne l'Allegato alla Convenzione, evidenzia che lo stesso contiene la dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo.

Nel passare, infine, ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione, rammenta che lo stesso è composto di quattro articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta che è prevista per la giornata di domani la deliberazione sul prescritto parere e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Ricorda in-

fatti che, a seguito dell'esito del referendum tenutosi nel Regno Unito il 23 giugno 2016, il 14 novembre 2018 il Governo del Regno Unito e il negoziatore per l'UE, Michel Barnier, hanno concluso un accordo sulle condizioni di recesso del Paese, che tuttavia è stato respinto dal Parlamento britannico. Da ultimo, a seguito delle reiterate richieste di differimento della cosiddetta Brexit da parte del Governo britannico, il Consiglio europeo straordinario del 10 aprile scorso ha accordato una proroga del termine di recesso al 31 ottobre 2019 (originariamente fissato al 29 marzo 2019, in base alle disposizioni dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea). Si è concordato che, in questo lasso di tempo, il Regno Unito potrà approvare il pacchetto (già peraltro respinto dai Comuni) e in tal caso la Brexit avverrà anche prima del 31 ottobre. Altrimenti, potrà riconsiderare tutta la sua strategia: potrà avanzare proposte nuove inerenti alla dichiarazione politica (ma non all'accordo di recesso) e potrà revocare unilateralmente la notifica di recesso.

Con riferimento al provvedimento in esame, originariamente composto di 24 articoli, segnala che esso ha subito diverse aggiunte nel corso dell'*iter* di conversione al Senato. Fatta eccezione per l'articolo 1, che inerisce alla materia delle telecomunicazioni, le altre disposizioni attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A tale proposito, evidenzia che il Capo II del decreto-legge è intitolato « Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo ». Segnala, in particolare, che l'articolo 2, nell'individuare oggetto e ambito di applicazione di tali disposizioni, reca le definizioni rilevanti, tra cui le principali sul piano generale sono quelle contenute nel comma 2, alle lettere *l)* ed *m)*, in cui viene rispettivamente offerta la nozione di data di recesso e di periodo transitorio, inteso quest'ultimo come l'arco di tempo che intercorre tra il recesso *No*

deal e la scadenza dei successivi 18 mesi. Resta inteso che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato ex articolo 50 del Trattato sull'Unione europea e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme in esame sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).

Tutto ciò premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata disamina dei contenuti del provvedimento, avverte che in questa sede si limiterà ad illustrare le parti di stretta competenza della Commissione Giustizia. A tal fine, segnala che rilevano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 14 e 17-*bis* del provvedimento.

Osserva che, quanto all'articolo 7, viene stabilito l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che svolgono attività sul nostro territorio di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. In particolare, il comma 1 stabilisce per tutti i soggetti che svolgono attività e servizi di natura bancaria ammessi al mutuo riconoscimento, a prescindere dal fatto che sia loro consentito o meno continuare l'attività svolta prima della data di recesso nel periodo transitorio, l'obbligo di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB – decreto legislativo n. 385 del 1993). Per i soggetti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi vi è, tuttavia, la possibilità (comma 2) di non aderire a tali sistemi purché gli stessi soggetti aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono

sottoposti nel Paese d'origine. Il comma 3 si applica invece ai soggetti che svolgono attività e servizi di investimento (le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti per i quali è disposta la cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 4). Tali soggetti sono obbligati a mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 32-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF – del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) nel periodo transitorio (la cui durata è pari a diciotto mesi per i soggetti che continuano ad operare a norma dell'articolo 3 e a sei mesi per i soggetti che cessano l'attività a norma dell'articolo 4 del decreto in esame).

Rammenta che l'articolo 9 dispone invece che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Segnala in particolare che il comma 4 prevede che a tali imprese continuano ad applicarsi, nel periodo transitorio, le disposizioni dell'articolo 193 del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. Inoltre l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del CAP (quelle previste nei seguenti casi: abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza, violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa, assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato, doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza, violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa e disciplinare per i periti assicurativi).

Quanto alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, esse sono dettate dagli articoli da 325 a 328 del CAP.

Fa presente che l'articolo 10 dispone che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Il comma 3 di tale articolo, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce che, nei sei mesi successivi alla data del recesso, agli intermediari continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle violazioni in caso di esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento (Titolo IX, Capo II, Sezione IV del CAP) e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso medesimo. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo codice, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 per le imprese di assicurazione.

Rileva che l'articolo 14 dispone in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In particolare, profila una disciplina transitoria, sì che tali soggetti conseguano (al ricorrere di determinate condizioni) o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno « per residenza ». Decorso il periodo transitorio – e dunque a decorrere dal 1° gennaio 2021 – tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. Pertanto, come previsto dal comma 6 dell'articolo 14, l'esibitore di titolo di soggiorno non più valido è soggetto alle disposizioni poste dall'articolo 6, comma 3, del Testo unico dell'immigrazione (recato dal decreto legislativo n. 286 del 1998), circa l'obbligo di esibire alle pubbliche autorità, oltre al documento di

identificazione, documento attestante la regolare presenza nel territorio italiano, pena l'arresto fino ad un anno e l'ammonda fino a 2.000 euro.

Rammenta, infine, che l'articolo 17-bis, introdotto al Senato, fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020. La norma prevede, inoltre, che sono fatte salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche pro-

fessionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta che è prevista per la giornata di domani la deliberazione sul prescritto parere e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano (*Svolgimento e conclusione*) 75

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 76

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019. C. 1660 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 76

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; *b)* Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; *c)* Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (*Esame e rinvio*) 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di Michael O'Flaherty, Direttore della *European Union Agency for fundamental rights (FRA)* (*Svolgimento e conclusione*) 80

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del Fronte Polisario in Italia (*Svolgimento e conclusione*) 80

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE, indi del vicepresidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

(Svolgimento e conclusione)

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Manlio DI STEFANO, *sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Ivan SCALFAROTTO (PD), Simona SURIANO (M5S), Piero FASSINO (PD), Pino CABRAS (M5S) e Paolo FORMENTINI (Lega).

Manlio DI STEFANO, *sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei

cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la relatrice, onorevole Siragusa, ha presentato ieri una proposta di parere favorevole.

Elisa SIRAGUSA, *relatrice*, illustra la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 10.

Ratifica ed esecuzione del protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

C. 1660 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio.

Paolo FORMENTINI (Lega), ringraziando per la celerità con la quale la

Commissione ha esaminato il provvedimento, sottolinea l'importanza storica dell'adesione della Macedonia del Nord al Trattato del Nord Atlantico. Tale adesione, conseguente agli accordi di Prespa che hanno posto fine alla trentennale disputa tra FYROM e Grecia sulla legittimità dell'uso del nome « Macedonia », contribuirà a rafforzare l'equilibrio dell'intera area balcanica.

Piero FASSINO, *presidente*, si associa alle considerazioni del collega Formentini, ricordando che in occasione del Consiglio europeo di giugno gli Stati membri dell'Unione europea saranno chiamati a decidere sull'avvio dei negoziati di adesione con la Repubblica della Macedonia del Nord, oltre che con l'Albania.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Formentini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

C. 1798 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, ricordo che il provvedimento è inserito nel calendario

dei lavori dell'Aula a partire da martedì 28 maggio

Iolanda DI STASIO, *relatrice*, ricorda che la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 costituisce una delle principali basi legali nel campo dell'estradizione, cioè del procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva.

Segnala che il campo di applicazione della Convenzione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud, e che essa rappresenta uno dei primi trattati internazionali a disciplinare la procedura di estradizione a livello multilaterale.

Sottolinea che la collaborazione sempre più stretta nel campo del perseguimento dei reati, in particolare in ambito europeo, ha spinto il Consiglio d'Europa a modernizzare i propri strumenti in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria.

Rileva che il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) ha così incaricato il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione in materia penale di elaborare due nuovi protocolli addizionali alla Convenzione.

Osserva che nell'ottobre 2009 e nel giugno 2011, il CDPC ha approvato il testo dei protocolli e del relativo rapporto esplicativo e che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Terzo Protocollo addizionale il 7 luglio 2010 e il Quarto Protocollo addizionale il 13 giugno 2012, aprendoli alla firma per gli Stati membri della Convenzione rispettivamente il 10 novembre 2010 e il 20 settembre 2012.

Ricorda che il Terzo Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° maggio 2012, mentre il Quarto Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2014, e che il nostro Paese ha sottoscritto entrambi i Protocolli il 23 gennaio 2013.

Sottolinea che i due nuovi Protocolli addizionali sono intesi a semplificare e accelerare la procedura di estradizione.

In particolare, rileva che il Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 crea le basi legali che accelerano e semplificano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a condizione che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (articoli da 1 a 4). Segnala che, al tempo stesso, l'individuo può rinunciare anche alla regola della specialità (articolo 5). Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'extradizione.

Rileva che il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012 modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione. Evidenzia che le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all'extradizione (articolo 1), sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno (articolo 2), sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva (articolo 3), sulla riestradizione (articolo 4) e sul transito (articolo 5) vengono adeguate alle odierne esigenze.

In particolare, ricorda che il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere la domanda e gli atti di estradizione per via elettronica (articolo 6). Sottolinea che tutto ciò facilita il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.

Evidenzia che i Protocolli addizionali contengono norme che in larga misura sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi.

Per quanto riguarda il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ricorda che quest'ultima costituisce il primo strumento internazionale che codifica le norme di assistenza giudiziaria sviluppatesi nel corso del tempo sulla base della prassi

internazionale. Prima di questa Convenzione, singole norme di assistenza giudiziaria erano contenute soltanto in accordi bilaterali di estradizione.

Segnala che, poiché la Convenzione del 1959 non rispondeva più alle mutate esigenze imposte dalle forme moderne di criminalità, nel 1995 il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, incaricato di esaminare regolarmente il funzionamento e l'applicazione degli strumenti penali europei giunse alla conclusione che occorreva elaborare un Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione, per risolvere i problemi esistenti in materia di assistenza giudiziaria.

Ricorda che il 19 settembre 2001 il Comitato dei ministri ha adottato questo nuovo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aprendolo alla firma, e che esso è entrato in vigore il 1° febbraio 2004. Sottolinea che l'Italia ha firmato il Protocollo il 23 gennaio 2013.

Osserva che, dal punto di vista formale, il Secondo Protocollo addizionale è suddiviso in tre capitoli.

Precisa che il capitolo I contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959 (articoli da 1 a 6), il capitolo II raggruppa le disposizioni nuove (articoli da 7 a 29) e il capitolo III contiene le disposizioni finali (articoli da 30 a 35).

Rileva che, dal punto di vista materiale, il Secondo Protocollo non modifica il tenore della Convenzione del 1959.

Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, evidenzia che gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina la presentazione di dichiarazioni e riserve da parte del Governo italiano all'atto del deposito dello strumento di ratifica.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, con riguardo all'articolo 4, paragrafo 5, del Terzo Protocollo alla Convenzione europea di estradizione, riguardante la validità del consenso dell'interessato all'extradizione, richiama l'esigenza che il Governo ap-

ponga una dichiarazione in merito che assicuri il coordinamento tra le previsioni recate dal Protocollo e le disposizioni di cui all'articolo 703 del codice di procedura penale.

Segnala che la relazione sottolinea che già altri Stati Parte (ad esempio la Svizzera) hanno presentato un'analogha dichiarazione, che sembra coerente con l'impostazione contenuta nel citato decreto legislativo di riforma del libro XI del codice di procedura penale.

Con riguardo al Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, rileva che la relazione menziona l'apposizione di una riserva relativa alle nuove disposizioni in materia di prescrizione dei reati, che consenta al nostro Paese di far valere le proprie norme interne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure passive di estradizione.

Ricorda che la relazione illustra altresì la *ratio* di apporre una riserva, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione, intesa a salvaguardare i poteri del Ministro della giustizia, recentemente ridefiniti dal decreto legislativo n. 49 del 2017, posti a salvaguardia della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato, nonché volti a ritagliare un'area di riserva in materia di rischio che il soggetto in transito possa essere esposto a trattamenti inumani, degradanti o comunque ad atti che violino uno dei diritti fondamentali della persona ovvero che sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte.

Evidenzia che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge prevede che le consegne sorvegliate, le operazioni di infiltrazione e la costituzione di squadre investigative comuni, nell'ambito dei rapporti di cooperazione disciplinati dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, siano regolate dal decreto legislativo n. 52 del 2017, di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Sottolinea che l'articolo 5 del disegno di legge reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei protocolli, pari a 106.443 euro a decorrere dal 2019, di cui 85.693 euro per gli oneri valutati e a 20.750 euro per gli oneri autorizzati.

Conclusivamente, raccomanda una rapida approvazione del provvedimento che riguarda la ratifica di strumenti internazionali diretti a migliorare la capacità del nostro Stato di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale, potenziando i meccanismi di cooperazione internazionale nel contrasto ai fenomeni penalmente rilevanti ed attivando ulteriori sinergie sia in fase di indagine che in ambito processuale.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

**COMITATO PERMANENTE
SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 maggio 2019 — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di Michael O'Flaherty, Direttore della European Union Agency for fundamental rights (FRA).

(Svolgimento e conclusione).

Iolanda DI STASIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Michael O'FLAHERTY, *Direttore della European Union Agency for fundamental rights (FRA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (LeU), Yana Chiara EHM (M5S), Ivan SCALFAROTTO (PD), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD).

Michael O'FLAHERTY, *Direttore della European Union Agency for fundamental rights (FRA)*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Iolanda DI STASIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**COMITATO PERMANENTE
SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.

La seduta comincia alle 15.15.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del Fronte Polisario in Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Iolanda DI STASIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Minetu LARABAS SUEIDAT, *Segretaria Generale delle donne saharawi* e Gianfranco FATTORINI, *rappresentante dei giuristi americani presso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (LeU), Antonella INCERTI (PD) e Ivan SCALFAROTTO (PD).

Minetu LARABAS SUEIDAT, *Segretaria Generale delle donne saharawi* e Gianfranco FATTORINI, *rappresentante dei giuristi americani presso il Consiglio dei Diritti umani dell'ONU*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Iolanda DI STASIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa – Audizione di rappresentanti dell'Associazione «Laran» (*Svolgimento e conclusione*) 81

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 82

DL 22/2019 – Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 82

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 85

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate – Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli (*Svolgimento e conclusione*) 83

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 9.25.

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa – Audizione di rappresentanti dell'Associazione «Laran».

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Tatiana BASILIO, *Presidente dell'Associazione Laran*, Riccardo FERRETTI, *Direttore dell'Associazione Laran*, Massimo ARTINI, *Segretario dell'Associazione Laran*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (M5S), Giovanni Luca ARESTA (M5S), Salvatore DEIDDA (FdI) e Matteo DALL'OSSO (FI).

Massimo ARTINI, *Segretario dell'Associazione Laran*, Riccardo FERRETTI, *Direttore dell'Associazione Laran*, rispondono ai quesiti e alle osservazioni poste.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 22/2019 – Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Roberto Paolo FERRARI, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO condivide la proposta di parere del relatore.

Elio VITO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, sottolineando l'importanza della disposizione relativa all'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G introdotta dal provvedimento.

Rileva, infatti, che tale settore riveste una valenza strategica per la sicurezza del Paese e auspica che il Governo possa utilizzare proficuamente il disposto legislativo, evitando che i profili connessi alla sicurezza dello Stato siano considerati secondari rispetto agli aspetti economici e finanziari.

Osserva come la sicurezza dell'Italia possa essere garantita solo da un'adeguata collocazione del nostro Paese nello scacchiere internazionale e ricorda come la partecipazione all'Alleanza Atlantica rappresenti un baluardo fondamentale per il contrasto alle minacce alla sicurezza internazionale.

Antonio DEL MONACO (M5S), anche a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, preannuncia un voto favorevole.

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia, a sua volta, un voto favorevole da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Roger DE MENECH (PD) manifesta compiacimento per il cambio radicale di approccio con cui la maggioranza affronta i temi legati alla partecipazione all'Unione europea e alla moneta unica rispetto a quanto succedeva poco più di un anno fa, quando i due gruppi che la compongono erano all'opposizione.

Sottolinea, quindi, la necessità di sottrarre alle logiche del consenso politico e della campagna elettorale questioni di importanza fondamentale, quali quelle legate

alla sicurezza nazionale, e ribadisce l'esigenza di usare il buon senso affinché su questi temi d'importanza vitale non si alimentino vocazioni populiste.

Concorda con l'analisi svolta dal collega Vito che, giustamente, attribuisce alla sicurezza informatica un'importanza tale da non permettere che considerazioni di carattere economico e finanziario possano compromettere la sicurezza del Paese e preannuncia un voto favorevole da parte del gruppo del Partito democratico.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), con riguardo alle disposizioni del provvedimento che interessano gli ambiti di competenza della Commissione, condivide pienamente le considerazioni del collega Vito che apprezza.

Rileva, quindi, che la vicenda legata all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea evidenzia come la volontà popolare, espressa attraverso una consultazione referendaria, debba essere sempre rispettata, anche qualora i governi non dovessero essere in grado di raggiungere un accordo. Per tale ragione, il provvedimento in esame, al fine di prepararsi con la giusta preoccupazione ad affrontare tutti i possibili sviluppi della vicenda, prevede una disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo.

Giovanni RUSSO (M5S) osserva come il Regno Unito non abbia mai aderito alla moneta unica e che il provvedimento in oggetto disciplina l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e, quindi, dagli obblighi comunitari.

Invita, quindi, a non strumentalizzare il dibattito e ad evitare inutili polemiche sulle posizioni politiche rispetto all'operato delle istituzioni comunitarie.

Salvatore DEIDDA (FdI) prende atto che il dibattito ha permesso di far emergere aspetti che lo inducono a mutare il proprio orientamento sulla proposta di parere del relatore e, pertanto, preannun-

cia un voto di astensione da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Ritiene che dovrebbe essere fatta una riflessione approfondita sulla grande lezione di democrazia che proviene dalla vicenda dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e auspica che finalmente possa concludersi l'esperienza di un'Europa di burocrati che ha soltanto fatto del male ai popoli che la compongono.

Roger DE MENECH (PD) precisa che la posizione del Partito democratico, a differenza di quella di altri gruppi, è sempre stata a favore delle istituzioni europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate – Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Valter GIRARDELLI, *Capo di Stato Maggiore della Marina militare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Salvatore DEIDDA (FdI), Roberto Paolo FERRARI (Lega), Antonio DEL MONACO (M5S), Andrea FRAILIS (PD) e Giovanni RUSSO (M5S).

Valter GIRARDELLI, *Capo di Stato Maggiore della Marina militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il *Capo di Stato Maggiore della Marina militare*, Valter GIRARDELLI, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo);

rilevato, in particolare, che l'articolo 1 novella la disciplina, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, inserendovi una norma sui poteri speciali inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G;

considerato che la norma in questione è volta ad aggiornare la normativa in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, qualificando i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G come attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato;

considerato, in fine, che l'intervento normativo si pone in linea con i settori indicati dal Regolamento (UE) 2019/452, sugli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (c.d. IDE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Nuovo testo C. 622 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	86
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	86
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana. C. 977 Germanà (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe Buompane. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

Nuovo testo C. 622.

(Parere alla IV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2019.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere alle attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ritiene comunque necessario precisare agli articoli 2 e 4 che le attività ivi disciplinate hanno carattere facoltativo e possono essere promosse dalle amministrazioni interessate, al fine di assicurare in ogni caso che esse risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5.

Ritiene altresì necessario, al medesimo articolo 4, in relazione al coinvolgimento delle istituti scolastici di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative celebrative del Corpo degli Alpini, espungere il riferimento all'assenza di « oneri a carico del proprio bilancio », giacché tali attività rientrano nell'ambito di applicazione della predetta clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, rinviando comunque all'autonomia dei medesimi istituti scolastici l'adozione delle predette iniziative.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, recante Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere alle attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

appare comunque necessario precisare agli articoli 2 e 4, comma 1, che le

attività ivi disciplinate hanno carattere facoltativo e possono essere promosse dalle amministrazioni interessate, al fine di assicurare in ogni caso che esse risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5;

appare altresì necessario, al medesimo articolo 4, comma 1, in relazione al coinvolgimento delle istituti scolastici di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative celebrative del Corpo degli Alpini, espungere il riferimento all'assenza di « oneri a carico del proprio bilancio », giacché tali attività rientrano nell'ambito di applicazione della predetta clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, rinviando comunque all'autonomia dei medesimi istituti scolastici l'adozione delle predette iniziative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "promuovono e organizzano" con le seguenti: "possono promuovere e organizzare";

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento del relatore formulate nella seduta precedente, rileva quanto segue.

In merito all'articolo 13, fa presente che il Dipartimento delle finanze ha evidenziato, per gli aspetti giuridici, che la previsione secondo cui le direttive e i regolamenti dell'Unione europea vigenti si applicano ai fini IVA e accise in quanto compatibili, non è riferita al periodo transitorio, ma al momento a partire dal quale si attua il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Evidenzia che, nell'ipotesi in esame di recesso senza accordo, infatti, il Regno Unito dovrà considerarsi Paese terzo già dal momento del recesso dall'Unione europea. Fa presente che, sotto il profilo strettamente finanziario, il Dipartimento delle finanze ha ribadito che la disposizione non produce ulteriori effetti rispetto a quelli attualmente scontati in bilancio, in considerazione del fatto che la norma mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito. Per quanto concerne le misure da adottare oltre il periodo transitorio, segnala che al momento non vi sono elementi di dettaglio da fornire, fermo restando che si terrà conto nell'ambito dell'evoluzione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea anche degli effetti finanziari.

Relativamente all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), fa presente che il medesimo articolo 16 fa riferimento all'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa all'indennità di servizio all'estero, stabilita per il

posto di organico in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria. Rappresenta che la suddetta indennità e le sue maggiorazioni costituiscono reddito solamente nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, evidenzia che il secondo periodo del predetto comma prevede che « se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base ». Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie l'onere, quantificato nella relazione tecnica in complessivi 115.000 euro lordi per ciascuna delle 13 unità aggiuntive, è stato determinato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito ma che il costo effettivo dipenderà dalla qualifica del dipendente, dalla sede di destinazione e da altri fattori, fa presente che non si è in grado di determinare con esattezza l'ammontare degli effetti fiscali e previdenziali. Pertanto, per motivi prudenziali, tenuto anche conto del limitato ammontare della spesa in questione, segnala che non sono stati scontati effetti indotti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Evidenzia, altresì, che gli effetti indotti di maggiore entrata fiscale e contributiva dipendono da situazioni e comportamenti individuali dei dipendenti interessati, quindi potranno essere quantificati solo a consuntivo.

In merito all'articolo 16, commi 1 e 3-*bis*, conferma che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata con nota n. 88635 del 2019, ha fornito evidenza dei risparmi attesi dalla disposizione.

Relativamente all'articolo 19, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, conferma che l'utilizzo a copertura del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a

tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Assicura, infine, che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.

Per quanto riguarda l'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, fa presente che la misura dell'indennità viene determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003. Pertanto, le effettive misure da attribuire ai singoli componenti del contingente dipendono dal numero di personale effettivamente assegnato e dalla determinazione del Ministro.

Relativamente all'articolo 19, commi 1-*bis* e 1-*ter*, fa presente che l'articolo 1, comma 353, della legge n. 145 del 2018, prevede, per le finalità già previste dal comma 351 della stessa legge, la copertura finanziaria per l'intero anno 2019. Pertanto, poiché il comma 1-*ter* prevede espressamente di assicurare, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'uniformità di trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze già prevista dal predetto comma 351, fa presente che la disposizione non determina oneri aggiuntivi.

In merito all'articolo 19, commi 2 e 3, con riferimento al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle somme di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, assicura che detto trasferimento non è avvenuto e assicura altresì che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente e che le risorse

utilizzate per l'anno 2019 a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.

Per quanto riguarda l'articolo 19-*ter* conferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, come evidenziato nella relazione tecnica aggiornata, evidenzia che la disposizione ha la funzione di chiarire che soggetti quali la Cassa depositi e prestiti Spa e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. Evidenzia che la disposizione è suscettibile di comportare dei risparmi di spesa, che prudenzialmente non possono essere comunque quantificati.

In merito all'articolo 19-*quater*, nel rinviare alla relazione tecnica aggiornata, rappresenta che il Dipartimento delle finanze ha evidenziato che l'articolo 19-*quater*, al comma 3, introduce l'articolo 7-*bis* che disciplina gli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale. Al riguardo evidenzia che al comma 3 dello stesso articolo viene prevista una disposizione fiscale che garantisce la neutralità finanziaria delle misure adottate, prevedendo la non rilevanza fiscale delle variazioni contabili. Pertanto osserva che, qualunque saldo contabile dovesse manifestarsi civilisticamente dal passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali, gli stessi saldi non avrebbero alcuna valenza fiscale.

Infine, relativamente all'articolo 23, assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 non compromette gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*,
preso atto dei chiarimenti forniti dalla

rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative relative al provvedimento.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura ritiene carente o inidonea segnala le seguenti:

Binelli 1.100, che è volta ad esonerare dalla disciplina della fatturazione elettronica i soggetti passivi che, al termine del primo semestre del 2019, per documentate carenze strutturali, non possono ancora accedere alle reti telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, provvedendo ai relativi oneri, non quantificati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 22 del provvedimento;

Brunetta 2.0100, che riconosce alcuni benefici in favore di taluni esercenti attività di impresa, arti o professioni tra cui, tra l'altro, un credito di imposta pari al cento per cento della spesa sostenuta per il rilascio di visti di conformità, entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

identici Pella 15.0106 e Pastorino 15.0114, che escludono dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007 (legge di bilancio per il

2008), volto a conseguire obiettivi di risparmio tramite la mancata riassegnazione alla spesa di specifiche entrate, l'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale quota parte dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad appositi fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne consegue, a causa dei minori risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, e alla relativa copertura finanziaria;

Ungaro 19.98 e 19.99, che sono volte ad ampliare la facoltà concessa ai comuni di considerare abitazione principale, ai fini IMU, gli immobili dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Gusmeroli 20.0100, che, con norma interpretativa, è volta a escludere dal pagamento della TARI i terreni agricoli destinati all'esercizio delle imprese agricole, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Golinelli 20.0101, che è volta a riconoscere le agevolazioni tributarie spettanti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali anche alle società agricole, quando almeno un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto alla previdenza agricola, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Fragomeli 20.0107, che è volta a elevare dal 40 al 50 per cento la percentuale di deduzione, dal reddito di impresa, dell'IMU versata sugli immobili strumentali, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Pastorino 22.0100, che è volta ad esentare la pubblica amministrazione, che sia parte in causa, dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti degli organi giurisdizionali e a prevedere l'applicazione della medesima imposta nella misura fissa

di 200 euro per gli atti di trasferimento in favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Bignami 23.101, che sopprime il secondo periodo dell'articolo 23, comma 2, del provvedimento, il quale provvede alla copertura dell'onere recato dal comma 1 del medesimo articolo 23;

identici Nevi 23.0100 e Gadda 23.0103, che sono volte a riconoscere le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, provvedendo alla copertura dei relativi oneri per il solo triennio 2020-2022;

identici Nevi 23.0101, Gadda 23.0102 e Caretta 23.0104, che sono volte a consentire l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura ai figli dell'imprenditore agricolo professionale che prestino il proprio lavoro nell'impresa per almeno il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri per il solo triennio 2020-2022;

Gusmeroli 24.0100, che è volta a disporre lo scomputo dalla base imponibile ai fini IRAP della quota di valore della produzione derivante dall'esercizio, a bordo delle navi da crociera, delle attività commerciali, complementari e accessorie, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Porchietto 24.0110 e 24.0111, che recano modifiche alla disciplina in materia di *patent box* di cui alla legge n. 190 del 2014, estendendo l'applicazione del predetto regime ai marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti e alle opere di ingegno. Esse provvedono alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bi-

lancio triennale 2019-2021, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione;

Pastorino 25.100, che, sostituendo l'articolo 25, è volta a prevedere che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria originariamente prevista dal predetto articolo 25;

Fregolent 25.200 e Schullian 25.102, che sono volte ad estendere l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, prevista dall'articolo 25, per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, anche ad altri immobili senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Centemero 25.0102, che è volta a prevedere che le università private possono costituirsi o trasformarsi in società di capitali, nel qual caso l'imposta sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto versata da tali soggetti sono riversate al fondo per il finanziamento ordinario delle università. Con proprio regolamento il MIUR determina la riduzione della tassazione universitaria in proporzione all'aumento del fondo medesimo. La proposta emendativa non provvede tuttavia alla quantificazione delle minori entrate per il bilancio dello Stato che da essa derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Mandelli 33.0100, che è volta ad introdurre una aliquota agevolata IVA per gli integratori alimentari, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2019-2021, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno

acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Martino 01.01, che estende a tutto il 2019 il regime sanzionatorio attenuato, previsto per il primo semestre del 2019, in caso di ritardo nell'emissione della fattura elettronica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Martino 01.03, che prevede che, anche per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il diritto alla detrazione dell'imposta possa essere esercitato in relazione al momento di effettuazione dell'operazione anziché al momento di ricezione del documento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di cassa derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Gusmeroli 1.0115, che prevede che l'emissione della fattura non sia obbligatoria per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive dei cimiteri e che per dette prestazioni la bolletta, che tiene luogo della fattura, possa essere emessa in formato diverso da quello elettronico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Mandelli 2.100, che è volta ad escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore e le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, provvedendo al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante la

previsione di una revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale volta ad assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Mandelli 2.101, che eleva da 5.000 a 50.000 euro il limite di credito compensabile al di sopra del quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Mandelli 2.102 e Marco Di Maio 2.103, che riducono dall'8 al 4 per cento la ritenuta operata dalle banche e da Poste Italiane Spa a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

Fregolent 2.200, che prevede che, a decorrere dal 2020, l'amministrazione finanziaria metta a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente e tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Bignami 2.0101 e 2.0102, che prorogano al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, provvedendo al relativo onere, pari a 365 milioni di euro per il 2019, mediante la previsione di una revisione dei regimi di

esenzione, esclusione e favore fiscale volta ad assicurare maggiori entrate pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Giacomoni 3.0100, che è volta ad abolire il cosiddetto « reddittometro ». Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

Lollobrogida 4.0100, che sopprime il secondo periodo dell'articolo 14, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, che vieta la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari dei crediti maturati dai beneficiari in relazione alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Schullian 5.0100, che è volta ad estendere la dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Trano 6.0101, che semplifica gli adempimenti dichiarativi in ordine ai termini di presentazione del Modello 730 e quelli di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte del sostituto e degli altri dati da parte di soggetti terzi necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Fregolent 7.100, che estende l'utilizzo del modello F24 a talune amministrazioni pubbliche per il pagamento delle somme

mensilmente dovute a titolo di acconto IRAP nonché per il versamento dell'addizionale IRPEF. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Comaroli 8.100, che è volta ad applicare anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2017 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di errata applicazione dell'IVA, provvedendo al relativo onere, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Giacomoni 8.101, che prevede che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione, il reddito derivante dagli immobili concorra a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono a qualsiasi titolo gli immobili medesimi sino alla data di presentazione della suddetta comunicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Giacomoni 8.102, che prevede, con norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011, concernente gli effetti della mancata comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, che la proroga del contratto sussista solo nel caso in cui non sia previsto il tacito rinnovo contrattualmente o per legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del carattere retroattivo della norma

di interpretazione autentica introdotta dall'emendamento;

Raffaelli 8.0100, che modifica talune disposizioni del comma 48 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, in materia di cessione delle aree di edilizia economica popolare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

Brunetta 9.0100, che modifica il regime sanzionatorio per visto di conformità infedele sul Modello 730, previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, con particolare riferimento alla circostanza che i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 siano stati o meno già scontati nei tendenziali di bilancio;

Fragomeli 10.0100, che è volta a sostituire l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili con un'unica imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

D'Ettore 13.100, che, modificando l'articolo 13 in materia di semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, prevede, tra l'altro, che in caso di omesso versamento delle ritenute il soggetto percipiente potrà sanare tale situazione applicando la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di variazioni e continuazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

D'Ettore 13.102, che esclude dall'obbligo di invio dei dati di cui all'articolo 30,

comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, tra l'altro, anche le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

D'Ettore 13.103, che prevede, tra l'altro, che il regime di maggior favore ai fini delle detrazioni IVA previsto dall'articolo 74, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applichi ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali di associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati « finalizzate » alla realizzazione degli scopi istituzionali, anziché conseguiti nell'esercizio di attività commerciali « connesse » alla realizzazione dei medesimi scopi, come invece previsto dalla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Emanuela Rossini 14.51, che dispone, tra l'altro, l'applicazione alle bande musicali del regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398 del 1991, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Baratto 15.101, che abroga l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale, ai fini del contrasto al fenomeno delle imprese in perdita « sistemica », l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze

emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Baratto 15.0104, che reca l'abrogazione del comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), in materia di disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2019, mediante revisione, soppressione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere e della relativa finanziaria individuata;

Bignami 15.0100, che delega il Governo ad effettuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il regime dell'onere della prova, specificando tra l'altro, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, che sia sempre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Brunetta 15.0101, che reca disposizioni in materia di determinazione, in via opzionale, del reddito delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 secondo il criterio di cassa, prevedendo altresì, con una norma di interpretazione autentica, che alle attività professionali prestate dalle predette società si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo pro-

fessionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Brunetta 15.0102, che, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 462 del 1997, prevede che, nel caso in cui la comunicazione sia ricevuta dal contribuente entro un anno dalla violazione e lo stesso o il sostituto d'imposta provveda al pagamento nei termini prescritti, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Brunetta 15.0103, che prevede che l'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si interpreta nel senso che il sostituto non è obbligato in solido con il sostituto per le ritenute di acconto da questi effettuate nei confronti del primo e non versate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

identici Pella 15.0105, Pastorino 15.0130 e Fragomeli 15.0150, che prevedono che, a decorrere dal 2019 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai potenziali effetti sull'equilibrio di bilancio dei comuni, giacché le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare a regime un disallineamento tra la data di approvazione delle tariffe e quella di deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni;

identici Pella 15.0107 e Pastorino 15.0120, che prevedono che, qualora la controversia sia proposta nei confronti

degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte all'attuazione delle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

identici Pella 15.0109 e Pastorino 15.0110, che estendono l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, in materia di partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale, anche ai recuperi provenienti da alcune fattispecie di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a legislazione vigente introitati dallo Stato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Pastorino 15.0112, che prevede che i comuni possano prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Giacomoni 16.101, che è volta a prevedere che, in caso di ritardo nella messa a disposizione da parte dell'amministrazione finanziaria dei modelli di dichiarazione e della modulistica nei termini previsti dall'articolo 16 del presente provvedimento, tutte le scadenze di riferimento sono prorogate di diritto in uguale misura al ritardo stesso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in

ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Giacomoni 17.100 e Cattaneo 17.101, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 7 del presente provvedimento, introducono una disciplina complessiva relativa all'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale, prevedendo in particolare che l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, prima di emettere qualunque avviso di accertamento, di rettifica o qualunque altro atto impositivo, notifici un preventivo invito al contribuente, a pena di nullità dell'atto impositivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Raffaelli 18.0100, che è volta a sospendere, fino al 30 novembre 2019, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali marittimi, prevedendo inoltre che siano privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di riscossione coattiva e non ancora eseguiti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Cattaneo 19.104, che è volta a prevedere la costituzione di un apposito *database*, nella sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, dove saranno inseriti i dati rilevanti contenuti nelle delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Fregolent 20.100, che è volta ad anticipare al 1° gennaio 2020 la decorrenza

dell'esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e provvede alla copertura delle relative minori entrate, valutate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Pastorino 20.0103, che è volta a modificare la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della strada, tra l'altro, sopprimendo la riserva in favore degli enti locali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Fornaro 20.0104, che è volta a introdurre, rispetto alla legislazione vigente, un'ulteriore fattispecie di riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU in caso di comodato in favore di parenti in linea retta di primo grado, ossia il caso in cui il comodante sia comproprietario di una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'immobile, e provvede alla copertura del relativo onere, del quale peraltro non è indicata la decorrenza, quantificato in 30 milioni di euro annui, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della valutazione dell'onere e alla possibilità che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 22 del provvedimento;

Caon 20.0105, che volta a escludere l'abitazione principale dall'indicatore della situazione patrimoniale ai fini del calcolo ISEE e provvede alla copertura del relativo onere, quantificato in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della valutazione dell'onere e alla idoneità della copertura proposta;

Martino 20.0106, che è volta ad estendere il principio del contraddittorio e a ridurre gli automatismi nell'applicazione delle sanzioni in materia fiscale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Nevi 20.0150, che reca, tra l'altro, una norma di interpretazione dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli, che sembrerebbe volta ad ampliarne l'ambito di applicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, anche in considerazione delle quantificazioni operate dalla relazione tecnica con riferimento al citato articolo 1, comma 13, della legge n. 145 del 2018;

Gusmeroli 21.0108, che è volta a modificare il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, prevedendo, in particolare, che in luogo dell'immediata restituzione dei contributi ricevuti, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sia applicata una sanzione pari allo 0,5 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 500 euro, e che i contributi ricevuti debbano essere restituiti solo in caso di mancato pagamento della sanzione entro tre mesi dalla contestazione della violazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Giacomoni 21.0100, che è volta ad abolire lo *split payment*, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e provvede alla copertura del relativo onere, quantificato in 2,5 miliardi di euro per il 2019 e in 1,25 miliardi di euro per il 2020, mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, che comportino una riduzione della stessa di importo corri-

spondente. La proposta emendativa prevede inoltre che, qualora non siano adottate le occorrenti misure di riduzione della spesa pubblica, alla copertura dell'onere si provveda mediante variazioni delle aliquote di imposta e riduzione delle agevolazioni e detrazioni vigenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della valutazione dell'onere e alla idoneità della copertura proposta;

Centemero 24.0105, che è volta a consentire alle imprese che optano per il regime del cosiddetto *Patent box* di scegliere, in alternativa alla stipula degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, di indicare le informazioni necessarie, ai fini della determinazione del reddito agevolabile, in idonea documentazione, da definire con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La proposta emendativa prevede, tra l'altro, che i soggetti che effettuano tale scelta ripartiscano le variazioni in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è esercitata la scelta e nei due successivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Schullian 24.0103, che è volta a elevare da mille a tremila euro il limite di importo oltre il quale gli esercenti di commercio al minuto e le agenzie di viaggi e turismo sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni in contanti, legate al turismo, effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o dell'Unione europea. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Centemero 24.0104, che prevede l'istituzione del Comitato interministeriale

per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, con il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, nonché di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bignami 25.110, che è volta a modificare il regime di esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi per i canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore. In particolare, è volta non solo a non subordinare la concessione dell'agevolazione alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, come previsto dall'articolo 25, ma anche ad estendere tale regime agli immobili ad uso diverso da quello abitativo. Rimane tuttavia ferma la copertura dell'onere, prevista dal comma 3 dell'articolo 25, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Fregolent 25.104, che è volta ad estendere all'anno 2019 la previsione di non imponibilità dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere, valutato in 5 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria prevista;

Alessandro Pagano 25.0100, che prevede che, ai fini della determinazione del

costo standard di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, il riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali è operato tenendo conto della contribuzione studentesca media richiesta dal singolo ateneo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Gusmeroli 25.0101, che è volta ad estendere a tutto il territorio nazionale la possibilità per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, fermo restando che il beneficio per il quale è previsto l'ampliamento della platea di riferimento, sembrerebbe erogabile a legislazione vigente nell'ambito di un limite di spesa (risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002);

Gebhard 26.100 e 26.107, che sono volte a prevedere che, al fine di poter usufruire del regime speciale concesso ai lavoratori rimpatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, il requisito ivi previsto si intende soddisfatto anche se i lavoratori avevano stabilito, rispettivamente nei due o nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, anche in considerazione del presumibile carattere interpretativo della disposizione dalle stesse recata, con conseguenti effetti retroattivi;

Ungaro 26.202, che è volta ad estendere l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati, anche a coloro che risultino beneficiari, alla data del 31 di-

cembre 2019, del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, recante regime speciale per lavoratori impatriati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Ungaro 26.101, 26.102 e 26.104, che sono volte ad estendere l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati, anche a coloro che risultino beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, recante regime speciale per lavoratori impatriati, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Gebhard 26.103 e 26.108, che prevedono che, al fine di poter usufruire del regime speciale concesso ai lavoratori rimpatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio o di lavoro all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico o di fisiologiche interruzioni determinate dal cambio di attività lavorativa in concomitanza con giorni festivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, anche in considerazione del presumibile carattere interpretativo della disposizione dalle stesse recata, con conseguenti effetti retroattivi;

Ungaro 26.205, che è volta ad istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione *ad hoc* a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento

dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

Ungaro 26.206, che estende le agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati anche a coloro che abbiano già trasferito prima del 2020 la loro residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che risultino beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante incentivi per il rientro in Italia per i ricercatori residenti all'estero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Ungaro 26.106 e 26.207, che estendono le agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati anche a coloro che risultino beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante incentivi per il rientro in Italia per i ricercatori residenti all'estero, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Ungaro 28.0100, che è volta ad introdurre una aliquota IVA agevolata sui prodotti sanitari o igienici femminili, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Prestigiacomo 28.0101, che è volta a prevedere la riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene in-

tima femminile, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione per pari importo delle *tax expenditures*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Mandelli 33.0101, che sono volte ad introdurre una aliquota agevolata IVA per gli integratori alimentari, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Pastorino 34.0105, che è volta alla ridefinizione della procedura di riparto ai comuni dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Pastorino 34.0106, che è volta ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni l'ambito di applicazione della prenotazione a debito del contributo unificato relativo ai processi tributari in cui sono parte gli enti locali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Pastorino 34.0107, che è volta ad introdurre una procedura di verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai comuni relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni negli anni dal 2013 al 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Brunetta 35.0100 e Giacomoni 35.0101, che sono volte ad introdurre un

incremento del limite per la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

Giacomoni 35.0102, che è volta ad abrogare l'articolo 1, comma 990, della legge n. 205 del 2017, secondo cui l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta per consentire al Governo di svolgere alcuni approfondimenti istruttori.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.

La Viceministra Laura CASTELLI, relativamente alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, esprime parere contrario su tutte quelle richiamate dalla relatrice, ad esclusione degli articoli aggiuntivi Gusmeroli 20.0100, con riferimento al quale non si rilevano effetti finanziari, e Gusmeroli 24.0100, purché sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da « commerciali » fino a « anche se » e, dopo le parole: « dell'articolo 17 », di aggiungere le seguenti: « , comma 1, primo periodo, ». In merito alle proposte emendative sulle quali sono stati richiesti chiarimenti al Governo esprime parere contrario su tutte quelle richiamate dalla relatrice, ad esclusione delle proposte emendative Martino 01.03, Gusmeroli 1.0115, Frego-

lent 2.200, Trano 6.0101, Giacomoni 8.102, D'Ettore 13.102, Emanuela Rossini 14.51, Pastorino 15.0112, Gusmeroli 21.0108, Centemero 24.0105 e Alessandro Pagano 25.0100, sulle quali esprime nulla osta non essendo suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 1074-A, recante Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale, contenuti nel fascicolo n. 5;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 24.0100 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Al predetto articolo aggiuntivo, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole da: « commerciali » fino a: « anche se »;

dopo le parole: « dell'articolo 17 » aggiungere le seguenti: « , comma 1, primo periodo, »;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo premissivo 01.01, sugli emendamenti 1.100, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 7.100, 8.100, 8.101, 13.100, 13.103, 15.101, 16.101, 17.100, 17.101, 19.98, 19.99, 19.104, 20.100, 23.101, 25.100, 25.102, 25.104, 25.110, 25.200, 26.100, 26.101, 26.102, 26.103, 26.104, 26.106, 26.107, 26.108, 26.202, 26.205, 26.206 e 26.207 e sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101, 2.0102, 3.0100, 4.0100, 5.0100, 8.0100, 9.0100,

10.0100, 15.0100, 15.0101, 15.0102, 15.0103, 15.0104, 15.0105, 15.0106, 15.0107, 15.0109, 15.0110, 15.0114, 15.0120, 15.0130, 15.0150, 18.0100, 20.0101, 20.0103, 20.0104, 20.0105, 20.0106, 20.0107, 20.0150, 21.0100, 22.0100, 23.0100, 23.0101, 23.0102, 23.0103, 23.0104, 24.0103, 24.0104, 24.0110, 24.0111, 25.0101, 25.0102, 28.0100, 28.0101, 33.0100, 33.0101, 34.0105, 34.0106, 34.0107, 35.0100, 35.0101 e 35.0102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.20

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20

Schema di del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 dell'articolo 1 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Fa presente che al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Ricorda che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Fa presente che l'annuncio all'Assemblea della Camera del presente atto del Governo è avvenuto il 29 aprile 2019, e pertanto il parere della Commissione bilancio sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere espresso entro il 29 maggio 2019.

Segnala che i decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla

base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 – Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Segnala che le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte, peraltro non quantificata, viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria, di cui al comma 96.

Il medesimo comma 96 dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Ritenuto di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (A.G. n. 82, all'esame della Commissione IX Trasporti), per un importo complessivo di 900 milioni di euro nel periodo 2019-2027, con lo schema di decreto in esame si procede pertanto al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2029-2033. Tali risorse, con il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali

dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto, a cui rinvia.

Evidenzia come nella relazione illustrativa si precisi che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri. Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento.

Rileva che il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

In particolare, fa presente che il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, che introduce nuovi obblighi informativi e opera un coordinamento con gli adempimenti previsti dal codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. Esso prevede l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti

pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Fa presente che il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Tale disposizione prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Al riguardo, segnala che la relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Doc. CCXL) non risulta fin qui trasmessa alle Camere.

I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate.

In particolare, il comma 5 richiama il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo.

Rileva che, ai sensi del comma 5, tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a

risorse destinati ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente.

La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è accantonata e resa indisponibile, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Fa presente che il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Segnala che i termini fissati dal comma 6 potrebbero non garantire alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, il tempo di diciotto mesi dall'assegnazione degli stanziamenti previsto per il loro utilizzo dal comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, decorso il quale può intervenire la revoca. Il momento dell'assegnazione delle risorse, infatti, dipende anche dai tempi di pubblicazione del provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel sottolineare come l'esame del provvedimento rappresenti un fondamentale momento di condivisione con il Parlamento, evidenzia come lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rechi due elementi di novità rispetto ai precedenti. Innanzitutto, la previsione della restituzione delle risorse non utilizzate comporta che l'imputazione delle risorse ai singoli Ministeri sia effettuata sulla base dell'effettiva spendibilità delle stesse. Inoltre, è previsto che ogni Ministero illustri in apposita relazione lo stato di avanzamento

dei rispettivi investimenti e l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti.

Luigi MARATTIN (PD), replicando alla Viceministra Castelli, osserva che il Governo è in ritardo di nove mesi rispetto alla presentazione della relazione prevista dal comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, relativa all'anno 2018, che doveva essere presentata entro il 15 settembre dello scorso anno.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che, considerati i contenuti del provvedimento in esame, intende richiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di invitare le Commissioni interessate a formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza del provvedimento.

La Commissione concorda.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Atto n. 82.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in oggetto assegna, ai sensi dei commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio per il 2019 –, le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo del Paese, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza. La relazione illustrativa fa riferimento alla necessità di assicurare il finanziamento del suddetto intervento.

Ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, altresì presentato alle Camere per il parere parlamentare (A.G. n. 81), concerne il riparto delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, al netto dei 900 milioni destinati al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, in base alle disposizioni richiamate (comma 96 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018).

Rileva che il comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame dispone, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza, l'assegnazione delle seguenti risorse: 15 milioni di euro per il 2019; 10 milioni di euro per il 2020; 25 milioni di euro per il 2021; 95 milioni di euro per il 2022; 180 milioni di euro per il 2023; 245 milioni di euro per il 2024; 200 milioni di euro per il 2025; 120 milioni di euro per il 2026; 10 milioni di euro per il 2027.

La dicitura utilizzata dal comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame potrebbe essere chiarita, posto che si fa riferimento al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo « sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato », sul piano della formulazione letterale.

Ricorda infatti che il comma 96 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 fa riferimento al fondo « finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese ».

Fa presente che il comma 2 prevede, con la finalità di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, già richiamato in premessa, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Si dispone che, conseguentemente, l'intervento debba essere corredato dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Rileva che il comma 3 prevede l'invio annuale – entro il 15 settembre di ogni anno – di una relazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Appare necessario, a suo avviso, chiarire la formulazione della norma, laddove si fa riferimento allo stato di avanzamento dei « programmi finanziati », posto che lo schema in esame reca la finalizzazione delle risorse all'unico intervento del prolungamento della Linea di metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del Vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.

C. 977 Germanà.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, avverte che sono state presentate undici proposte emendative, che risultano ammissibili (*vedi allegato*).

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento delle proposte emendative presentate.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO

**Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti
locali della Regione siciliana (A.C. 977 Germanà)**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Cestari, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Ribolla, Pretto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Re-

gione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

1. 3. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali; di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate

le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

- 1. 4.** Prestigiacomò, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- 1. 5.** Prestigiacomò, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018, al

fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, al netto della riduzione della spesa di personale derivante dal trasferimento delle funzioni alla Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- 1. 6.** Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo statale pari a 54.226.251 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione siciliana, da conseguire entro il 30 settembre 2019, è disposto il trasferimento alla Regione siciliana del contributo statale di parte corrente, definito con il medesimo decreto, necessario a garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in termini di contributi statali riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, al netto della riduzione della spesa di personale derivante dal trasferimento delle funzioni alla Regione siciliana. Qualora

non sia raggiunta l'intesa di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 54.226.251 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. 7. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In via straordinaria per l'anno 2019 e in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, sono autorizzati:

a) ad approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2017 e 2018, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato;

b) a predisporre il solo bilancio annuale di previsione;

c) a utilizzare, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad effettuare con delibera consiliare le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elabora-

zione ed approvazione del bilancio di previsione; sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.

1. 8. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 2020, in deroga all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali appartenenti alla Regione siciliana possono applicare al bilancio di previsione le quote accantonate del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione relative ai fondi di derivazione statale o regionale finalizzati alle spese sociali.

1. 01. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, possono utilizzare le entrate derivanti da proventi di alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione, per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione.

1. 02. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a;

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato; in tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti « le Previsioni definitive di competenza » e le « Previsioni definitive di cassa » sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione; sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.

1. 03. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02048 Martino: Iniziative a sostegno dei territori colpiti da eventi sismici	115
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-02049 Cancellieri: Tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali	115
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-02050 Fregolent: Aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini	115
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-02051 Gerardi: Accertamenti fiscali nei confronti di cittadini e imprese operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016	116
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	122

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del Vice Presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), *presidente*, informa che è stato presentato ricorso avverso il giudizio di inammissibilità, pronunciato nella seduta di ieri, sugli articoli aggiuntivi Ungaro 14.01 e 14.02.

In proposito ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Gli articoli aggiuntivi in questione modificano la disciplina generale per ottenere la cittadinanza italiana, con riferimento al requisito della conoscenza della lingua

italiana e ai termini di definizione dei procedimenti per acquisire la cittadinanza.

Considerato che il provvedimento in esame appare finalizzato esclusivamente a regolare i rapporti tra l'Italia e il Regno Unito in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, le proposte emendative in commento non appaiono compatibili con gli stretti criteri di ammissibilità definiti per i decreti-legge, in quanto esse hanno portata assai più ampia, introducendo norme di rilievo generale in materia di acquisizione della cittadinanza. La Presidenza ritiene quindi di dover confermare i giudizi di inammissibilità già formulati.

Paolo GIULIODORI, *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Giacomoni 1.1.

Massimo UNGARO (PD) illustra gli emendamenti Paita 1.2, 1.3 e 1.4, volti a specificare l'ambito di applicazione dell'articolo 1, con riferimento alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paita 1.2, 1.3 e 1.4, e Giacomoni 1.5, 3.1, 4.1, 6.1 e 6.2.

Massimo UNGARO (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 12.1, volto ad assicurare il riscatto integrale dei contributi versati dai cittadini italiani nei fondi pensione privati del Regno Unito, e si appella al Governo perché ponga attenzione a tale importante tematica.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA ricorda che la questione, già affrontata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è all'attenzione del Governo. Segnala peraltro che le verifiche svolte dagli uffici del Ministero dell'eco-

nomia rassicurano circa l'adeguatezza della normativa proposta a garantire il riscatto integrale dei contributi versati. Si riserva, in ogni caso, di tenere aggiornata la Commissione sul punto.

La Commissione respinge l'emendamento Ungaro 12.1.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.1, volto a semplificare per i cittadini britannici le procedure per ottenere la carta di soggiorno nel nostro Paese. Auspica sulla questione un interessamento da parte dell'Esecutivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ungaro 14.1, 14.2 e 14.3.

Massimo UNGARO (PD) interviene in primo luogo sugli articoli aggiuntivi a sua prima firma 14.01 e 14.02, ritenuti inammissibili dalla Presidenza, volti a modificare le norme introdotte dal recente decreto-legge in tema di immigrazione e sicurezza. Tali disposizioni hanno finito infatti per rendere impossibile la vita delle coppie « miste », composte cioè da cittadini italiani e cittadini britannici, dal momento che hanno richiesto, tra i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza, un livello di conoscenza della lingua italiana molto più elevato che in precedenza.

Per ciò che riguarda l'emendamento a sua prima firma 15.1, sottolinea come esso sia volto a concedere maggiore tempo – fino al 31 dicembre 2021, anziché solo fino al 31 dicembre 2020 – ai cittadini del Regno Unito che intendono presentare la domanda per ottenere la cittadinanza italiana.

La Commissione respinge l'emendamento Ungaro 15.1.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.01 volto a stabilire che ai cittadini britannici che presentano domanda di cittadinanza italiana entro il 30 novembre 2019 non si

applicano le norme contenute nel decreto-legge cosiddetto Salvini in materia di conoscenza della lingua italiana.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ungaro 15.01.

Massimo UNGARO (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 16.1 che è volto ad aumentare le risorse destinate al potenziamento della rete consolare italiana, con specifico riferimento all'apertura di una sede a Manchester.

Raffaele TRANO (M5S) riferisce di essersi recato recentemente in visita al consolato italiano di Londra, occasione nella quale è stata in particolare rappresentata l'esigenza di un potenziamento della sede londinese.

Massimo UNGARO (PD) ribadisce la necessità di non tralasciare le esigenze di potenziamento della rete consolare italiana nel nord dell'Inghilterra.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ungaro 16.1, Giacomoni 16.2 e 16.3.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 16.4 che è volto ad aumentare le risorse destinate al potenziamento della rete consolare italiana. Illustra quindi l'emendamento a sua prima firma 16.8 volto ad abrogare la norma, inserita al Senato, riguardante i rimborsi spese per il personale a contratto in occasione di viaggi di servizio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ungaro 16.4, Giacomoni 16.5, 16.6 e 16.7, nonché Ungaro 16.8.

Massimo UNGARO (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 17.1, i cui contenuti erano già oggetto di una sua proposta emendativa alla proposta di legge C. 1074 in materia di semplificazioni fiscali. Con l'emendamento si intende creare meccanismi di chiamata diretta di perso-

nale medico-sanitario già impiegato nel Regno Unito per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Ritiene che favorire il rientro di tali figure professionali dovrebbe essere un interesse di primaria importanza per il Governo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA sottolinea l'interesse del Governo verso la proposta avanzata nell'emendamento ed invita il deputato Ungaro a presentare, nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea, un ordine del giorno di analogo contenuto, che il Governo si impegna ad accogliere.

Paolo GIULIODORI, *relatore*, ritiene che sarebbe opportuno estendere la proposta, che valuta positiva, non solo al Regno Unito ma anche agli altri Paesi europei.

Alessandro PAGANO (Lega) evidenzia la serietà del tema trattato e ritiene debba essere oggetto di una valutazione complessiva da parte dell'Esecutivo.

La Commissione respinge l'emendamento Ungaro 17.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), *presidente*, avverte che è concluso l'esame degli emendamenti e che sul testo del provvedimento debbono esprimere il proprio parere le Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 10.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.05.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione differita sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02048 Martino: Iniziative a sostegno dei territori colpiti da eventi sismici.

Antonio MARTINO (FI) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio MARTINO (FI) ritiene che la risposta fornita dal Sottosegretario sia comprensibile da un punto di vista tecnico, ma che tuttavia la problematica della gestione fiscale dei comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 rimanga irrisolta. Il Governo dovrebbe trovare soluzioni adeguate per questi territori poiché, se non si definiranno idonee condizioni fiscali, rimarranno privi di attività commerciali ed industriali e sarà impossibile assistere ad una loro effettiva ripresa produttiva. Occorre inoltre tenere presente che la ricostruzione si sta avvalendo di risorse appartenenti ai cittadini italiani e che per questo essa va adeguatamente pianificata.

5-02049 Cancellieri: Tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ringrazia il Sottosegretario, anche

se avrebbe preferito una diversa risposta. Riconosce che la questione dei buoni fruttiferi postali, il cui tasso di interesse è stato modificato dal Ministero del Tesoro, avrebbe dovuto essere affrontata molto tempo addietro e che ormai – anche per le numerose sentenze nel frattempo intervenute – si sia particolarmente complicata; ritiene quindi che la sentenza della Corte di Cassazione del febbraio 2019, citata dal Sottosegretario, dovrebbe porre fine alla vicenda.

Poiché tuttavia il Governo in carica si sta dimostrando particolarmente vicino ai risparmiatori, anche la questione sollevata dovrebbe essere approfondita, al fine di fornire risposte adeguate ai cittadini interessati.

5-02050 Fregolent: Aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia FREGOLENT (PD) ringrazia il Sottosegretario ed esprime apprezzamento per il fatto che, nonostante la citata consulenza giuridica dell'Agenzia delle entrate, il Governo affermi di volersi interessare alla questione del regime IVA cui è assoggettata la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini. Se infatti si dovesse verificare l'incremento dell'IVA, questo finirebbe per gravare principalmente sulle strutture abitative più datate e l'intenzione di aiutare le famiglie rimarrebbe un mero auspicio, posto che non appare possibile una ristrutturazione di tutti gli edifici costruiti prima degli anni '70. Evidenza, infine, che il Partito Democratico è disposto a fornire il proprio contributo al fine di individuare soluzioni adeguate al problema in oggetto.

5-02051 Gerardi: Accertamenti fiscali nei confronti di cittadini e imprese operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.

Tullio PATASSINI (Lega) illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tullio PATASSINI (Lega) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e coglie l'occasione per ringraziare anche la Guardia di finanza per il meritorio lavoro e l'usuale correttezza con la quale ha

perseguito, anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le violazioni di carattere tributario conseguenti alla commissione di illeciti di natura finanziaria. Auspica tuttavia che anche l'attività pro-pedeutica svolta dall'Agenzia delle entrate possa tenere in debito conto le disposizioni in materia di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di controllo.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-02048 Martino: Iniziative a sostegno dei territori colpiti da eventi sismici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di dare seguito all'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 9/1408/012 – approvato nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 – con il quale il Governo si impegnava a valutare l'opportunità di estendere ai comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009 il regime fiscale vigente nel comune di Livigno.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il regime fiscale richiamato comporta di fatto l'adozione di una zona extradoganale per cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono esenti da IVA e da altri tributi quali accise e dazi doganali in modo da attrarre grandi aziende ad investimenti e rilanciare l'attività produttiva locale.

Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che la materia doganale è di competenza esclusiva degli Organismi UE e, quindi, sottratta alla potestà del legislatore nazionale. In particolare, l'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), stabilisce che il territorio doganale dell'Unione è formato

dall'insieme dei territori degli Stati che fanno parte dell'UE con alcune limitate eccezioni (extraterritorialità doganale).

Per quanto riguarda la Repubblica italiana, è previsto in particolare che il comune di Livigno resti escluso dal territorio doganale dell'Unione europea (il comune di Livigno non rientra altresì nel campo di applicazione della Direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – articolo 6, comma 2, lett. e).

In considerazione di quanto sopra, pertanto, si rappresenta che la volontà di includere i comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009 tra i territori extradoganali dell'UE (come nel caso di Livigno), comporta necessariamente una modifica del territorio doganale dell'Unione Europea (così come definito dal suddetto articolo 4 del Codice doganale dell'Unione) e dunque una modifica del Regolamento (UE) n. 952/2013, ad opera di uno strumento normativo di pari rango.

Si rileva, in ultimo, che le misure proposte comportano in ogni caso effetti finanziari negativi valutabili solo al momento della definizione delle stesse.

ALLEGATO 2

5-02049 Cancellieri: Tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione in riferimento si rappresenta, preliminarmente, che la possibilità della variazione dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi era prevista dall'articolo 173 del TU approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come modificato con decreto-legge 30 settembre 1974 n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974 n. 588. In particolare, l'articolo 173, stabiliva che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi erano disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ed avevano effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale norma prevedeva, altresì, che le dette variazioni potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie e che, ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali fosse stata estesa la variazione del saggio, si consideravano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi era effettuato sul montante maturato. Gli interessi venivano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni e tale tabella, per i titoli i cui tassi erano stati modificati dopo la loro emissione, era integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.

Sulla base del citato articolo 173 del TU approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 176 del 1973 sono state effettuate quattro modifiche dei tassi, tre in senso favorevole ai clienti (di cui ai decreto ministeriale 22 febbraio 1975, decreto ministeriale 22 giugno 1976 e decreto

ministeriale 15 giugno 1981) e una (di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1986) in senso sfavorevole.

Quest'ultima modifica è stata disposta con l'emanazione del citato decreto ministeriale 13 giugno 1986 che, nell'istituire la serie di buoni postali fruttiferi ordinari « Q », ha esteso i tassi relativi a tale serie ai buoni postali fruttiferi appartenenti alle serie precedentemente emesse (cioè, alle serie « L », « M », « N », « O » e « P »), stabilendo che, a tali buoni già emessi, i nuovi tassi sarebbero stati applicati a partire dal 1° gennaio 1987. Pertanto, è opportuno precisare che i tassi della serie « Q », inferiori rispetto a quelli originariamente previsti per i buoni appartenenti alle serie precedenti alla « Q », vengono applicati a buoni già emessi non retroattivamente, ma solo a partire dal 1° gennaio 1987, mentre per il periodo antecedente continuano ad essere applicati i tassi originariamente previsti dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di appartenenza.

In particolare, in merito alla modifica dei tassi delle serie L, M, N, O e P, la giurisprudenza di merito è sempre stata sostanzialmente unanime nel rigettare per infondatezza le domande giudiziali di titolari di tali buoni, volte ad ottenere l'accertamento del diritto all'applicazione dei tassi previsti per la originaria serie di appartenenza, riportati sul retro dei buoni stessi.

Del pari, l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia è nel senso del non accoglimento dei ricorsi. L'ABF ha infatti sancito in numerose Decisioni dei Collegi Territoriali, nonché definitivamente con la Decisione del Collegio

di Coordinamento 5675/2013, che il comportamento dell'intermediario è corretto, per effetto del combinato disposto dell'articolo 173 decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e del decreto ministeriale 13 giugno 1986 n. 477500. Tale orientamento è citato anche dalla « Relazione 2015 di Banca d'Italia sull'attività dell'ABF nel 2014 » (pag. 47).

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, riportato nell'interrogazione, secondo cui il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando prevalenza alle prime, riguarda, in realtà, una fattispecie diversa da quella che forma oggetto dell'interrogazione in oggetto.

Nella controversia del 2007, infatti, si discuteva di un caso in cui era stato emesso un buono recante a tergo – per mero errore materiale – condizioni sin dal principio diverse da quelle previste dal decreto ministeriale che regolava l'emissione di quella serie di buoni. È, pertanto, in relazione a tale fattispecie che la Corte di cassazione nella sentenza del 2007, richiamata dall'interrogante, ha ritenuto che dovessero prevalere le condizioni indicate sul titolo rispetto a quelle di cui al decreto ministeriale in vigore al momento della sottoscrizione del buono.

Nella medesima sentenza del 2007, la Corte di cassazione, con riferimento della modifica dei tassi di interesse intervenuta successivamente all'emissione dei buoni, ha, invece, riconosciuto la legittimità di tale variazione, con la conseguente applicazione dei nuovi tassi di rendimento (sia

in aumento che in diminuzione) introdotti con successivi decreti ministeriali pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Dirimente sulla questione sollevata dall'interrogante è la sentenza n. 3963/19 dell'11 febbraio 2019 delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che un buono fruttifero postale sottoscritto prima del 1986 (tra cui rientrano, quindi, i buoni delle serie « L », « M », « N », « O » e « P ») è disciplinato dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e che, in base a tale disposizione normativa, era consentito variare il tasso di interesse relativo a buoni già emessi, per mezzo di un decreto ministeriale da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* (come effettivamente avvenuto con l'adozione dei decreti ministeriali 22 febbraio 1975, 22 giugno 1976, decreto ministeriale 15 giugno 1981, e del decreto ministeriale del 13 giugno 1986).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, dunque, statuito la prevalenza dei tassi indicati nei decreti ministeriali rispetto a quelli riportati sul retro dei buoni.

Per quanto riguarda poi la conoscibilità da parte del sottoscrittore del buono della possibilità di una variazione (nel caso di specie, *in peius*) dei rendimenti indicati al momento della sottoscrizione del buono, la Corte di cassazione chiarisce che ciò è assicurato dalla pubblicità legale del decreto ministeriale mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché dal generale principio della conoscenza della norma (appunto l'articolo 173 del Codice Postale) che prevedeva espressamente la possibilità della pubblica amministrazione di variare i saggi di interesse, anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.

ALLEGATO 3

5-02050 Fregolent: Aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime IVA cui è assoggettata la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.

Gli Onorevoli osservano che nella consulenza giuridica n. 3 del 4 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'IVA deve essere corrisposta nella misura del 22 per cento sull'intera fornitura riguardante anche l'illuminazione comune, gli ascensori, gli impianti, e altro, non trovando applicazione l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10 per cento, di cui al numero 103) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per la fornitura di « energia elettrica per uso domestico ».

L'Onorevole interrogante rappresenta che la conseguenza diretta di questa interpretazione è « l'incremento dell'IVA dal 10 al 22 per cento che graverà sui contribuenti già provati dal sensibile rialzo degli oneri di sistema in bolletta » ed in particolare sulla grossa fascia di popolazione che vive nei condomini di vecchia costruzione dove le spese dell'elettricità sono sostenute in comune.

Ciò premesso, chiede di valutare l'opportunità di intervenire in sede legislativa, al fine di riportare un equilibrio nella tassazione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini residenziali o prevalentemente residenziali, riducendo l'aggravio sulla fasce più deboli della popolazione evitando altresì l'accertamento sul pregresso e scongiurando il rischio di contenzioso.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, stabilisce che: « Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento ».

Nell'ordinamento italiano, in linea con le disposizioni unionali, la sopra menzionata Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, include tra i beni che fruiscono dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento:

« 103) energia elettrica per uso domestico; ».

A tal proposito l'Agenzia delle entrate, ha chiarito nella Circolare del Ministero delle Finanze del 7 aprile 1999, n. 82, e ribadito con la risoluzione 15 dicembre del 2004, n. 150, che « l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione ».

Nel citato documento di prassi, l'Agenzia ha, altresì, chiarito che « Il legislatore attraverso il richiamo "all'uso domestico" dei consumi in discorso ha infatti limitato l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego di energia elettrica, del gas, del calore-

energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui i cennati prodotti vengano utilizzati promiscuamente anche in strutture non residenziali ».

Tanto premesso, sono comunque in corso presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria gli opportuni approfondimenti istruttori volti a risolvere la criticità segnalata dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 4

5-02051 Gerardi: Accertamenti fiscali nei confronti di cittadini e imprese operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano il fatto che nei Comuni della Provincia di Macerata, ricompresi nella cosiddetta «zona cratere» ed interessati dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 2016, gli Uffici di Agenzia dell'entrate e la Guardia di finanza continuino ad eseguire attività di controllo fiscale propedeutiche alla azione accertativa malgrado il legislatore con il decreto-legge n. 8 del 2017 e successive modifiche abbia disposto, relativamente ai territori dei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di controllo poste in essere dagli enti impositori.

Pertanto, gli Interroganti segnalano il mancato rispetto da parte degli enti impositori, delle disposizioni in materia di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di controllo e chiedono l'adozione di iniziative « affinché Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza e tutti gli organi preposti ai controlli dispongano la cessazione di ogni attività amministrativa, sia istruttoria che di accertamento fiscale, nei confronti dei cittadini e delle imprese risiedenti ed operanti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge

n. 189 del 2016, recante disposizioni in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, deve osservarsi che, nell'ambito del cratere, per quanto concerne la provincia di Macerata, sono stati inseriti 44 Comuni, tutti ricompresi nelle circoscrizioni di servizio della Tenenza della Guardia di finanza di Camerino e della Compagnia della Guardia di finanza di Macerata.

Le partite IVA relative a contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni del « cratere » risultano essere:

16.552 con riguardo ai soggetti di minori dimensioni (ossia con un volume d'affari fino a 5.164.568 euro);

125 con riguardo ai soggetti di medie dimensioni (ossia con un volume d'affari compreso tra 5.164.569 euro e 100.000.000 euro).

La Guardia di Finanze riferisce che alla data del 7 maggio 2019 sono in corso 22 interventi ispettivi da parte della Guardia di Finanza, nei confronti di soggetti con domicilio fiscale in uno dei Comuni del « cratere », scaturiti nella quasi totalità dei casi dallo svolgimento di pregresse inda-

gini di polizia giudiziaria che hanno consentito di accertare condotte penalmente rilevanti. In tal caso, la constatazione delle violazioni di carattere tributario consegue alla commissione di gravi illeciti di natura economico-finanziaria.

Si evidenzia, inoltre, che successivamente all'evento sismico sono state significativamente ridotte le verifiche fiscali svolte dai reparti del Corpo operanti nella provincia di Macerata (-50 per cento rispetto al 2016), privilegiando l'esecuzione delle attività ispettive nei confronti di contribuenti con domicilio fiscale in Comuni non rientranti nella cosiddetta « zona crateri ».

In particolare, la Tenenza della Guardia di finanza di Camerino, nella cui circoscrizione ricadono esclusivamente Comuni inseriti nel « crateri », non è più incaricata, a partire dall'anno 2017, dello svolgimento di verifiche e controlli fiscali.

L'Agenzia delle entrate comunica di aver conformato il suo operato alle disposizioni in materia di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di controllo nei confronti dei cittadini e delle imprese residenti ed operanti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.

Non risultano all'Agenzia delle entrate, allo stato, atti difformi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Delege al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione .	125
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	126
Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	126
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	127

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.

Atto n. 77.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, constatato che non vi sono richieste di intervento sul-

l'atto, chiede alla relatrice se sia pronta a presentare una proposta di parere.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), *relatrice*, tenuto conto della complessità del provvedimento e del fatto che numerose osservazioni sul testo sono pervenute informalmente a lei e ad altri commissari da parte di associazioni professionali interessate dalle norme, ritiene necessario disporre di altro tempo per preparare la sua proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso che il provvedimento in esame, nel disegnare i profili delle figure professionali del settore dei beni culturali, presenta diverse inesattezze, ritiene necessario apportarvi le correzioni suggerite dalle parti interessate. Auspica che la relatrice ne voglia quindi tenere conto nella sua proposta di parere. Esprime inoltre l'avviso che dovrebbe essere introdotta nel testo una disposizione transitoria per disciplinare il delicato passaggio alla nuova disciplina.

Valentina APREA (FI) trova che il testo dello schema di decreto sia inadeguato e non rispondente alle finalità perseguite e illustrate nelle premesse dell'atto. A suo avviso, il provvedimento ingenera confusione e non contiene soluzioni a problemi concreti. Sarebbe necessaria, a suo parere, una drastica riformulazione del testo che si basi su scelte di fondo diverse, in quanto, nella sua versione attuale, il decreto è del tutto inutile se non dannoso. Conclude auspicando che il Governo, a dimostrazione della serietà delle sue intenzioni, ritiri l'atto e lo ripresenti dopo una più adeguata istruttoria.

Il sottosegretario Gianluca VACCA, dopo aver sottolineato che la serietà delle intenzioni del Governo è fuori questione, riferisce che la genesi del provvedimento, previsto da una legge del 2014, è stata lunga e complessa. Assicura poi la piena disponibilità del Governo a tenere conto delle indicazioni che la Commissione vorrà inserire nel parere che sarà preso in

considerazione, come accade normalmente.

Antonio PALMIERI (FI) considera le parole del sottosegretario come un impegno formale del Governo e invita i colleghi della maggioranza a farsi carico dell'onere di presentare una proposta di parere che contenga tutte le indicazioni e i suggerimenti utili a definire un provvedimento efficace.

Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 maggio 2019.

Audizione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 20.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.

Atto n. 77.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Anna ASCANI (PD), dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dalla relatrice che ha raccolto tutte le istanze formulate nel corso dell'esame del decreto, esprime perplessità di carattere formale in merito al livello di dettaglio delle osservazioni, tenuto conto che il parere viene espresso su un atto del Governo. Chiede pertanto di conoscere l'avviso del Governo circa il recepimento delle singole osservazioni nonché precise rassicurazioni relativamente al fatto che il testo sarà modificato nel senso richiesto dalla relatrice. Solo in tal caso il voto del suo gruppo potrà essere favorevole.

Luigi CASCIELLO (FI), dopo aver espresso i propri complimenti alla relatrice per lo sforzo compiuto nell'elaborazione di un parere tanto articolato, osserva che le numerose e dettagliate osservazioni sollevano non poche perplessità in merito al decreto nel suo complesso. Concorda in particolare con l'invito al Governo ad estendere ad altre professioni la nuova disciplina recata dal provvedimento. Conclude preannunciando l'astensione del suo gruppo.

Paola FRASSINETTI (FdI) si associa alle congratulazioni dei colleghi rivolte alla relatrice per il meticoloso lavoro svolto. È anche lei dell'avviso che occorra una conferma da parte del rappresentante del Governo circa il recepimento delle osservazioni contenute nel parere, al fine di poter esprimere un voto favorevole.

Il sottosegretario Gianluca VACCA conferma l'impegno del Governo ad un'attenta valutazione dei suggerimenti contenuti nel parere formulato dalla relatrice, pur non potendo garantire fin d'ora il recepimento di tutte le osservazioni in esso contenute, anche in considerazione del fatto che alcune investono la competenza anche di dicasteri diversi dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Riconosce ad ogni modo il valore del complesso lavoro portato avanti dalla relatrice ed assicura tutto l'impegno possibile per venire incontro alle diverse istanze puntualizzate nel parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 20.30.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (Atto n. 77).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 77, recante lo schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte,

premesso che:

l'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti;

la legge n. 110 non ha elencato tutte le professioni che hanno a che fare con il Ministero per i beni culturali, essendo escluse, ad esempio, le professioni museali e la figura professionale del paleontologo;

rilevato che:

l'articolo 1 dello schema di decreto disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei 7 professionisti dei beni culturali, nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi;

l'articolo 2 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*, la Direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblici sul sito istituzionale del dicastero i «bandi permanenti» per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili;

l'articolo 3 detta i requisiti per l'iscrizione agli elenchi;

considerato che l'articolo 4 prevede che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni, anche in autocertificazione se relative a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa. La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate;

osservato che l'articolo 5 dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'interessato all'iscrizione negli elenchi, mentre l'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta;

tenuto conto che, in base all'articolo 6, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica, prevista dal successivo articolo 7;

considerato altresì che:

in base all'articolo 8 gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero;

secondo l'articolo 9, gli elenchi non costituiscono albi professionali, l'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude loro l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto;

in virtù dell'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una Commissione paritetica con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa;

l'articolo 11 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento ed elenca i diritti degli interessati in base al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;

l'articolo 12 individua il responsabile del procedimento;

esaminati gli 8 allegati che costituiscono parte integrante del decreto, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il mo-

dello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 3, comma 5, andrebbe chiarito che la valutazione della cumulabilità dei titoli spetta alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7 e che l'oggetto di tale valutazione riguarderà i titoli di laurea obsoleti o *post lauream* di livello inferiore a quelli richiesti;

2. con riferimento all'articolo 4, nel sottolineare che le associazioni professionali possono rilasciare attestazioni, non certificazioni, si rilevano lacune circa le modalità e i tempi con cui dette associazioni possono attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;

3. con riferimento all'articolo 5, comma 3, si prende atto che l'istruttoria sulla verifica dei titoli esteri, riconosciuti dalle università o dal MIUR, è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7; occorrerebbe dunque citare tale compito (previsto dall'articolo 5) tra quelli della Commissione di verifica citati all'articolo 7, comma 1;

4. con riferimento all'articolo 6, si reputa necessario un chiarimento in merito alle conseguenze connesse alla verifica di motivi ostativi all'iscrizione, in quanto in base al comma 3 sembra applicarsi la fattispecie dell'iscrizione ad una fascia inferiore, di cui al comma 5;

5. con riferimento all'articolo 7, non è indicato un termine entro cui sarà nominata la Commissione di verifica;

6. con riferimento all'articolo 10, andrebbe specificato a quale organo spetti la nomina della Commissione paritetica;

7. con particolare riferimento all'Allegato 2, sulla professione dell'archeologo

si rileva che: in ordine alla III fascia, poiché per la brevità e l'eterogeneità dell'esperienza formativa accumulata, i laureati triennali in discipline afferenti i beni culturali – non esiste, infatti, una facoltà di archeologia – non possono ancora dare garanzie di professionalità adeguate alla delicatezza dei compiti dell'archeologo, il loro agire « sotto coordinamento » (s'intende di un secondo professionista, con titoli ed esperienza di livello superiore) deve essere ribadito quale principio imprescindibile;

8. occorre un ulteriore approfondimento circa le materie di studio identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante, tenendo in debito conto il fatto che le lauree quadriennali non prevedevano, ad esempio, per l'archeologo, la conoscenza certificata di livello B 2 di due lingue ufficiali dell'Unione Europea, né quella della normativa sulla *privacy*, né di « linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione »;

9. con particolare riguardo all'Allegato 3, sulla professione di archivista, si invita a valutare l'opportunità di sanare l'errore materiale evidentemente verificatosi e ampliare l'ambito delle competenze richieste includendo così anche i profili dotati delle conoscenze informatiche,

stante il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico;

10. con riguardo invece all'Allegato 6, sulla professione di esperto di diagnostica applicata ai beni culturali, al fine di garantire l'indispensabile conoscenza dei materiali e delle tecniche artistiche impiegate rispetto a ciascun bene culturale si propone:

a) per quanto concerne la I e la II fascia di valutare la possibilità di prevedere nel computo dei 96 CFU previsti almeno 24 CFU nei settori L-ART e L-ANT (discipline storico – artistiche);

b) per quanto riguarda la III fascia, di valutare altresì la possibilità di prevedere, per le classi di laurea elencate diverse dalla LM-11 (Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) e dalla L-43 (Laurea Triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro) nel computo totale dei 30 CFU previsti almeno 24 CFU negli stessi settori L-ART e L-ANT;

11. infine, appare necessario che il Governo sostenga le opportune iniziative legislative volte ad includere nel sistema degli elenchi, e nel più breve tempo possibile, anche altre professioni ad oggi non inserite (tra cui, paleontologo, mediatore museale, manager del patrimonio culturale, musicologo).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02052 Gagliardi: Interventi tariffari a favore dei cittadini interessati dalla chiusura della galleria Marinasco sulla via Aurelia	131
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-02053 Muroni: Definizione dei poteri di un commissario straordinario per i lavori di manutenzione del traforo del Gran Sasso, volti ad impedirne la chiusura	131
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	135
5-02054 Lucchini: Definizione degli introiti da pedaggio relativi al tratto di interconnessione tra la autostrada A31 «Valdastico» e Breganze (VI), per l'apertura al traffico della superstrada Pedemontana veneta	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	136
5-02055 Pellicani: Realizzazione dell'autostrada Mestre-Orte e interventi sulla strada statale 309 Romea, con particolare riguardo al tratto Mestre-Chioggia	132
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	137
5-02056 Butti: Gravi carenze infrastrutturali nel territorio della provincia di Lecco	132
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	138

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.15.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del

Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte altresì che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-02052 Gagliardi: Interventi tariffari a favore dei cittadini interessati dalla chiusura della galleria Marinasco sulla via Aurelia.

Manuela GAGLIARDI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando i disagi che si genereranno per i cittadini durante i lavori della galleria Marinasco, di collegamento tra la città di La Spezia e l'entroterra, la cui durata è stimata in circa un anno, durante il quale il flusso della circolazione sarà consentito solo in orari prestabiliti, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GAGLIARDI (FI), replicando, accoglie favorevolmente la costituzione di un tavolo che si occupi della vicenda oggetto dell'interrogazione. Esprime forti dubbi con riguardo alle tempistiche prospettate, dal momento che la chiusura della galleria è prevista per il mese di giugno. Si sarebbe aspettata una presa di posizione più forte da parte del sottosegretario, dal momento che la società SALT ha già dato la propria disponibilità ad intervenire sulle tariffe, attraverso una lettera del 30 aprile inviata all'assessore regionale e ai sindaci dei comuni interessati, rimettendo tuttavia una eventuale decisione in tal senso al Ministero. Invita pertanto il Governo a monitorare con attenzione la questione, anche al fine di assumere le opportune decisioni in tempi congrui rispetto all'inizio dei lavori.

5-02053 Muroli: Definizione dei poteri di un commissario straordinario per i lavori di manutenzione del traforo del Gran Sasso, volti ad impedirne la chiusura.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la necessità che vengano dati poteri limitati ad un commissario straordinario, al fine di non sottrarre alla regione Abruzzo la respon-

sabilità in ordine alla messa in sicurezza delle falde acquifere del territorio.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rossella MURONI (LeU) replicando, osserva che la risposta resa dal rappresentante del Governo non è affatto tranquillizzante. Essendo nota la ipotesi di nomina di un commissario straordinario, ritiene che ne debbano essere definiti in modo chiaro e delimitato i poteri. Osserva che la chiusura della traforo del Gran Sasso limiterebbe la circolazione di una intera zona, che vede la presenza anche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, considerato un vanto nazionale. Ritiene che pertanto la questione sia di livello nazionale e richiede quindi il reperimento di fondi adeguati. Ricorda che il prossimo 19 maggio è prevista la chiusura del traforo e che il 12 maggio è stato convocato un consiglio straordinario nella regione Abruzzo. Invita pertanto il Ministero a monitorare le decisioni che saranno prese in tale consiglio, ribadendo che per quanto siano i cittadini della regione Abruzzo ad essere coinvolti, la questione è di rango nazionale.

5-02054 Lucchini: Definizione degli introiti da pedaggio relativi al tratto di interconnessione tra la autostrada A31 «Valdastico» e Breganze (VI), per l'apertura al traffico della superstrada Pedemontana veneta.

Silvia COVOLO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia COVOLO (Lega) replicando in qualità di cofirmataria, auspica che il ministero delle infrastrutture dei trasporti faccia quanto in proprio potere per l'apertura al traffico della superstrada Pedemontana veneta, che è costata molto ai

cittadini dei territori interessati in termini di traffico e di disagi conseguenti ai lunghi tempi di esecuzione dei lavori, durati nove anni.

5-02055 Pellicani: Realizzazione dell'autostrada Mestre-Orte e interventi sulla strada statale 309 Romea, con particolare riguardo al tratto Mestre-Chioggia.

Nicola PELLICANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), sottolineando l'esigenza di valutare con attenzione tutti i progetti alternativi ad un'opera salita agli onori delle cronache per numerose inchieste giudiziarie.

Nicola PELLICANI (PD), replicando, nel condividere le considerazioni del sottosegretario riguardo ai numerosi problemi sorti relativamente alla realizzazione della Orte-Mestre, auspica vengano realizzati al più presto gli interventi di sicurezza in corso sulla strada statale Romea, una delle arterie più pericolose d'Italia, con particolare riguardo al tratto Mestre Chioggia. Si riserva di ritornare sulla questione, dal momento che tra i vari progetti in campo c'erano anche quelli inerenti al nodo di Chioggia, e in particolare si riferisce al completamento della strada provinciale dell'Arzeron, al cui riguardo nella risposta non ha rinvenuto elementi.

5-02056 Butti: Gravi carenze infrastrutturali nel territorio della provincia di Lecco.

Alessio BUTTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando preliminarmente l'importanza dello strumento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione, che, nel caso specifico degli interventi infrastrutturali nel territorio lecchese, si sta trasformando in una stanca liturgia nella quale si reiterano le medesime richieste senza ottenere alcun risultato.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio BUTTI (FdI) replicando, al di fuori di qualunque spirito polemico, ritiene inadeguata la risposta resa dal sottosegretario, che fa riferimento alle risorse e agli interventi dell'intera regione Lombardia, senza che ci sia alcun apprezzabile intervento riferito strettamente al territorio lecchese. Riguardo al ponte di Annone Brianza, crollato il 30 ottobre 2016, le dichiarazioni del Ministro Toninelli riguardo alla fissazione della data del 1° maggio per l'apertura del cantiere sono state palesemente disattese, e gli interventi di ricostruzione registrano fortissimi ritardi.

Quanto al ponte San Michele sull'Adda, evidenzia la scarsità di risorse e l'assenza del tracciato e fa presente che, malgrado l'apertura alla circolazione di biciclette e pedoni, i lavori sono fermi da più di un mese e mezzo.

Stigmatizza la mancanza di informazione da parte di RFI ai cittadini, all'oscuro del cronoprogramma degli interventi e che sono pertanto costretti a costituirsi in comitati. In ultimo ricorda che a fronte della mancata chiusura del ponte nel 2015 da parte di RFI in presenza di una relazione che ne evidenziava i rischi per la circolazione, per la ricostruzione del ponte è stato nominato l'ingegner Gentile, amministratore delegato della medesima società.

Patrizia TERZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.45.

Decreto-legge 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, riferisce alla Commissione sul decreto-legge n. 35 del 2019, per le parti di competenza della VIII Commissione.

L'articolo 6, ai commi 1 e 2, interviene sulle procedure di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori. I commi 3, 4 e 5 riguardano invece gli interventi per l'edilizia sanitaria nonché – destinando all'obiettivo apposite risorse finanziarie per il 2019 – per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio edilizio e della rete sanitaria.

Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, si applica per diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Il comma 1 dispone l'obbligatorietà per enti e aziende del Servizio sanitario di avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione di beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da centrali di committenza di altre regioni per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Il medesimo comma precisa che resta ferma la facoltà di avvalersi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria. La scelta di rendere doveroso ciò che è già possibile a legislazione vigente – ovvero l'utilizzo di strumenti predisposti dalla Consip o da centrali di committenza – è giustificata nella relazione illustrativa «dalla constatazione di una situazione (...) estremamente critica, e che ha generato le disfunzioni tra le più gravi...».

Il comma 2 fissa una disciplina per i contratti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, anche qui rendendo obbliga-

torio – e non più solo eventuale – che gli enti del Servizio sanitario si adeguino al protocollo d'intesa stipulato dal Commissario *ad acta* con l'ANAC, con il quale si definisce il quadro generale della cosiddetta «vigilanza collaborativa» ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera *h*) del codice dei contratti pubblici. Peraltro, mentre la citata disposizione del Codice prevede un rapporto diretto tra l'ANAC e la stazione appaltante, la norma in commento attribuisce al Commissario *ad acta* una posizione di sostanziale rappresentanza delle singole aziende del Servizio sanitario nazionale a livello regionale.

Il comma 3 prevede l'adozione di un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale. Per i progetti di edilizia sanitaria, il comma 4 consente agli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria di avvalersi, previa convenzione, di Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge, sempre che per tali progetti non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori alla data di entrata in vigore del decreto.

Nella relazione illustrativa si precisa che tale facoltà già è prevista per le pubbliche amministrazioni e viene semplicemente estesa con riguardo a questa tipologia di interventi.

Si riserva, quindi, di formulare un parere in relazione ai contributi che emergeranno dal dibattito.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-02052 Gagliardi: Interventi tariffari a favore dei cittadini interessati dalla chiusura della galleria Marinasco sulla via Aurelia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno la viabilità sulla strada statale Aurelia, sono ancora in via di definizione le modalità in termini di tratta interessata, durata dei lavori, limitazioni alla circolazione degli autoveicoli.

Ad oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tuttavia acquisito le valutazioni e la disponibilità della Concessionaria

autostradale del tratto autostradale interessato sulla possibilità di riconoscere una agevolazione di pedaggio, e proprio ieri la stessa Concessionaria ha convocato una riunione tecnica con le autorità locali per esplorare le possibili diverse soluzioni.

Il Ministero continuerà a seguire con attenzione il programma dei lavori e a valutare ogni iniziativa utile agli utenti della strada.

ALLEGATO 2

5-02053 Muroi: Definizione dei poteri di un commissario straordinario per i lavori di manutenzione del traforo del Gran Sasso, volti ad impedirne la chiusura.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito agli interventi di messa in sicurezza individuati dalla regione Abruzzo e richiesti alla concessionaria autostradale Strada dei Parchi, il 29 aprile scorso gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno rappresentato alla regione che tali interventi risultano esterni al rapporto concessorio.

Tuttavia – considerata la delicatezza della questione, che coinvolge molteplici Amministrazioni e competenze – il Ministero ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile scorso per ogni valutazione di competenza, che potrà includere anche la nomina di un commissario straordinario per il superamento delle attuali criticità.

ALLEGATO 3

5-02054 Lucchini: Definizione degli introiti da pedaggio relativi al tratto di interconnessione tra la autostrada A31 «Valdastico» e Breganze (VI), per l'apertura al traffico della superstrada Pedemontana veneta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, la Superstrada Pedemontana Veneta è una infrastruttura viaria che si inserisce nel sistema viario veneto come raccordo autostradale a pedaggio, realizzato e gestito in regime di concessione con ente concedente la regione Veneto.

Sulla specifica richiesta degli onorevoli interroganti, il 13 novembre 2018 il concessionario della regione ha aderito ad AISCAT.

Quest'ultima sta collaborando con il concessionario stesso al fine di poter sottoscrivere la convenzione di interconnessione, effettuare i collaudi e tutte le verifiche necessarie a garantire gli introiti in un sistema autostradale integrato con le altre concessionarie, così da aprire il tratto stradale nei tempi più brevi.

ALLEGATO 4

5-02055 Pellicani: Realizzazione dell'autostrada Mestre-Orte e interventi sulla strada statale 309 Romea, con particolare riguardo al tratto Mestre-Chioggia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla realizzazione dell'autostrada Mestre-Orte, ricordo che nella seduta del CIPE del 21 marzo 2018 è stato istituito un tavolo tecnico volto a verificare l'attualità dell'interesse di ANAS alla realizzazione dell'infrastruttura con modalità di *project financing*.

Si valuterà di portare all'attenzione del tavolo anche ipotesi progettuali alternative.

Quanto alla strada statale 309 Romea, ANAS informa che vi sono 81 interventi di manutenzione straordinaria, per un investimento di 361,52 milioni di euro.

Nello specifico, sono attivi 4 cantieri per un importo di 2,65 milioni di euro e 77 cantieri sono in fase di attivazione per un importo di circa 359 milioni di euro.

ALLEGATO 5

5-02056 Butti: Gravi carenze infrastrutturali nel territorio della provincia di Lecco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda i ponti, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 da destinare ad interventi di messa in sicurezza strutturale dei ponti esistenti e alla eventuale realizzazione di nuove opere nel bacino del Po, bacino in cui rientra la provincia di Lecco.

In tal senso, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la collaborazione degli enti locali interessati e di Unione Province Italiane e con il coordinamento delle regioni interessate, sta predisponendo un piano dedicato a tali interventi da ammettere a finanziamento.

Nella fattispecie, la provincia di Lecco ha trasmesso la rilevazione dei propri fabbisogni con l'inserimento del ponte di Brivio, interessato da lavori di straordinaria manutenzione, e il ponte San Michele come nuova costruzione su un tracciato ancora da definire.

Circa la ricostruzione del ponte di Annone, ANAS segnala che il ritardo sul cronoprogramma è imputabile alla iniziale difficoltà di reperire, da parte dell'impresa esecutrice, una macchina di sollevamento per strutture con peso fino a 600 tonnellate, presente in pochi esemplari sul territorio nazionale. Tuttavia, ANAS prevede di concludere i lavori per la fine di giugno prossimo.

Più in generale sulle strade provinciali, ricordo che il trasferimento ad ANAS di circa 1075 chilometri di strade della regione Lombardia – tra cui circa 70 di strade nella provincia di Lecco – è stato approvato dalla Conferenza Unificata del 15 novembre 2018. Acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sentite le Camere, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto potrà essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e i relativi verbali di consegna chiuderanno il trasferimento delle suddette strade.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38	139
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla sicurezza delle barriere spartitraffico	139
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 maggio 2019.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla sicurezza delle barriere spartitraffico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole.

Raffaella PAITA (PD), per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione Trasporti, esprime apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 1, che qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, nonché per le misure previste dagli articoli 17-ter e 17-quater per i collegamenti aeroportuali.

A tale riguardo auspica una tempestiva emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle citate norme in materia di 5G di cui all'articolo 1.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Atto n. 82.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame provvedimento in oggetto.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), ai commi 95 e 96, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, così distribuiti: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

La norma prevede specificamente che – a valere su tale fondo – siano destinate risorse al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al

comune di Monza. Il progetto di prolungamento della citata linea metropolitana 5 (MS) prevede un prolungamento di 13 chilometri di tracciato interrato (oggi la linea è lunga 12,2 chilometri) con 11 stazioni che si aggiungerebbero alle 19 già esistenti per un totale di 30 stazioni.

La disposizione in questione indica che le risorse da attribuire per il finanziamento di tale opera siano pari ad almeno: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.

Sotto il profilo procedurale, ai fini dell'assegnazione delle risorse la norma prevede che al riparto del Fondo si provveda con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi è richiesta la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). Tali schemi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che hanno trenta giorni di tempo dalla data dell'assegnazione per l'espressione del parere. Decorso tale termine i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere (articolo 1, comma 98).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna, in attuazione delle disposizioni citate, le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo del Paese destinate al prolun-

gimento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza.

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede specificamente all'assegnazione delle risorse che corrispondono esattamente agli importi indicati nella legge di bilancio sopra ricordati.

Il comma 2 prevede, con la finalità di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Si dispone che, conseguentemente, l'intervento debba essere corredato dal Codice unico di Progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Il comma 3 prevede infine, in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, l'invio – entro il 15 settembre di ogni anno – di una relazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Federica ZANELLA (FI) esprime apprezzamento per le misure recate dal provvedimento in esame, che consente ulteriori investimenti per la linea metropolitana 5 della città di Milano.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché

tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Italgas (*Svolgimento e conclusione*) 143

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali » di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome 144

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e conclusione - Parere favorevole*) 144

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Italgas.

(Svolgimento e conclusione).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo GALLO, *amministratore delegato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Andrea VAL-LASCAS (M5S), Francesca BONOMO (PD), Tullio PATASSINI (Lega) e Gavino MANCA (PD), Pier Luigi BERSANI (LeU) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'inizio

dei lavori dell'Assemblea non è possibile svolgere la replica dell'Amministratore delegato di Italgas, che invita a trasmettere risposte scritte ai quesiti posti, ringraziandolo per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 maggio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali » di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei

cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea infatti l'importanza e la delicatezza del tema di un'uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, che avrebbe ripercussioni anche sugli altri Paesi dell'Unione, ad iniziare dall'Italia. Il decreto si pone il fine di porre delle salvaguardie a tali ripercussioni, sia sul piano economico che su quello, ad esempio, della circolazione delle persone e la posizione del suo gruppo non può, quindi, che essere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 22/2019 recante Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei

cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	153
DL 22/20019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	154
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Nomina n. 22 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	148
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Franco Carinci, già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, Raffaele De Luca Tamajo, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università di Napoli Federico II, Franco Focareta, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, Gabriele Lipari, avvocato, Oronzo Mazzotta, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Pisa, Roberto Parruccini, avvocato, Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, e Carlo Zoli, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	151

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI.

La seduta comincia alle 9.20.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di

scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Nuovo testo C. 506 Morani.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo della proposta di legge n. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Ricorda che, avendo nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Legnaioli, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita, quindi, la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Donatella LEGNAIOLI (Lega), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sebastiano CUBEDDU (M5S), preannunciando il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, ritiene che, in caso di scioglimento del matrimonio, sia necessario, prima di tutto, salvaguardare i diritti, non solo degli *ex* coniugi, ma anche, se ci sono, dei figli. In tale ottica, condivide la necessità di promuovere la ricerca dell'indipendenza economica da parte dell'*ex* coniuge, tenendo conto, peraltro, delle sue caratteristiche personali e della situazione oggettiva.

Carlo FATUZZO (FI), preannunciando il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, ribadisce quanto già affermato nel suo intervento nella seduta di ieri, sottolineando come, a suo giudizio, la perdita del diritto a percepire l'assegno di divorzio o, in altra fattispecie, la pensione di reversibilità in caso di nuovo matrimonio non si fonda su motivazioni oggettive, come dimostra il fatto che tale previsione non si applica alle pensioni di guerra, le quali continuano a essere percepite dai coniugi

superstiti, anche in caso di nuovo matrimonio.

Carla CANTONE (PD), sottolineando la necessità di un intervento legislativo in materia, preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge n. 1789 Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato in prima lettura dal Senato.

Ricorda che, avendo nella seduta di ieri il relatore, onorevole Caffaratto, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita, quindi, il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Gualtiero CAFFARATTO (Lega), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Carla CANTONE (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito democratico sulla proposta di parere del relatore, sottolinea la necessità dell'intervento del legislatore, prima di tutto, per permettere il riscatto o la convertibilità dei fondi pensione e, in secondo luogo, per destinare le opportune risorse al riconoscimento dei titoli di studio, potenziando le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infine, auspica che, nel futuro, le regole per la circolazione delle persone tra l'Unione europea e il Regno Unito siano improntate a una minore rigidità.

Carlo FATUZZO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 maggio 2019 — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 9.35.

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Nomina n. 22.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame della proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a presidente dell'INPS, ai fini dell'espressione del parere di competenza. Ricorda che, nella giornata di domani, la Commissione svolgerà l'audizione informale del professor Tridico.

Dà quindi la parola alla deputata Pallini per lo svolgimento della relazione.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, con riferimento alla proposta di nomina del Governo all'esame della Commissione, ricorda preliminarmente che, come si legge nel suo sito istituzionale, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L'INPS, infatti, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. A tali funzioni, nel tempo ne sono state aggiunte di ulteriori, tra le quali ricordo, in particolare, la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISE, utilizzato dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, e dell'ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate. Da ultimo, ricorda che l'INPS è responsabile della gestione del Reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Inoltre, per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l'INPS ha compiti di vigilanza, che vengono svolti anche tramite le banche dati interne ed esterne.

Da un punto di vista normativo, il legislatore ha progressivamente accorpato nell'INPS gli enti previdenziali pubblici e tale processo si è concluso, sulla base dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la confluenza nell'Istituto dell'INPDAP e dell'ENPALS, in modo

tale che l'INPS attualmente gestisce la previdenza sia dei lavoratori del settore pubblico sia di quelli del settore privato.

Ricorda, ancora, che all'INPS sono riconosciuti importanti compiti in materia assistenziale, erogando tale Istituto le prestazioni di inabilità e di invalidità; sottolinea, in particolare, l'importanza della gestione diretta delle attività inerenti all'accertamento e alla riscossione dei contributi.

Con riferimento all'assetto organizzativo, anche l'INPS è stato coinvolto nel processo di razionalizzazione previsto per gli enti pubblici dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale sono state concentrate nella figura del Presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al Presidente e al Consiglio di amministrazione, conseguentemente soppresso, configurando quindi un organo monocratico al vertice dell'Istituto.

Il tema della *governance* dell'INPS, ma anche dell'INAIL, è stato lungamente dibattuto nel corso della XVII legislatura, dal momento che il modello monocratico non è stato ritenuto idoneo a garantire il migliore esercizio delle molteplici funzioni attribuite ai grandi istituti di previdenza. Ricorda che la XI Commissione era giunta a elaborare una proposta di testo unificato, i cui principi di fondo sono stati ripresi, nel corso dell'attuale legislatura, dalle proposte di legge C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli, attualmente all'esame del Comitato ristretto istituito dalla Commissione medesima. Per permettere al legislatore di giungere alla sintesi delle diverse posizioni senza sacrificare l'operatività degli istituti, data l'imminente scadenza della carica del presidente dell'INPS, il Governo, con l'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, ha previsto la reintroduzione, quali organi degli istituti, del vice presidente e del consiglio di amministrazione e ha, conseguentemente, modificato i poteri del presidente, attribuendogli la rappresentanza legale dell'Istituto, il potere di convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, nonché la facoltà di assistere alle sedute del consiglio

di indirizzo e vigilanza. Inoltre, è stata prevista una disciplina transitoria, in base alla quale, in fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione. In attuazione di tale ultima disposizione, cessato il mandato del professor Tito Boeri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha proceduto, con proprio decreto in data 14 marzo 2019, ad attribuire al professor Pasquale Tridico i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell'INPS, come individuati nell'articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto legislativo n. 479 del 1994, novellato dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019. Contestualmente, con il medesimo decreto, il Ministro ha provveduto a nominare anche il dottor Adriano Morrone vice presidente dell'Istituto.

Segnala, infine, che rimane confermata la procedura disciplinata dalla normativa vigente, che rinvia alla legge n. 14 del 1978, disponendo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle nomine di enti pubblici, e alla procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. In particolare, la nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Venendo al merito della proposta di nomina in discussione, dopo aver preliminarmente ribadito che il professor Pasquale Tridico esercita già i poteri del

Presidente e del consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base del citato decreto ministeriale 14 marzo 2019, trasmesso insieme al *curriculum* allegato alla proposta di nomina, rileva che egli è professore ordinario in Politica economica, presso il Dipartimento di economia dell'Università « Roma Tre », ed è, presso il medesimo Ateneo, direttore del Centro di Ricerca di Eccellenza Jean Monnet « *Labour, Welfare, and Social Rights* ». È stato più volte eletto, da ultimo nel 2018, Segretario generale della società scientifica europea EAPE (*European Association for Evolutionary Political Economy*), della cui Summer School è direttore dal 2010. La sua carriera accademica, come risulta dal curriculum, è molto ricca e articolata, comprendendo anche numerosi periodi di studio e ricerca all'estero, in particolare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Austria, in Irlanda e in Polonia.

Segnala che le aree di suo interesse risultano essere l'economia del lavoro, il mercato del lavoro, i sistemi di *welfare*, le disuguaglianze, la distribuzione del reddito, la politica economica dell'Unione europea, la varietà del capitalismo, l'allargamento e l'integrazione dell'Unione europea. Il *curriculum*, inoltre, elenca le riviste scientifiche di cui il professor Tridico è *referee*.

Dopo avere rilevato che il professor Tridico ha ricoperto, dal 20 giugno 2018, anche l'incarico di Consigliere economico esperto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnala che il *curriculum* fornisce, inoltre, la lista degli altri incarichi nel tempo ricoperti, dei riconoscimenti ottenuti e delle pubblicazioni scientifiche, nonché dei progetti di ricerca per i quali ha ottenuto finanziamenti.

Conclusivamente, ritiene che, alla luce del qualificato profilo del professor Tridico, vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla nomina proposta. Si riserva, comunque, di formulare una proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel

corso dell'audizione informale del professor Tridico, prevista per la giornata di domani.

Carlo FATUZZO (FI) sottolinea, in accordo con la relatrice, l'importanza dell'INPS, l'estrema complessità delle funzioni che nel corso del tempo sono state attribuite all'Istituto e la competenza e le responsabilità dei suoi dipendenti, consapevoli dell'importanza dei loro compiti per la società. Non ha osservazioni sul *curriculum* del professor Tridico, da cui, tuttavia, non traspare, come è ovvio che sia, la sua sensibilità rispetto ai compiti che sarà chiamato a esercitare. Si augura, pertanto, che egli abbia a cuore soprattutto le esigenze e le necessità dei lavoratori e dei pensionati, indirizzando a loro favore le attività dell'INPS, a differenza di quanto avvenuto con le gestioni precedenti.

Carla CANTONE (PD), riservandosi di dare un giudizio sulla proposta di nomina in esame alla luce degli elementi che emergeranno dall'audizione del professor Tridico, rileva la delicatezza della questione della *governance* dell'INPS e dell'INAIL, sulla quale, come ha ricordato la relatrice, la Commissione è attualmente impegnata con l'esame delle proposte di legge C. 479 a sua prima firma e C. 1158 Murelli. A tale proposito, rileva che, partendo da una sostanziale identità di vedute, certificata dalla omogeneità delle citate proposte di legge, si sono poi evidenziate, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, differenze di non poco conto su come si intenda dare sostanza al necessario superamento della struttura monocratica. Ribadendo l'impegno del gruppo Partito democratico nella ricerca di una soluzione unitaria, le preme tuttavia sottolineare che la sua parte politica desidera confermare le funzioni di controllo e di indirizzo delle parti sociali esercitate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, opponendosi alle soluzioni che vanno in direzione opposta, proposte da altri gruppi. Venendo, quindi, al merito della proposta di nomina, si dichiara d'accordo con il

collega Fatuzzo sulla necessità di verificare la sensibilità del professor Tridico nei confronti dei compiti che è chiamato a svolgere e, soprattutto, nei confronti dei destinatari dell'azione dell'INPS, lavoratori e pensionati. Auspica che il professor Tridico scelga di venire incontro alle loro esigenze, ripristinando prassi che la precedente gestione aveva superato, ad esempio prevedendo l'invio periodico della certificazione cartacea che attesta la situazione di ciascun assicurato, dal momento che l'attuale procedura telematica, spesso mal funzionante, mette in serie difficoltà soprattutto gli anziani.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) sottolinea l'importanza dell'attuale passaggio, ovvero la nomina del nuovo Presidente dell'INPS al termine di una stagione di grandi cambiamenti, che ha visto l'Istituto acquisire numerose nuove competenze e accorpate le gestioni previdenziali di lavoratori di ulteriori settori, non sempre, a suo parere, in coerenza con le finalità per le quali l'Istituto è stato creato, ma talvolta per mere considerazioni di carattere economico-finanziario. A fronte di una tale complessità di funzioni e di una simile mole di risorse gestite, è necessario superare la struttura monocratica, che ha mostrato tutti i suoi limiti nel passato, ripristinando l'equilibrio tra organi e poteri. In tale ottica, concorda sulla necessità di mantenere le attuali attribuzioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza e di scegliere un presidente che non utilizzi la sua carica per portare avanti battaglie personali, ma che operi al servizio dell'Istituto. La scelta del candidato giusto, pertanto, non può fondarsi solo sulla valutazione del *curriculum*, ma anche sull'accertamento del possesso della capacità di gestione di un Istituto così grande e complesso, con piena soddisfazione delle esigenze dei cittadini.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) sottolinea che la proposta di nomina in esame permette di dare continuità all'azione dell'INPS, ponendo fine alla attuale fase transitoria.

Davide TRIPIEDI (M5S), ritenendo che non siano in discussione il valore dell'esperienza e della professionalità del professor Tridico, assicura i colleghi di avere avuto modo di apprezzare la sua estrema sensibilità e capacità di mettersi al servizio degli altri con grande umiltà. Auspica che, da Presidente dell'INPS, voglia impegnarsi in un proficuo rapporto di collaborazione con la Commissione, superando la chiusura che aveva caratterizzato la precedente gestione dell'Istituto.

Chiara GRIBAUDO (PD), pur non rinunciando a dichiararsi ottimista sulla capacità del professor Tridico di sciogliere i numerosi nodi che caratterizzano la gestione dell'INPS, non può non rilevare il preoccupante ritardo con cui il Governo sta procedendo alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto, considerando che esso è, di fatto, privo di guida dallo scorso mese di gennaio e che nulla si sa su chi sarà nominato alla carica di vice presidente, istituita per permettere alla Lega e al Movimento 5 Stelle di trovare un accordo. Non volendo esprimere alcuna osservazione sull'esperienza del professor Tridico, come risultante dal suo *curriculum*, si unisce a quanti hanno auspicato che egli dimostri di avere le necessarie capacità gestionali per governare l'Istituto, nel rispetto del principio di collegialità. Ritiene, infatti, che quello della *governance* dell'INPS sia un tema delicato, da affrontare con ponderazione e non con soluzioni superficiali e di pronta applicazione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 maggio 2019.

Audizione di Franco Carinci, già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bolo-

gna, Raffaele De Luca Tamajo, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università di Napoli Federico II, Franco Focareta, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, Gabriele Lipari, avvocato, Oronzo Mazzotta, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Pisa, Roberto Parruccini, avvocato, Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, e Carlo Zoli, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresen-

tanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 16.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (Nuovo testo C. 506 Morani).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile;

apprezzata la finalità del provvedimento di eliminare le incertezze attualmente caratterizzanti una materia la cui disciplina non risulta più coerente con i cambiamenti sociali intervenuti e nella quale si sono susseguite importanti pronunce giurisprudenziali che hanno assecondato tali cambiamenti;

preso atto che, in coerenza con quanto da ultimo affermato in sede giurisprudenziale, il parametro del diritto al mantenimento del tenore di vita goduto in

costanza di matrimonio non può più essere ritenuto soddisfacente, preferendosi fare riferimento a quello del raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente;

considerato che l'articolo 1, prevedendo la possibilità per il giudice di disporre, con la sentenza di divorzio, l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio, introduce tra i parametri di determinazione dell'assegno anche la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive e la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 22/20019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato dal Senato;

apprezzata la finalità di rafforzare la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori, alla luce di un insieme di sollecitazioni cui l'Italia è chiamata a rispondere nell'evoluzione del contesto internazionale, influenzato dalle decisioni che il Regno Unito adotterà per dare seguito al *referendum* che ha sancito l'uscita del Paese dall'Unione europea;

considerato che l'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione, ai fini della quale assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei, per mantenere l'assoggettamento dei primi alla disciplina europea;

rilevato che l'articolo 16 introduce disposizioni per il potenziamento dei servizi consolari prestati ai cittadini italiani, prevedendo, al comma 1, lettera *b*), l'integrazione delle risorse previste a legi-

slazione vigente per assegni e indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero, al comma 2, l'aumento di cinquanta unità del contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nonché, al comma 3-*bis*, il rimborso al personale a contratto delle spese di vitto e di alloggio sostenute, in aggiunta a quello delle spese di viaggio;

condivisa la finalità dell'articolo 19, volto a mettere in grado l'Amministrazione di svolgere le attività connesse all'assunzione da parte dell'Italia della presidenza del G20 nel 2021 e di potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali;

osservato che, con tali finalità, l'articolo 19, comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, mediante lo svolgimento di concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, con moda-

lità semplificate e dispone l'incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione, destinata al personale non dirigen-

ziale o a quello con rapporto di impiego non privato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1816 Governo: DL 35/2019 recante misure per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria 156

SEDE REFERENTE:

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 156

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 160

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 162

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1816 Governo: DL 35/2019 recante misure per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) 161

Rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED) 161

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL 161

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1816 Governo: DL 35/2019 recante misure per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 10.

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Nesci, ha svolto la relazione. Dichiara, quindi, aperta la discussione.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) esprime condivisione per la normativa proposta dal decreto-legge in oggetto in relazione al Servizio sanitario calabrese, che potrà costituire un modello da adottare in altre realtà in cui si registrano gravi carenze nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Come unico aspetto problematico rispetto a tali disposizioni segnala quello dei tempi, a suo avviso troppo ristretti, nei quali il commissario *ad acta* deve effettuare le verifiche, tali da non consentire un effettivo contraddittorio con le parti coinvolte.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 11, relativa allo sblocco delle assunzioni, che deriva dalla necessità di fronteggiare le uscite che si verificheranno a seguito dell'introduzione della cosiddetta « Quota 100 », segnala che il criterio di considerare come livello di riferimento quello del personale presente al 2018 penalizza fortemente le regioni in piano di rientro che, in quanto tali, hanno subito una compressione della spesa nel 2018. Osserva che tutti i Governi, senza distinzione di maggioranza, tendono a trascurare l'impatto economico del settore sanitario, compreso l'indotto, sul « sistema Paese ».

Auspica pertanto una maggiore attenzione al tema del personale sanitario, in analogia con quanto accaduto in altri settori quali le Forze dell'ordine e la magistratura, consentendo una maggiore flessibilità alle regioni in piano di rientro. Al riguardo, evidenzia che, ai fini dell'erogazione di servizi efficaci per i cittadini, il fattore primario è rappresentato da una dotazione organica adeguata.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottolinea che dal decreto-legge in esame si

evince una sorta di schizofrenia tra gli obiettivi annunciati nella relazione illustrativa sul provvedimento e il contenuto delle singole disposizioni. Osserva, in proposito, che nella predetta relazione illustrativa si richiama l'*iter* che ha portato al commissariamento della regione Calabria sin dal 2009, per poi offrire una ricostruzione delle problematiche della sanità calabrese attribuendo tutte le colpe alla medesima regione, come se tale commissariamento non fosse mai avvenuto. Rileva, quindi, che la relazione illustrativa non richiama le manifeste divergenze intervenute tra il Commissario e le istituzioni politiche regionali, che emergono chiaramente dai verbali del cosiddetto tavolo Adduci del luglio 2017, di cui cita alcuni passaggi.

Segnala, quindi, che a pagina 6 della relazione illustrativa si richiamano i rilievi della Corte dei conti sul bilancio regionale in ambito sanitario come se esso fosse in capo alla regione Calabria e non al Commissario da un decennio a questa parte. Analoghe considerazioni valgono anche per il progressivo peggioramento dei conti nel periodo 2014-2017, citato a pagina 7 della relazione, nonché sui dati relativi al livello delle prestazioni erogate, richiamati a pagina 8 della stessa relazione. Sottolinea, infatti, che in tutti questi anni le delibere di affidamento della rete ospedaliera, le misure per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi dei direttori delle aziende sanitarie locali e la gestione dei sistemi sanitari sono stati di competenza del Commissario e non della Giunta regionale.

Precisando che la tutela della salute rappresenta un valore che deve prescindere dai diversi schieramenti politici, dichiara di avere espresso un giudizio fortemente negativo sull'operato del precedente Commissario *ad acta*, Massimo Scura, pur se nominato da un Governo di centrosinistra.

Evidenzia quindi che, ad avviso dei deputati del Partito Democratico, la fine del commissariamento rappresenta l'unica via percorribile per recuperare livelli adeguati di funzionamento della sanità cala-

brese. Il percorso delineato con il decreto-legge in esame, oltre ad essere incostituzionale, non consente di raggiungere il consenso necessario al risanamento e contribuirà ad aumentare lo squilibrio finanziario.

Antonio VISCOMI (PD), accogliendo con amarezza le considerazioni svolte dal collega Cecconi circa la possibilità di « sperimentare » in Calabria misure volte a risolvere gravi criticità in ambito sanitario in ragione della peculiarità della situazione presente in quella regione, invita ad adottare un cambio di prospettiva e a ragionare sul modello di relazione tra Stato e regioni proposto dal provvedimento in discussione. Segnala, infatti, che fenomeni quale l'infiltrazione di organizzazioni criminali nella sanità iniziano a riguardare anche le regioni del centro-nord e che, pertanto, non è possibile escludere che le problematiche che attualmente interessano la Calabria non possano in futuro investire altre regioni, non solo del meridione. Invita, quindi, ad abbandonare i pregiudizi e a ragionare nell'ambito dell'attuale assetto costituzionale, esprimendo al riguardo rammarico per l'esito del referendum del 2016 sulla proposta di riforma della seconda parte della Costituzione che, ove approvata, avrebbe consentito di riequilibrare le competenze tra Stato e regioni in materia sanitaria.

Sottolinea l'esistenza di una scarsa correlazione tra gli obiettivi indicati dal decreto-legge e le norme adottate per raggiungerli, trascurando la dimensione complessa e multilivello della sanità e la necessità di promuovere la collaborazione e non il conflitto. Rilevando che non sono assicurati livelli sufficienti di personale, fattore necessario all'erogazione di prestazioni adeguate, invita ad un ripensamento dell'approccio basato sulla figura del Commissario. Coglie l'occasione per segnalare che in Calabria si sono verificate anche esperienze virtuose, come quella della stazione unica appaltante, che ha consentito notevoli risparmi negli acquisti.

In conclusione, ricordando che a breve si svolgerà in Assemblea il dibattito sulle

questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate sul decreto-legge in oggetto, ribadisce l'esigenza di ripensare il modello di intervento proposto.

Rossana BOLDI (Lega) evidenzia che la finalità del decreto-legge è quella di dare una risposta ai cittadini calabresi che attualmente non hanno accesso alle prestazioni sanitarie a cui avrebbero diritto, segnalando che la gravità della situazione in tale regione appare in linea con le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale nella XIV legislatura.

Ricorda di avere svolto, in qualità di membro di tale organismo, numerose missioni presso strutture sanitarie calabresi dalle quali erano emersi un'assoluta opacità nella redazione dei bilanci e l'uso improprio delle risorse, tra l'altro attraverso l'utilizzo di finanziamenti in conto capitale per spese di parte corrente. Riguardo ai rilievi formulati sulla carenza del personale, segnala, come esempio, quanto emerso allora nel corso di una visita presso l'ospedale di Oppido Mamertina dove l'entità del personale di tutti i livelli era totalmente sproporzionato rispetto all'esiguità dei posti letto disponibili.

Richiamando altri dati che confermano che la sanità calabrese appare oramai fuori controllo quale, in primo luogo, il deficit delle aziende sanitarie calabresi pari a 168 milioni di euro nel 2018, dichiara di avere delle riserve sull'istituto del commissariamento e di privilegiare il principio della sussidiarietà, ma di ritenere inevitabile, alla luce della gravità della situazione, l'adozione di misure straordinarie. Non vede, infatti, alternative a quanto proposto con il provvedimento in discussione, pur esprimendo preoccupazione per una potenziale invasività da parte dello Stato centrale.

Francesco SAPIA (M5S), nel richiamare i dati che dimostrano la condizione della sanità calabrese, sottolinea le responsabilità del Partito Democratico e del presidente della regione, Oliverio, responsabi-

lità non attenuate dalla difficoltà di dialogo con il Commissario Scura, nominato peraltro da un Governo di centrosinistra. Sottolinea, quindi, che le misure adottate con il decreto-legge in discussione potranno finalmente consentire al personale sanitario calabrese di operare in maniera legale e trasparente.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che quello in discussione appare un provvedimento complesso, volto a perseguire obiettivi che dovrebbero essere condivisi da tutte le forze politiche, pur essendo il testo suscettibile di miglioramenti. Segnala, in proposito, il contenuto di alcuni servizi trasmessi dalla trasmissione « Le Iene » che hanno mostrato la « raffinatezza » dei meccanismi adottati nell'imporre modalità truffaldine nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in Calabria. Osserva che da tali trasmissioni emerge chiaramente la paura di molti soggetti coinvolti, nonché lo sconforto che porta anche persone volenterose a rinunciare al tentativo di modificare la situazione esistente. Alla luce di tali considerazioni, non vede alternative alle misure proposte dal decreto-legge in oggetto per affrontare un sistema ormai fuori controllo. Ribadisce che in tal modo appare possibile dare un segnale di cambiamento al fine di scongiurare visioni ciniche e scettiche, che portano ad accettare passivamente la realtà.

Giorgio TRIZZINO (M5S) ritiene che il decreto-legge in esame possa rappresentare il prototipo di uno strumento per affrontare situazioni problematiche a livello regionale, segnalando il dato recente relativo alla regione Sicilia dove, a fronte di un deficit che supera i 150 milioni di euro, prodotto da alcune strutture ospedaliere, i direttori generali delle stesse sono stati premiati pur non avendo raggiunto certamente gli obiettivi prefissati. Ribadisce, quindi, che il provvedimento in discussione, seppure perfettibile, può rappresentare un segnale per contrastare generazioni di questo tipo.

Dario BOND (FI), nel dichiarare il suo interesse per il contenuto degli interventi svolti dai colleghi, invita a riconoscere il fallimento delle politiche di commissariamento attuate in Calabria, in quanto la figura del commissario non può incidere se non si realizza una maggiore responsabilizzazione di cittadini e istituzioni. Segnala in proposito un'esperienza attuata nella sua regione, il Veneto, attraverso un'azienda che gestisce tutti gli acquisti e la selezione di personale in ambito sanitario, con criteri che partono dal basso, tenendo conto delle esigenze dei territori. Invita ad adottare un modello analogo, assai diverso da quanto proposto con il decreto-legge che, ricorrendo a un'impostazione a suo avviso superata, si propone di imporre politiche calate dall'alto, con il serio rischio di non conseguire risultati concreti.

Fabiola BOLOGNA (M5S), in relazione ai tetti di spesa per il personale, di cui all'articolo 11 del decreto-legge, segnala che il livello di partenza del 2018, diversamente dal passato, include anche le retribuzioni del personale non stabilizzato. Esso, pertanto, rappresenta un dato di partenza più favorevole per le nuove assunzioni.

Ubaldo PAGANO (PD) dissente dalla ricostruzione offerta dalla collega Bologna, osservando che le disposizioni recate dal decreto-legge consentono la stabilizzazione del personale precario ma non offrono una risposta alle carenze che si riscontrano in numerose regioni. Osserva, infatti, che le norme previste dall'articolo 11 rappresentano una sorta di « sanatoria » per le regioni che, non essendo in piano di rientro, negli anni passati hanno potuto utilizzare risorse proprie per coprire le carenze di organico, seppure con personale precario, mentre, individuando come base le spese di personale per il 2018, le regioni in piano di rientro non riescono a coprire i vuoti negli organici determinatisi con le misure di risanamento adottate negli anni passati.

Segnala che l'obiettivo del provvedimento dovrebbe essere quello di superare

un *gap* che invece viene consolidato, con gravi conseguenze in termini di liste di attese e di mobilità sanitaria. Il meccanismo proposto appare, quindi, in linea con la visione che porta a promuovere l'autonomia differenziata per alcune regioni. Per consentire alle regioni in piano di rientro di colmare le lacune di personale, sarebbe invece necessario introdurre una deroga al principio, fissato nel passato, della riduzione percentuale rispetto al livello del 2004 piuttosto che indicare il 2018 come anno di riferimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefania MAMMÌ (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VI Commissione (Finanze) su un provvedimento, approvato dal Senato, dal contenuto complesso, che si compone di trenta articoli ed investe le competenze della Commissione Affari sociali solo per specifici interventi. Precisa che nella sua relazione si limiterà, pertanto, ad illustrare

la parte di competenza della XII Commissione, in particolare l'articolo 17, con la premessa generale che le disposizioni recate dal decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato o venisse esercitata l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione.

Fa presente che il citato articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. In particolare, il comma 1 prevede che le norme europee in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie – di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 – continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2020 e a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, ai cittadini del Regno Unito e agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti. Osserva che, nel corso dell'esame al Senato, le norme transitorie in esame sono state estese alle altre prestazioni di sicurezza sociale previste dal medesimo regolamento (CE) n. 883/2004. Quest'ultimo concerne le seguenti prestazioni: di malattia; di maternità e paternità; d'invalidità; di vecchiaia; per i superstiti; per infortunio sul lavoro e malattie professionali; per il caso di morte; di disoccupazione; per pensionamento anticipato; di natura familiare.

Ai fini summenzionati, il comma 2 prevede che le autorità e le istituzioni italiane applichino nei confronti delle autorità ed istituzioni del Regno Unito le norme del regolamento (CE) n. 987/2009.

Con riferimento al testo originario del decreto, relativo, come precisato, al solo settore della salute, le relazioni illustrativa e tecnica del Governo osservano come tali norme siano volte a permettere, in via transitoria, la prosecuzione (a condizione di reciprocità) dell'applicazione delle norme dei citati regolamenti con riguardo a tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate e alle relative procedure di rimborso tra istituzioni. Le fattispecie di tutela in oggetto sono costituite, come ricordano le suddette relazioni, dalle pre-

stazioni sanitarie medicalmente necessarie, dalla copertura dei rischi di malattia e dalle cure programmate (ivi comprese quelle erogate ad una persona che si trasferisca in un altro Stato al fine di ricevere prestazioni sanitarie).

Fa presente, quindi, che i commi da 2-*bis* a 2-*quater*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano il Ministero della salute, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, successivamente al recesso del Regno Unito, un contingente di personale (appartenente all'Area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione) pari a 67 unità, provvedendo al conseguente incremento della dotazione organica, nonché alla copertura finanziaria degli oneri. Le suddette assunzioni sono autorizzate al fine di fronteggiare l'incremento delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni. Ad esse si può procedere in deroga sia ai vigenti limiti in materia di facoltà assunzionali sia all'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di mobilità volontaria. Ai conseguenti oneri – quantificati nel comma 2-*ter* in 423.614 euro per il 2019 e in 3.388.911 euro dal 2020 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, fa presente che, in assenza di obiezioni, si potrebbe procedere direttamente nella seduta odierna all'espressione del parere.

Non essendoci obiezioni, chiede alla relatrice di formulare una proposta di parere.

Stefania MAMMÌ (M5S) formula una proposta di parere favorevole, richiamando nelle premesse le disposizioni del provvedimento che afferiscono alle materie di competenza della Commissione Affari sociali (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 maggio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1816 Governo: DL 35/2019 recante misure per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

Rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.

ALLEGATO

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1789 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea »;

rilevato che l'articolo 17 prevede che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale continuino ad applicarsi, al fine di salvaguardare i diritti in materia di prestazioni

di sicurezza sociale e sanitarie, fino al 31 dicembre 2020 e a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, ai cittadini del Regno Unito e agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai loro familiari e superstiti;

rilevato altresì che il medesimo articolo 17 autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per effetto del recesso del Regno Unito, un contingente di personale, pari a 67 unità, al fine di fronteggiare l'incremento delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1549 Cenni, recante disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti	163
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione, ANCC COOP, ANCD Conad ed Eurospin ..	164

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	164
5-02057 Viviani: Sulle iniziative a sostegno delle aziende agricole colpite dal fenomeno della « moria del kiwi »	164
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	166
5-02059 Gadda: Sull'« accordo di sviluppo commerciale Cappelli » sulla moltiplicazione del seme e la vendita della granella	164
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	167
5-02060 Cassese: Sul seguito dato dal Governo agli impegni assunti con la risoluzione 8-00014 in materia di tracciabilità delle uova	165
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	169
5-02058 Spina: Sull'accesso in deroga al Fondo di solidarietà nazionale in favore delle imprese agricole dell'Agro Pontino	165
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	170

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	165
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Sulla programmazione dei lavori per il bimestre maggio-giugno 2019 e sul calendario dei lavori per la settimana dal 13 al 17 maggio 2019	165
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 maggio 2019.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1549 Cenni, recante disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita

sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione:

Audizione di rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.

Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione, ANCC COOP, ANCD Conad ed Eurospin.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra PESCE.

La seduta comincia alle 14.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02057 Viviani: Sulle iniziative a sostegno delle aziende agricole colpite dal fenomeno della « moria del kiwi ».

Dimitri COIN (Lega), illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dimitri COIN (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo dalla quale emerge, in primo luogo, che gli esiti delle ricerche avviate tempestivamente dalla regione Veneto hanno portato ad escludere la presenza di inquinanti e di organismi nocivi di nuova

introduzione negli impianti colpiti e ad accertare solo la presenza di funghi già noti per essere agenti patogeni dell'apparato radicale della pianta.

In secondo luogo, evidenzia la rilevanza delle ulteriori sperimentazioni che saranno condotte dalla regione Veneto, i cui risultati verranno periodicamente valutati dal Comitato fitosanitario nazionale, al fine di garantire il monitoraggio costante dell'evoluzione della problematica e l'eventuale attivazione delle necessarie misure fitosanitarie.

5-02059 Gadda: Sull'« accordo di sviluppo commerciale Cappelli » sulla moltiplicazione del seme e la vendita della granella.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta della sottosegretaria Pesce che, a suo avviso, non fornisce il chiarimento richiesto nella sua interrogazione in merito alla circostanza che la Società italiana sementi S.i.s. Spa sta vincolando le imprese agricole ad accordi di filiera non limitati alla moltiplicazione del seme – oggetto dell'esclusiva della licenza concessa dal CREA – ma anche alla vendita di granella, di fatto condizionando la restituzione di tutta la semente R2 e la libera commercializzazione della successiva produzione.

Preannuncia, pertanto, che all'esito dell'istruttoria avviata di recente nei confronti della S.i.s. da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché della riunione, preannunciata dalla sottosegretaria, tra il MIPAAFT e il CREA per verificare la rispondenza del contratto stipulato alla reale disponibilità di semente certificata R2 per il mondo agricolo, riproporrà il quesito oggetto della sua odierna interrogazione.

5-02060 Cassese: Sul seguito dato dal Governo agli impegni assunti con la risoluzione 8-00014 in materia di tracciabilità delle uova.

Paolo PARENTELA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo PARENTELA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto.

5-02058 Spena: Sull'accesso in deroga al Fondo di solidarietà nazionale in favore delle imprese agricole dell'Agro Pontino.

Vincenzo FASANO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenzo FASANO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto.

Filippo GALLINELLA (M5S), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 maggio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Sulla programmazione dei lavori per il bimestre maggio-giugno 2019 e sul calendario dei lavori per la settimana dal 13 al 17 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02057 Viviani: Sulle iniziative a sostegno delle aziende agricole colpite dal fenomeno della « moria del kiwi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come rilevato dall'interrogante, la sindrome nota come « moria del kiwi » si è manifestata dal 2012 nell'area del basso veronese, uno dei territori regionali maggiormente vocati, ed è subito apparsa problematica a causa delle numerose casistiche riscontrate.

Per identificarne le cause, la Regione Veneto ha avviato tempestivamente una serie di ricerche (sia di carattere parassitario che di tipo agronomico) rivolte a analizzare la presenza di possibili inquinanti nelle acque di irrigazione e/o nel terreno, le condizioni meteorologiche dal 2012 in poi, la conduzione agronomica del frutteto, le caratteristiche del terreno nelle zone colpite, la modalità di irrigazione e nutrizione delle piante, la presenza di patogeni.

I controlli non hanno rilevato la presenza di inquinanti né di organismi nocivi di nuova introduzione negli impianti colpiti, ma solo la presenza di alcuni funghi già noti per essere agenti patogeni dell'apparato radicale.

Occorre tuttavia sottolineare che le caratteristiche agronomiche del terreno, in associazione con l'elevata piovosità degli ultimi anni, l'innalzamento delle temperature medie e dell'indice di umidità, possono aver avuto un ruolo determinante nella manifestazione dei fenomeni, provocando una condizione di anossia per periodi prolungati, inducendo un notevole stress radicale.

Infatti, la pianta del kiwi è particolarmente sensibile al ristagno idrico soprattutto nei casi di sommersione del terreno, anche per tempi limitati a pochi giorni, con sofferenze dovute a costipazione e presenza di anossia del terreno, tipicamente ascrivibili, per altre specie, a condizioni di saturazione

prolungate. Le esperienze confermano che un danno radicale occorso nella stagione invernale è in grado di compromettere la ripartenza vegetativa della pianta con limitazione delle capacità di assorbimento per sopperire alle esigenze nutrizionali e idriche, con conseguenti rapidi appassimenti e disseccamenti tipici della sindrome.

Dall'esito degli studi finora condotti, il fenomeno della moria appare la conseguenza di più cause che, insieme, concorrono ad alterare la vitalità degli apparati radicali fino a comprometterne la funzionalità. Pertanto, l'adozione di nuove pratiche di coltivazione, come ad esempio sistemi di irrigazione a goccia, uso di portinnesti specifici e particolari lavorazioni dei terreni per favorire il deflusso delle acque superficiali, risultano utili ai fini della regressione dei sintomi.

In ogni caso, è indispensabile continuare nelle attività di ricerca al fine di identificare, con certezza, le cause dei disseccamenti e per definire una strategia di contrasto del fenomeno.

Rilevo al riguardo che la Regione Veneto, a prosecuzione delle attività di sperimentazione iniziate nel 2014, con decreto n. 41 del 3 maggio 2018 ha approvato e finanziato un progetto di durata quadriennale la cui attuazione è stata affidata, mediante rapporto convenzionale, all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario.

I risultati delle sperimentazioni condotte verranno periodicamente valutati in sede di Comitato fitosanitario nazionale al fine di monitorare costantemente l'evoluzione della problematica e attivare le misure fitosanitarie che si rendessero necessarie.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02059 Gadda: Sull'« accordo di sviluppo commerciale Cappelli » sulla moltiplicazione del seme e la vendita della granella.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La varietà di frumento duro Senatore Cappelli è stata costituita nel 1923 dall'agronomo e genetista Nazareno Strampelli attraverso la selezione di un frumento duro tunisino denominato *Jeanh Rhetifah* ed è stata una delle varietà maggiormente diffuse per le sue elevate capacità produttive valutate in quel contesto storico.

La varietà è stata iscritta, al Registro nazionale delle varietà delle specie di piante agrarie, con decreto del 3 maggio 1969 e il responsabile della conservazione in purezza è il CREA-CI di Foggia.

Alla varietà in questione non risulta associato alcun diritto di proprietà intellettuale, pertanto si può fare riferimento solamente alle disposizioni che regolamentano la commercializzazione delle sementi (legge 25 novembre 1971, n. 1096 e decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065) e alle norme sui contratti tra privati.

La produzione delle sementi di categoria di base (sementi prodotte dal costituente, direttamente o sotto la sua responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà) è riservata, nel caso in esame, al CREA-CI, che ha indicato la S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A. (Società con la quale ha stipulato un contratto per tale varietà) come esecutore materiale della produzione di semente.

In questo senso, il responsabile della conservazione in purezza è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di categoria di base e può quindi riservarsi, in sede di contratto privato, che chi acquista tale semente – per la produ-

zione commerciale di semente di categoria certificata in I o II riproduzione – versi un corrispettivo economico per la commercializzazione di quest'ultima innescando, di fatto, un diritto di esclusiva.

Tale diritto non può essere esercitato verso chi, avendo acquisito sul mercato semente certificata di I riproduzione, si dispone a produrre una semente certificata di II riproduzione (R2), ammessa a fini commerciali sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria. Nel caso specifico della varietà Cappelli, tale possibilità è esclusa dai contratti di conferimento totale del materiale sementiero di I riproduzione.

A questo proposito è opportuno sottolineare che la licenza concessa alla S.I.S. limita l'esclusiva alla sola moltiplicazione del seme certificato per ottenere seme di seconda riproduzione di libera vendita: ogni azienda agricola può acquistare quest'ultimo, riutilizzarlo per la semina nel proprio ambito aziendale e produrlo per ricavare granella da macina, ma non rivenderlo come semente, in quanto ciò contrasterebbe con la legge sementiera.

Ogni altra azienda sementiera, in virtù dell'esclusiva concessa alla S.I.S., non può liberamente effettuare la moltiplicazione, a meno che non le venga concessa una sub-licenza dalla stessa S.I.S.

Tutto ciò premesso, non v'è alcun intento da parte del CREA di limitare l'approvvigionamento delle sementi di II riproduzione (R2) in funzione delle esigenze del mercato; l'articolo 5 del contratto con la S.I.S. prevede infatti che il licenziatario esclusivo farà i suoi migliori sforzi per

garantire una promozione efficace della varietà e prenderà le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento di seme R2 per la varietà del contratto, in funzione dei bisogni del mercato.

In ogni caso, al fine di garantire il puntuale rispetto degli accordi pattuiti, sono state impartite specifiche disposizioni al CREA affinché i vari impegni contrattuali in essere vengano puntualmente rispettati ed è stata programmata un'apposita riunione tra questo Ministero e il CREA, per verificare la rispondenza del

contratto stipulato in relazione alla reale disponibilità di semente certificata R2 per il mondo agricolo, verifica delle cui risultanze sarà cura di questo Ministero dare successivamente conto.

Con riguardo alle vicende in esame, va comunque evidenziato che al di là dell'impegno profuso da questo Ministero, si rimane comunque in attesa degli esiti dell'istruttoria AL22 avviata di recente nei confronti della S.I.S. da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02060 Cassese: Sul seguito dato dal Governo agli impegni assunti con la risoluzione 8-00014 in materia di tracciabilità delle uova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Questo Ministero non può che confermare l'impegno profuso nella direzione di massimizzare la corretta informazione a favore del consumatore in ordine all'origine e provenienza del prodotto in esame.

Per tale motivo, dando seguito agli impegni assunti dal Governo con la risoluzione n. 8/0014, approvata dalla XIII Commissione nella seduta del 29 gennaio 2019, nel mese di marzo ultimo scorso sono state impartite – per il tramite dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di questo Ministero – disposizioni mirate all'intensificazione dei controlli all'importazione nel settore delle uova.

In particolare, al fine di evitare che uova provenienti da estero siano commercializzate come uova italiane, l'ICQRF (con una mirata circolare dispositiva dei controlli inviata per opportuna conoscenza anche al Ministero della Salute « Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ») ha attivato i propri Uffici territoriali chiedendo di innalzare il

livello di attenzione nel settore specifico ed orientare i controlli nei confronti degli operatori che introducono uova dall'estero.

Ai predetti Uffici territoriali dell'ICQRF è stato chiesto di svolgere la propria attività di controllo presso gli importatori e lungo la filiera produttiva, al fine di verificare la corretta marchiatura delle uova, presso i centri d'imbollaggio e le industrie alimentari che introducono e/o lavorano uova estere.

In generale si fa presente che l'ICQRF, in qualità di organo di controllo Ufficiale del Mipaaf, è costantemente impegnato nella prevenzione e repressione degli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare, al fine di tutelare i consumatori ed i produttori nazionali. Ha un ruolo determinante nei controlli relativi alla tracciabilità e sulla corretta fornitura delle indicazioni sugli alimenti.

In tale ambito, i controlli sono indirizzati all'accertamento della veridicità delle indicazioni riportate sui documenti commerciali e sulla successiva etichettatura.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02058 Spena: Sull'accesso in deroga al Fondo di solidarietà nazionale in favore delle imprese agricole dell'Agro Pontino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Tengo preliminarmente a precisare che questo Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da eventi atmosferici avversi e segue con ogni sforzo la situazione di emergenza.

Nello specifico, per quanto richiesto dall'On.le Interrogante, considerato che le avversità atmosferiche hanno colpito una vasta parte dei territori italiani, interessando 11 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano), con danni considerevoli anche al settore agricolo, questa Amministrazione si è immediatamente interfacciata con il Dipartimento per la Protezione civile e con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per avviare una rilevazione puntuale dei danni e dei conseguenti fabbisogni per il ripristino della potenzialità produttiva delle imprese agricole e del patrimonio forestale, comprese le somme urgenze.

In tale contesto abbiamo contribuito alla stesura di una prima Ordinanza di Protezione civile che per il settore agricolo prevede:

interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, finalizzati, tra l'altro, a fornire i primi soccorsi alle imprese danneggiate dall'evento, per fronteggiare le necessità più urgenti, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture produttive danneggiate;

deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2004, per consentire l'atti-

vazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, a fronte dei danni a colture e strutture aziendali assicurabili con polizze agevolate ma non assicurate; in particolare, potranno essere concessi alle imprese agricole: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la sostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Preciso che compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte alla ricostruzione delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Inoltre, con legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1028, è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinati, tra l'altro, anche alla riorganizzazione delle strutture agricole danneggiate, sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019.

Informo che le regioni interessate nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale potranno attivare la misura di ripristino del potenziale produttivo agricolo con la quale finanziare i fabbisogni non coperti dalle misure di cui sopra.

Infine voglio anche segnalare come il Ministero sia stato riconosciuto utile interlocutore nel raccogliere le esigenze del mondo produttivo nel corso delle varie riunioni che si sono tenute con i diversi *stakeholders*.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. (C. 1648 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1648 del Governo, di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;
valutate favorevolmente le disposizioni contenute al Capo 15 del Titolo IV, che interviene in materia di cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale;

preso in particolare atto con favore che tale cooperazione è tra l'altro volta a favorire lo scambio di esperienze in materia di indicazioni geografiche (IG) – in relazione alle quali il Titolo III, al capo 7, appresta una specifica disciplina – in materia di politiche di qualità e dei relativi meccanismi di controllo, nonché di misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione agricola anche con il metodo biologico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	178

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Andrea CRIPPA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Olgiati, ha illustrato i contenuti del disegno di legge ed è iniziato il dibattito.

Ricorda altresì che, in relazione alla calendarizzazione del provvedimento in

Assemblea a partire da lunedì 13 maggio e come convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri, la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza entro la giornata odierna sul testo trasmesso dal Senato, ferma restando la possibilità – ove ve ne siano le condizioni e i gruppi lo richiedano – di riconvocarla sul testo che sarà licenziato dalla VI Commissione in esito alla votazione delle proposte emendative, qualora le modifiche eventualmente apportate in sede referente incidano sulle competenze della Commissione.

Guido Germano PETTARIN (FI), considerato che le vicende riguardanti la cosiddetta Brexit risultano in continua evoluzione, chiede al relatore di fornire ulteriori aggiornamenti sugli aspetti che sono più strettamente collegati al provvedimento in esame.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Pettarin, rinvia alla relazione svolta nella seduta di ieri in cui ha segnalato i diversi aspetti del provvedimento

che contiene le misure che il Governo ritiene necessarie alla tutela dei nostri cittadini e imprese nel caso che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avvenga senza accordo. Con riferimento alle osservazioni svolte dalla deputata Rossini nella seduta di ieri, in riferimento al rafforzamento dei servizi consolari italiani in Gran Bretagna, segnala che la questione è all'attenzione della III Commissione su iniziativa delle stesse forze di maggioranza. Con riferimento alle altre due questioni evidenziate dalla deputata Rossini, relative alla equipollenza dei titoli di studio e al rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito, rileva che esse afferiscono all'ambito di competenza di altre Commissioni parlamentari, rispettivamente la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) e la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), rinviando a tali sedi per un ulteriore approfondimento. Sottolinea, peraltro, che il vasto articolato del provvedimento all'esame è assai dettagliato e ritiene che esso sia idoneo a coprire tutti gli aspetti problematici che risulterebbero conseguenti ad un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo. Preannuncia quindi di essere già pronto a formulare una proposta di parere a conclusione del dibattito.

Marina BERLINGHIERI (PD), osserva che, da un punto di vista generale, al momento è possibile effettuare valutazioni solo ipotetiche giacché si saprà con certezza cosa accadrà in Gran Bretagna soltanto alla fine di ottobre. Osserva che quanto sta succedendo nel Regno Unito dovrebbe fare riflettere sulle conseguenze del sovranismo, propugnato da soggetti come il Primo ministro ungherese, Viktor Orbán, la Presidente del *Rassemblement national* francese, Marine Le Pen, e la stessa Lega che sta causando una grave incertezza nel Regno Unito e nell'Europa intera. Ricorda che la Brexit è il frutto avvelenato di una pianta seminata dalla destra britannica che ha sostenuto la possibilità per il Regno Unito, da solo, di

competere meglio con attori quali Cina, Russia e Stati Uniti. Tuttavia segnala che questa illusione sta lentamente svanendo, come dimostrano, a suo avviso, i risultati elettorali delle recenti consultazioni amministrative in Gran Bretagna che vedono premiati alcuni partiti più francamente europeisti e puniti, lievemente, il Partito laburista e, vistosamente, il Partito conservatore. Crede quindi che sia opportuno riflettere su quanto il cosiddetto sovranismo comporti conseguenze estremamente negative nonché su quanto esso sia dannoso, in specie, per i nostri connazionali nel Regno Unito. Osserva con preoccupazione, per quanto riguarda l'assetto del Governo italiano, che di fronte alle vaste problematiche che si apriranno nell'immediato futuro non è ancora noto chi sarà il Ministro per gli affari europei che dovrà occuparsi di tutelare gli interessi italiani e stigmatizza i comportamenti opportunistici e le scelte estemporanee della maggioranza dettati dal desiderio di guadagnare voti senza preoccuparsi delle conseguenze dettate da necessità contingenti senza una visione strategica.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), in replica a quanto riferito dal relatore, sulla questione relativa alla carta d'identità elettronica ricorda che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, in occasione dell'interrogazione a risposta scritta presentata dalla senatrice Garavini e pubblicata il 19 giugno 2018, aveva assunto un impegno prioritario illustrando le diverse fasi necessarie per la soluzione delle problematiche sollevate. Ritiene quindi che sia giunto il momento di attuare quanto promesso, anche e soprattutto considerato quanto tutto ciò sia utile per i cittadini italiani coinvolti.

Piero DE LUCA (PD), da un punto di vista generale ritiene che il provvedimento in esame, volto ad evitare possibili conseguenze negative connesse alla Brexit senza accordo, avrebbe dovuto essere adottato già da molto tempo, segnalando che l'Italia è l'ultimo paese ad avere adottato una regolamentazione al riguardo mentre, ad

esempio, Francia e Germania si sono dotati di strumenti analoghi già da parecchi mesi. Da un punto di vista prettamente politico sottolinea invece che l'Italia, sulla Brexit è, di fatto, inesistente nel panorama europeo. Ricorda, infatti, che, mentre la Prima Ministra britannica, Theresa May, ha incontrato il Presidente francese, Emmanuel Macron, e la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, nessun incontro ha svolto con il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Ritiene che un'ulteriore conferma che l'Italia sia sparita dal quadro politico europeo sia rappresentata dal mancato coinvolgimento del nostro Governo al vertice informale che il Primo ministro belga, Charles Michel, ha convocato e svolto nell'immediata vigilia del Consiglio europeo del 10 aprile scorso nel quale si decidevano le sorti del Regno Unito e del suo travagliato abbandono dell'Unione europea. Ribadisce che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea per l'Italia avrebbe conseguenze particolarmente onerose, considerando che il saldo degli scambi tra i due Paesi registra dieci miliardi di euro a vantaggio dell'Italia, somma che sarà messa a repentaglio, e comunque limata, dai futuri prevedibili dazi doganali. Ricorda altresì che la problematica coinvolge molte migliaia di cittadini italiani cosa che ha determinato il suo gruppo a sottolineare la necessità che i servizi consolari italiani siano fortemente rafforzati nonché a valutare ogni possibile misura che scongiuri ulteriori danni in materia di trasporti, porti e aeroporti. Osserva che alimentare demagogicamente il sovranismo non solo sia dannoso in sé, ma avvenga in maniera estremamente superficiale, senza tenere conto degli interessi economici del nostro Paese. È peraltro dell'avviso che la libera scelta democratica fatta dagli elettori britannici sia del tutto legittima cosa però che non può impedire di giudicarla, quanto agli esiti, negativamente. Evidenzia infine come la consistenza dei danni sarà, a suo avviso, tanto più grande quanto maggiore è l'inconsistenza della politica del Governo italiano nel tutelare gli interessi del Paese.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI), osserva che essere arrivati solo ora a definire un provvedimento come quello all'esame potrebbe, paradossalmente, costituire un vantaggio visto che la tematica dell'uscita del Regno Unito è in continua evoluzione e non se ne conoscono ancora i precisi dettagli. Rileva tuttavia che il suo gruppo non può dirsi politicamente soddisfatto in considerazione dell'inconsistente ruolo giocato dall'Italia in Europa che non è sufficiente a sostenere l'effettiva portata dei contenuti del provvedimento e tale da rendere difficile la completa tutela degli interessi nazionali. Sottolinea, infatti, che gli interessi economici in gioco tra Gran Bretagna e Italia sono stati, a suo avviso molto sottovalutati, rilevando che un tale comportamento politico si è verificato anche in altre occasioni e verso altri Paesi come, ad esempio, nei confronti della Francia con la quale l'Italia si trova in difficoltà sulla questione relativa alla realizzazione del TAV Torino-Lione, pur essendo questo Paese un nostro assai importante *partner* economico e commerciale. Osserva che al momento non sono ancora del tutto mature le condizioni per esprimere un voto da parte del suo gruppo e chiede quindi una breve sospensione della seduta per valutare politicamente il definitivo orientamento da assumere in questa sede.

Andrea CRIPPA, *presidente*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 10.05.

Guido Germano PETTARIN (FI) dopo aver ringraziato la presidenza per aver voluto disporre la sospensione della seduta richiesta dal suo gruppo, annuncia che il gruppo Forza Italia esprimerà un voto di astensione sulla proposta di pa-

rere del relatore. Rimarca in proposito che il gruppo non si ritiene soddisfatto del contenuto del provvedimento osservando, peraltro, che ben difficilmente un qualsiasi altro provvedimento avrebbe potuto soddisfare completamente le esigenze fin qui emerse. Sottolinea che con l'astensione non si intende comunque negare il necessario supporto rispetto ad una materia che vedrà il suo gruppo sempre pronto a fornire il proprio apporto costruttivo e a seguire con attenzione ogni aggiornamento della situazione, auspicando che la Commissione possa continuare ad occuparsi della materia. Conclude sottolineando che, tra i molti danni causati, la Brexit ha comunque prodotto l'effetto positiva di aver mostrato quanto essa sia dannosa per tutti e soprattutto per chi rinuncia a far parte dell'Unione europea.

Andrea CRIPPA, *presidente*, ricorda che ogni opportuno approfondimento sulle tematiche richiamate nei precedenti interventi potrà essere realizzato anche nell'ambito dei lavori dell'indagine conoscitiva « Sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia » in corso presso le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Angela IANARO (M5S), sottolinea che la posizione del suo gruppo è assai distante da quella espressa dal gruppo Forza Italia. Ritiene inoltre che, vista la situazione di estrema incertezza relativamente alla Brexit, essere arrivati, come è stato detto, « in ritardo » costituisce un vantaggio perché in tal modo si sono potute affrontare tematiche più vaste analizzandole più approfonditamente. Ricorda peraltro che il provvedimento all'esame reca disposizioni volte ad affrontare problematiche solo eventuali, e cioè quelle che sorgerebbero se l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avvenisse senza accordo, cioè con il cosiddetto *no deal*.

In replica a quanto detto circa il peso politico dell'Italia in Europa, intende sot-

tolinea come i sintomi delle malattie quasi si manifestano originano da processi avviati tempo prima. In tal senso ritiene che sia inaccettabile imputare all'attuale Governo colpe che trovano origine nel passato ed è dell'avviso che l'attuale peso politico dell'Italia sia frutto di condotte ascrivibili ai Governi precedenti e non all'attuale maggioranza. Conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Osserva che l'occasione è favorevole per svolgere talune considerazioni. Innanzitutto sottolinea che il provvedimento all'esame mira a tutelare gli interessi delle aziende italiane e dei cittadini italiani nel Regno Unito nel caso l'uscita di quest'ultimo dall'Unione europea avvenga senza accordo: rimarca che non è ancora noto quale sarà il finale della vicenda e che quindi è possibile che altri provvedimenti dovranno essere adottati. Rileva tuttavia che, dalla semplice lettura del testo all'esame, si evince con chiarezza come i rapporti tra Gran Bretagna e Italia siano intrecciati così strettamente che per scioglierli c'è la necessità di esercitare notevoli sforzi, anche normativi. Segnala che questa è anche l'occasione per osservare la prima vera crisi europea con tutte le conseguenze del caso, e ricorda che i suoi esiti preoccupano fortemente anche gli stessi conservatori britannici che ne hanno provocato l'origine. Sottolinea inoltre, circa la credibilità politica dell'Italia, che essa cammina sulle gambe delle persone e non sulla politica in senso formale anche se, inevitabilmente, il dialogo politico internazionale è tenuto dal Governo. Ritiene opportuno svolgere un'ultima riflessione sulla vicenda del *referendum* britannico da cui tutto è partito. Crede, per come si è evoluta la situazione, che sia dimostrato come lo strumento referendario debba essere utilizzato con ragionevole cautela in quanto esso produce scelte di tipo binario, di per sé nettissime, che però difficilmente tengono in debito conto tutte

le conseguenze che ne scaturiscono. Conclude ribadendo che è la stessa importanza dello strumento referendario a doverci far riflettere con giudizio circa il suo utilizzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1789 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 22/2019 recante « Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

considerato che il decreto-legge, in particolare il Capo II, attiene in definitiva ad una serie di profili applicativi dei principi europei indicati nell'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di libertà di circolazione delle persone, dei

servizi e dei capitali al fine di regolare la posizione di imprese e persone fisiche britanniche nel territorio della Repubblica italiana, in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo;

rilevato che il decreto-legge in esame si iscrive nel contesto delle misure adottate dal Governo italiano, nell'ambito del piano collettivo europeo, in stretto raccordo con la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea ed è necessario per tutelare i cittadini e le imprese italiani residenti nel Regno Unito e dare certezza ai cittadini e alle imprese britannici residenti o operanti in Italia in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (*Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma*) 179

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. S. 920-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 11^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 180

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 190

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 181

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 191

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. S. 1144, approvato dalla Camera (Parere alla 1^a Commissione del Senato) (*Esame e rinvio*) 184

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. S. 867 Governo (Parere alla 12^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 187

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(*Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma*).

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 11 aprile si era convenuto sull'opportunità di una proroga, fino al 31 maggio 2019, del termine – già fissato al 15 aprile – per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La proroga si rendeva necessaria perché la Commissione, per i molteplici impegni legati al

calendario dei lavori della Camera e del Senato, non ha potuto completare le audizioni previste nel programma. L'ufficio di presidenza aveva anche convenuto sull'opportunità di integrare il programma dell'indagine stessa al fine di poter audire anche i rappresentanti della società SOSE spa (Soluzioni per il sistema economico) e Raffaele Raja, membro dell'*executive board* della macro euro-regione alpina EU-SALP. Avverte che sulla proroga e sulla richiesta di integrazione del programma è stata acquisita la necessaria intesa del Presidente della Camera e del Presidente del Senato. Pone quindi in votazione la deliberazione della proroga dell'indagine conoscitiva fino al 31 maggio prossimo e dell'integrazione del programma.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

S. 920-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, ricorda che, in via generale, il provvedimento istituisce, all'articolo 1, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa. L'articolo 2 prevede l'in-

troduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza degli orari di lavoro. L'articolo 3 interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali. Sono introdotte anche modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle commissioni. L'articolo 4 estende la possibilità di mobilità tra le pubbliche amministrazioni anche a personale non dirigenziale. L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip SPA, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 6, il quale, al comma 1, qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 3 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento. Il successivo comma 2 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2 (in materia di contrasto dell'assenteismo), concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del provvedimento. Il comma 5 reca la clau-

sola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome.

Ricorda anche che, per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali (articolo 1) sia per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 2).

Segnala infine che le modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla Commissione concernono principalmente l'esigenza di recepire condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio della Camera con riferimento al rispetto dell'articolo 81 della Commissione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Il deputato Daniele MANCA (PD) ritiene che il provvedimento introduca, in particolare con l'istituzione del nucleo della concretezza, elementi di « neocentrismo » che finiscono per contrastare l'esigenza di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, in particolare con riferimento alle amministrazioni degli enti territoriali. Pur quindi apprezzando la presenza nel testo di procedure di concertazione con le autonomie territoriali, non può che ribadire la posizione contraria del suo gruppo, invitando la Commissione a porre attenzione alla crescente tendenza a creare sovrastrutture centraliste che creeranno difficoltà alle amministrazioni locali.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, osserva in primo luogo come l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakistan si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007 rinnovata una prima volta nel 2012 e nuovamente nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. Tale strategia, che trova applicazione in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, prevede approcci diversificati che tengano presente la specificità dei singoli Paesi dell'area (oltre al Kazakistan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan), in una prospettiva di partenariato che coinvolga le rispettive società civili.

Ricorda che l'Accordo rafforzato di partenariato è entrato in applicazione provvisoria da maggio 2016 e che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo e segnala altresì che il medesimo Parlamento europeo, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazakistan, nella quale esorta il Kazakistan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, invitando altresì le autorità kazake a porre fine alle violazioni

dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, ricorda che esso consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Il Titolo I, recante i principi generali e obiettivi dell'Accordo, comprende gli articoli da 1 a 3 e stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. In tale ambito è previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia quello di istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le Parti « entro i limiti delle rispettive competenze e sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione ».

Con il Titolo II, concernente il dialogo politico e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, che comprende gli articoli da 4 a 13, le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse.

Il Titolo III, rubricato « commercio e imprese », comprende gli articoli da 14 a 198 ed è suddiviso in 14 capi. Esso rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo, che regola lo scambio di merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie e fitosanitarie, lo scambio di merci e lo stabilimento, i movimenti di capitali e i pagamenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la concorrenza, le imprese di proprietà dello Stato, la trasparenza e la risoluzione delle controversie. Al riguardo si rileva come a tutt'oggi il Kazakistan

non sia riconosciuto dall'Unione europea come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione; pertanto la sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli dell'Unione europea nell'instaurazione di un'economia di mercato. L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della « nazione più favorita » e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione.

Il Titolo IV, concernente la cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile, comprende gli articoli da 199 a 234, ed è suddiviso in 17 capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute. In tale contesto assume particolare rilievo la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (di cui al Capo 15), in quanto il Kazakistan è un importante partner commerciale per l'Unione europea e per l'Italia, specie per quanto riguarda i cereali e i semi oleosi, fondamentali per l'approvvigionamento dell'industria agroalimentare nazionale. Tale cooperazione ha per obiettivo la promozione dello sviluppo agricolo e rurale, attraverso la comprensione reciproca e la progressiva convergenza delle politiche e delle legislazioni delle Parti (ai sensi dell'articolo 228). Essa comprende iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale, a favorire l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione, nonché a migliorare la competitività e l'efficienza del settore agricolo e la trasparenza dei mercati (in base all'articolo 229). L'Accordo è altresì volto a favorire lo scambio di

esperienze sulle indicazioni geografiche (IG), sulle politiche di qualità e sui relativi meccanismi di controllo, nonché sulle misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione biologica dei prodotti agricoli ed è inoltre previsto che, entro sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti avviino uno specifico negoziato per il riconoscimento e la protezione reciproca delle IG nei rispettivi territori. Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202, inserito nel Capo 3, prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali.

Il Titolo V, in materia di cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, comprende gli articoli da 235 a 243 e riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. In tale ambito l'Accordo all'articolo 236 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato. Viene inoltre rafforzata la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria. In materia migratoria, ai sensi dell'articolo 238 le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi, stabilendo che la cooperazione si fonda sulla consultazione reciproca. Con particolare riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina sono previste disposizioni che impegnano ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti

illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima. È previsto l'avvio di un « dialogo completo » sulle questioni migratorie, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare uno specifico accordo bilaterale in materia di riammissione.

Il Titolo VI, in materia di altre politiche di cooperazione, comprende gli articoli da 244 a 260 e verte sulla cosiddetta « cooperazione settoriale ». Il Titolo si sviluppa su 11 capi: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica. In tale ambito l'apparato dispositivo dell'Accordo si limita sostanzialmente a porre le premesse per ulteriori approfondimenti, nonché a recare dichiarazioni d'impegno per sviluppare la collaborazione nei settori considerati.

Il Titolo VII, in materia di cooperazione finanziaria e tecnica, che comprende gli articoli da 261 a 267, specifica che per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria sarà basata su programmi di azione annuali.

Il Titolo VIII, rubricato « Quadro istituzionale », comprende gli articoli da 268 a 270 e istituisce un Consiglio di cooperazione, con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Si riunisce una volta all'anno ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. Il Consiglio è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc*. La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 270, che istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione, con il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed espe-

rienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakistan.

Il Titolo IX, recante disposizioni generali e finali, comprende gli articoli da 271 a 287; e regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilita il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti avranno notificato al Segretariato generale del Consiglio dell'UE, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. Fanno altresì parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 284, 7 allegati e un Protocollo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione. Gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, le norme sulla copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Roberto PELLA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) annuncia la propria astensione perché considera indispensabile che i Paesi con i quali l'Unione europea decida di stringere accordi di partenariato dimostrino un effettivo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, cosa che allo stato non si può dire per il Kazakistan.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in

votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

S. 1144, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del senatore Campari, relatore sul provvedimento, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega) *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 marzo scorso, ricorda altresì che nell'esprimere il parere la Commissione aveva segnalato, con un'osservazione, l'opportunità di integrare il comma 2 dell'articolo 2, che disciplina il procedimento di nomina del commissario preposto agli adempimenti amministrativi necessari al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, con l'individuazione di un termine per l'espressione dei pareri da parte degli enti territoriali indicati, nonché con le conseguenze della mancata espressione dei pareri stessi.

L'osservazione è stata recepita dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nel corso dell'esame in sede referente, stabilendo, come si vedrà nel corso dell'illustrazione del provvedimento, un termine di 10 giorni e prevedendo che in assenza dell'espressione del parere il ministro possa comunque procedere.

Nel rinviare poi, per approfondimenti, alla relazione svolta in occasione dell'esame in prima lettura, ricorda che la

proposta di legge prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra. I *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Ricordo, al riguardo, che in base alle informazioni acquisite nel corso dell'esame in sede consultiva nel corso dell'iter alla Camera, i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio considerano tuttora persistenti le motivazioni che hanno portato all'esito referendario del 2007.

Come già accennato, L'articolo 2 dispone, al comma 1, la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il comma 2 stabilisce che il commissario sia nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario. Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferi-

mento – le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successivi (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese. Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi. Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge. Al comma 5 dell'articolo 2 viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 – Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 – Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 – Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017. In tale contesto segnalo come non sia necessario modificare le

tabelle dei collegi plurinominali (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettera *b*), della legge n. 165 del 2017). Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva quindi che la materia trattata rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica. Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) informa i colleghi di essere stato contattato, dopo il parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, da alcuni Comitati di cittadini che hanno attivato una raccolta di firme per chiedere la ripetizione del *referendum* sul distacco dei comuni. Le firme raccolte sono, in proporzione alla popolazione dei comuni, un numero cospicuo, circa 600. Gli consta, inoltre, che anche il consiglio regionale delle Marche abbia espresso un parere contrario al distacco. Nel ricordare che nel precedente esame del provvedimento si era espresso a favore del distacco dei comuni, ritiene però che questi elementi debbano indurre a nuove valutazioni e a un approfondimento dell'istruttoria.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega), *relatrice*, ritiene che si potrebbe valutare l'ipotesi di un rinvio dell'espressione del parere.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) ritiene opportuno un approfondi-

mento sulla raccolta di firme segnalata dal collega Acquaroli, con particolare riferimento alle modalità utilizzate, chiarendo ad esempio se si tratti di firme autenticate o meno. Ritiene comunque che si debba dare ascolto alle esigenze dei cittadini.

Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con l'ipotesi di un rinvio dell'espressione del parere.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nel precedente esame, il relatore aveva svolto un ampio approfondimento e che, rispetto all'esito del referendum del 2007, vi era stato un lungo stallo dovuto alla mancata espressione del parere da parte del consiglio regionale delle Marche.

Il senatore Daniele MANCA (PD), ricorda di essersi espresso, nel precedente esame, a favore del distacco ma giudica ora opportuno un rinvio per acquisire ulteriori elementi di informazione e comprendere meglio la posizione degli enti territoriali coinvolti.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) giudica opportuno avviare anche un'interlocuzione con i parlamentari dei territori oggetto del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, essendo sopraggiunto il relatore Campari, lo invita ad assumere le funzioni di relatore.

Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az), *relatore*, porge le scuse alla Commissione per il suo ritardo, dovuto a concomitanti lavori di commissione del Senato. Prende poi atto dell'orientamento maturato a favore del rinvio dell'espressione del parere, pur ricordando l'ampio lavoro istruttorio svolto in occasione del precedente esame. Rileva comunque di essere a conoscenza della raccolta di un numero, in base alle sue informazioni comunque limitato, di firme; le firme peraltro non sarebbero autenticate. Ritiene dubbio che un simile strumento possa vanificare l'esito del *referendum*

svolto. Ricorda peraltro che in occasione del precedente esame i sindaci dei due comuni gli avevano comunicato per le vie brevi la perdurante volontà di procedere al distacco.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) ritiene che si debbano tenere in considerazione le 600 firme raccolte.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S) concorda sul fatto che, in proporzione alla popolazione dei comuni, 600 firme non dovrebbero essere ritenute un numero trascurabile. Occorre anche tenere conto che il referendum si è svolto dodici anni fa. Conviene quindi sull'opportunità di un rinvio per compiere i necessari approfondimenti.

Il deputato Dario BOND (FI) chiede che la Commissione acquisisca il parere del consiglio regionale della regione Marche cui ha fatto riferimento il deputato Acquaroli.

Emanuela CORDA, *presidente*, si impegna a compiere approfondimenti al riguardo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

S. 867 Governo.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel sintetizzare il contenuto del provvedimento sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 2 introduce una circostanza aggravante comune penale. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'istituzione, all'articolo 1, presso il Ministero della salute del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati, sono demandate a un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In ogni caso, la composizione dell'organismo deve comprendere la presenza di rappresentanti delle Regioni e dei Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento comunque denominato. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: monitorare gli episodi di violenza commessi a danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno e alle situazioni di rischio e vulnerabilità nell'ambiente di lavoro; promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Osservatorio si rapporta, per le tematiche di comune interesse, con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 24 del 2017 e avente come ambito di osservazione il rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure. Il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 1.

L'articolo 2 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato « l'aver com-

messo il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Rileva poi che l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta comunque soddisfatta dalla previsione di cui all'articolo 1 di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché dalla previsione della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni.

Osserva quindi conclusivamente che il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul provvedimento, ma esprime dubbi sulla presenza di una clausola di invarianza finanziaria, in quanto senza risorse è difficile individuare una soluzione reale per i problemi. Condivide l'istituzione di un osservatorio ma osserva che rischia di trattarsi solo di propaganda in assenza di uno sblocco delle procedure concorsuali per l'assunzione dei medici e di un rafforzamento dei reparti di medicina generale per decongestionare i pronti soccorsi. Occorrerebbe poi uno stanziamento di risorse per la formazione.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) rileva di aver raccolto sul territorio criticità per i medici fiscali e legali, ad esempio quelli dell'INPS, che

sono stati addirittura oggetto di minaccia. Altra situazione critica è quella delle strutture socio-assistenziali. Chiede di chiarire se queste situazioni siano prese in considerazione dal provvedimento.

Il senatore Daniele MANCA (PD), condivide la perplessità sulla presenza della clausola di invarianza. Anche in questo caso si è di fronte ad un provvedimento condivisibile che rischia di rimanere una « norma manifesto » per l'assenza di adeguate risorse.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP-PATT, UV)) pur condividendo l'esigenza di una tutela della sicurezza delle professioni sanitarie, esprime perplessità sull'istituzione di un ulteriore osservatorio che rischia di essere un duplicato del già esistente osservatorio nazionale sulle buone pratiche e la sicurezza in Sanità. È invece necessario sbloccare le risorse per i concorsi.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) segnala che nelle audizioni svolte presso la Commissione di merito si è registrata un'ampia condivisione del testo. Ritene poi che l'osservatorio potrà svolgere un'utile funzione di raccolta di dati per futuri interventi di razionalizzazione e di efficientamento.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che l'osservatorio possa costituire una risposta all'esigenza di riconoscimento del problema; sono però anche necessarie riforme organizzative interne: ad esempio i medici legali e quelli impegnati nelle visite fiscali chiedono di non avere poi la responsabilità di sottoscrivere personalmente le certificazioni, responsabilità che dovrebbe cadere sulla struttura di appartenenza nel suo complesso.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ritiene tutte le osservazioni svolte valide ma richiama anche i colleghi a considerare lo specifico oggetto del provvedimento, vale a dire l'introduzione di

risposte allo specifico fenomeno dell'accresciuta insicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, anche introducendo una specifica aggravante penale. Ricorda in proposito la sua personale esperienza di operatore in una struttura per malati psichiatrici e segnala tra le altre strutture particolarmente esposte i SERT e gli sportelli del pronto soccorso. In questo contesto, l'istituzione dell'osservatorio è utile per approfondire il fenomeno ed approntare le risposte necessarie nell'ambito di una complessiva riorganizzazione delle

strutture sanitarie. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*)

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

ALLEGATO 1

Disegno di legge S. 920-B. Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

PARERE APPROVATO

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 920-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante interventi per la concretezza delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 2 aprile 2019;

rilevato che, come segnalato all'articolo 6 del provvedimento:

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) sono qualificabili come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di contrasto dell'assenteismo, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

le norme di cui all'articolo 5 in materia di buoni pasto costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì che:

il comma 5 dell'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome;

per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia, all'articolo 1, per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali sia, all'articolo 2, per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 1648. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1648, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015 »;

evidenziato come l'Accordo si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, per rispondere alla crescente importanza della regione ai

fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disegno di legge S. 867. Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 867, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti delle professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che — per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 — alla materia di esclusiva

legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.45 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	194
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione di rappresentanti dei Consigli nazionali del notariato e dei dottori commercialisti (Svolgimento e conclusione)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».

Audizione di rappresentanti dei Consigli nazionali del notariato e dei dottori commercialisti.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione e comunica che sono presenti, in rappresentanza degli ordini

professionali in titolo, i *consiglieri nazionali* Gilberto Gelosa e Maurizio Postal per il *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, il dottor Pasquale Saggese, *responsabile dell'area fiscalità della Fondazione Nazionale Commercialisti*; i *consiglieri nazionali* Roberto Martino e Gianpiero Monteleone, per il *Consiglio nazionale del notariato*, e il dottor Nicola Forte, *componente della Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato*.

Gilberto GELOSA, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Pasquale SAGGESE, *responsabile area fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Maurizio POSTAL, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Roberto MARTINO, *consigliere del Consiglio nazionale del notariato*, Gianpiero MONTELEONE, *consigliere del Consiglio nazionale del notariato*, e Nicola FORTE, *componente della Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i senatori Salvatore SCIASCIA (FI-BP), Mauro Maria MARINO (PD), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Emiliano FENU (M5S), il deputato Camillo D'ALESSANDRO (PD) e Ugo PAROLO, *presidente*, a cui rispondono Gilberto GELOSA, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Pasquale SAGGESE, *responsabile area fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti* Maurizio POSTAL, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Roberto MARTINO, *consigliere del Consiglio nazionale del notariato* e Nicola FORTE, *componente della Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato*.

Ugo PAROLO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle	196

Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario

per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle.

Enrico ROLLE, *commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, e Fabio TREZZINI, *struttura commissariale per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Caterina LICATINI (M5S), Alberto ZOLEZZI, il se-

natore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Enrico ROLLE, commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, e Fabio TREZZINI, struttura commissariale per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e

depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo) (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	4

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa	6
<i>ALLEGATO (Relazione dell'onorevole Dadone sul ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa)</i>	10

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	25
------------------------------------	----

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi C. 1807 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	35
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	35

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	36
5-02042 Prisco: Sulle cariche della polizia durante la commemorazione, svoltasi a Milano il 29 aprile 2019, della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52
5-02043 Gebhard: Sull'integrazione del personale delle forze dell'ordine in servizio nella città di Firenze	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	54
5-02044 Iezzi: Sulle problematiche di sicurezza conseguenti all'utilizzo abusivo da parte di un gruppo Sinti di un terreno agricolo sito nel Comune di Roncadelle (BS)	38
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	55
5-02045 Migliore: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Napoli e nella sua provincia	38
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	57
5-02046 Macina: Sull'equiparazione del personale inserito nel ruolo direttivo a esaurimento della Polizia di Stato all'omologo personale di altre forze di polizia	39
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	59
5-02047 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Bari	40
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	61

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	62

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	63
Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche. C. 86 Brambilla (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	64

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
DL n. 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75
SEDE CONSULTIVA:	
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019. C. 1660 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione, in videoconferenza, di Michael O'Flaherty, Direttore della <i>European Union Agency for fundamental rights (FRA)</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti del Fronte Polisario in Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa – Audizione di rappresentanti dell'Associazione «Laran» (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	82
DL 22/2019 – Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate – Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Nuovo testo C. 622 (Parere alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 86

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 88

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 86

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (Rilievi alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 105

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana. C. 977 Germanà (*Seguito dell'esame e rinvio*) 106

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 112

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02048 Martino: Iniziative a sostegno dei territori colpiti da eventi sismici 115

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 117

5-02049 Cancellieri: Tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali 115

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 118

5-02050 Fregolent: Aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini 115

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 120

5-02051 Gerardi: Accertamenti fiscali nei confronti di cittadini e imprese operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 116

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 122

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 124

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici,

esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione .	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	126
Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	126
ALLEGATO (Parere approvato)	127

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02052 Gagliardi: Interventi tariffari a favore dei cittadini interessati dalla chiusura della galleria Marinasco sulla via Aurelia	131
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	134
5-02053 Muroni: Definizione dei poteri di un commissario straordinario per i lavori di manutenzione del traforo del Gran Sasso, volti ad impedirne la chiusura	131
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	135
5-02054 Lucchini: Definizione degli introiti da pedaggio relativi al tratto di interconnessione tra la autostrada A31 «Valdastico» e Breganze (VI), per l'apertura al traffico della superstrada Pedemontana veneta	131
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	136
5-02055 Pellicani: Realizzazione dell'autostrada Mestre-Orte e interventi sulla strada statale 309 Romea, con particolare riguardo al tratto Mestre-Chioggia	132
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	137
5-02056 Butti: Gravi carenze infrastrutturali nel territorio della provincia di Lecco	132
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	138

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38	139
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla sicurezza delle barriere spartitraffico	139
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.	
Audizione di rappresentanti di Italgas (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali » di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome	144
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	153
DL 22/20019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	154

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Nomina n. 22 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	148
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Franco Carinci, già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, Raffaele De Luca Tamajo, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università di Napoli Federico II, Franco Focareta, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, Gabriele Lipari, avvocato, Oronzo Mazzotta, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Pisa, Roberto Parruccini, avvocato, Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, e Carlo Zoli, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	151
---	-----

XII Affari sociali**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1816 Governo: DL 35/2019 recante misure per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria	156
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
--	-----

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	162
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1816 Governo: DL 35/2019 recante misure per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.	
Rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)	161
Rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED)	161
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL	161

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1549 Cenni, recante disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti	163
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione, ANCC COOP, ANCD Conad ed Eurospin ..	164
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	164
5-02057 Viviani: Sulle iniziative a sostegno delle aziende agricole colpite dal fenomeno della « moria del kiwi »	164
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	166

5-02059 Gadda: Sull'« accordo di sviluppo commerciale Cappelli » sulla moltiplicazione del seme e la vendita della granella	164
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	167
5-02060 Cassese: Sul seguito dato dal Governo agli impegni assunti con la risoluzione 8-00014 in materia di tracciabilità delle uova	165
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	169
5-02058 Spena: Sull'accesso in deroga al Fondo di solidarietà nazionale in favore delle imprese agricole dell'Agro Pontino	165
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	170
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e rinvio)	165
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulla programmazione dei lavori per il bimestre maggio-giugno 2019 e sul calendario dei lavori per la settimana dal 13 al 17 maggio 2019	165

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	173
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma)	179
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. S. 920-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	180
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	190
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	181
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	191
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. S. 1144, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)	184
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. S. 867 Governo (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	187
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori 194

Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».

Audizione di rappresentanti dei Consigli nazionali del notariato e dei dottori commercialisti
(*Svolgimento e conclusione*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori 196

Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle 196



18SMC0058950